



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 4a Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. **Presidente Dott. ROSARIO LUZIO**
2. **Consigliere Dott. RENATO GRILLO**
3. **Consigliere Dott. SILVIO RAFFIOTTA**

il 17/07/2008 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica **Dott. AMALIA SETTINERI** e con l'assistenza del Cancelliere B3 Sig. **GAETANA TANTILLO**

Ha emesso e pubblicato la seguente:

**SENTENZA**

Nel procedimento penale contro:

**1) CANALE CARMELO** nato il 17/11/1947 in PALERMO residente in MARSALA- CONTRADA SAN SILVESTRO, 440/C ;

**LIBERO - presente**

difeso dall'Avv. SALVATORE TRAINA del Foro di PALERMO, **presente**, e dall'Avv. Gianfranco VIOLA del Foro di PALERMO, **presente**

**2) CASCIOLO GASPARE** nato il 12/02/1935 in SALEMI residente in TRAPANI , elett. dom. in VITA-TRAPANI VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, ;

**LIBERO - assente**

difeso dall'Avv. A. BENENATI del Foro di PALERMO, **assente**,

Data Sentenza 17/07/2008

Sentenza anno 2008

N. 2300/ 2008 Sent

N. 2663/ 2005 R.G.

N. 4888/ 1996 N.R.

N. 638/ 1999 R.G.T.

N. \_\_\_\_\_

Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il

Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in Cancelleria

addi'

*3 Agosto 2008*

IL CANCELLIERE  
*Margherita Di Maggio*

irrevocabile il

Nominato d'ufficio l'avv. Massimo D'Angelo del Foro di Palermo

**3) PANDOLFO GIUSEPPE** nato il 15/01/1948 in SALEMI residente in MARSALA VIA MAZZARA, 79 ;

**LIBERO - presente**

difeso dall'Avv. Giuseppe ODDO del Foro di PALERMO, **assente, sostituito** dall'avv. Luca Oddo, del Foro di Palermo, come da delega depositata, e dall'Avv. S. PELLEGRINO del Foro di Marsala, **assente**

**APPELLANTE**  
**il P.M. c/ tutti**

**Avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE (COL) di PALERMO in data 15/11/2004 con la quale vennero tutti assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Giorni 90 termini per il deposito delle motivazioni della sentenza.**

**IMPUTATI**

**CANALE CARMELO**

dei reati:

A) Artt. 110, 416 co. 1, 4 e 5 cp. ( In provincia di Palermo e Trapani e in altre località del territorio naz. ed estero fino al settembre 1982);

B) Artt. 110, 416 bis co.1,3,4,5 e 6 cp. (Fatti accertati nelle province di Trapani e Palermo e in altre località del territorio nazionale ed estero dal 1982 al 1994)

C) artt. 81 e 319 c.p. (fatti acc. nelle province di Trapani e Palermo e in altre località del territorio nazionale ed estero sino al 1994)

**CASCIOLO GASPARE**

del reato:

F) Artt. 110, 81, 319,321 cp. con l'aggravante, dal maggio 91 di cui all'Art. 7 D.L. 152/91 (nelle province di Trapani e Palermo ed in altre località del territorio nazionale ed estero sino al 1994)

**PANDOLFO GIUSEPPE**

dei reati:

D) Artt. 110, 81, 319 cp. con l'aggravante, dal maggio 91 di cui all'Art. 7 D.L. 152/91 (Accertati nelle province di Trapani e Palermo ed in altre località del territorio nazionale ed estero sino al 1994)

E) artt. 100, 416 bis co. 1,3,4,5 e 6 c.p. (acc. nelle province di Trapani e Palermo e in altre località del territorio nazionale ed estero dal 1982 al 1994)

Udita la relazione fatta dal Dott. Renato **GRILLO**

Nonché la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facoltà di chiedere la parola.

Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:

- P.G.: chiedendo, in accoglimento dei motivi di appello, la condanna degli imputati: anni 10 di reclusione, 2 anni di libertà vigilata e l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge per Canale Carmelo; anni 6 di reclusione e l'applicazione delle pene accessorie per Pandolfo Giuseppe considerata la continuazione tra il reato di cui al capo d) ed e); anni 5 di reclusione per Casciolo Gaspare, oltre l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge.

- DIFENSORE: (avv. **Benenati per Casciolo Gaspare**): chiedendo per il suo assistito la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello del P.M.

DIFENSORE: (avv. **S. Pellegrino per Pandolfo Giuseppe**) formulando eccezione di inammissibilità dei motivi di appello del P.M. ai sensi dell'art. 581 lett. c)

- DIFENSORE: (avv. **Oddo per Pandolfo Giuseppe**): chiedendo la conferma della sentenza di assoluzione nonché l'assoluzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
- DIFENSORE: (avv. **Dario D'Agostino per Canale Carmelo** anche in sostituzione dell'avv. Traina): chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e l'assoluzione del suo assistito ai sensi dell'art. 530 co.1.
- DIFENSORE: (avv. **Gianfranco Viola per Canale Carmelo**): discutendo la causa e chiedendo per il suo assistito la conferma della sentenza di primo grado con la formula di cui all'art. 530 co.1 c.p.p.
- DIFENSORE: (avv. **Salvatore Traina per Canale Carmelo**): insistendo, in sede di replica, nella conferma della sentenza di primo grado.

**La Corte ha considerato:**

### ***Svolgimento del processo e motivi della decisione***

Con sentenza emessa in data 15 novembre 2004 il Tribunale di Palermo in composizione collegiale, all'esito del giudizio dibattimentale celebratosi con le forme ordinarie, assolveva CANALE Carmelo, CASCIOLO Gaspare e PANDOLFO Giuseppe, imputati, il primo (CANALE) dei reati di concorso nell'associazione per delinquere aggravata (artt. 110, 416 commi 1°, 4° e 5° c.p. – fatto commesso fino al settembre 1982 in Palermo e Trapani ed altre località del territorio nazionale ed estero); concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso (artt. 110, 416 bis commi 1°, 3°, 4° 5° e 6° c.p. – fatti accertati nei territori di Palermo e Trapani ed in altre località del territorio nazionale ed estero dal 1982 al 1994) e del reato di corruzione continuata (artt. 81 cpv. e 319 c.p. – fatti accertati in Trapani, Palermo ed altre località del territorio nazionale ed estero almeno sino al 1994); il secondo (PANDOLFO), del reato di corruzione continuata in concorso (artt. 110, 81 cpv. 319 c.p. aggravato dall'art. 7 della L. 203/91 a decorrere dal mese di maggio 1991 – fatti accertati in Trapani e Palermo e in altre località del territorio nazionale ed estero sino ad almeno il 1994) e del reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (artt. 110, 416 bis, commi 1°, 3°, 4°, 5° e 6° c.p. – fatto commesso in Trapani e Palermo ed altre località del territorio nazionale ed estero dal 1982 sino al 1994) ed il terzo (CASCIOLO) del reato di corruzione continuata ed aggravata in concorso con SINACORI Vincenzo, CANALE Carmelo e PANDOLFO Giuseppe (artt. 110, 81, 319 e 321 c.p. – 7 L. 203/91 a decorrere dal mese di maggio 1991 – fatti accertati in Trapani e Palermo ed in altre località del territorio nazionale ed estero sino al 1994), perché il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza interponeva appello nei riguardi di tutti gli imputati il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, lamentando come il Tribunale fosse incorso in gravi errori metodologici nella valutazione dell'imponente complesso probatorio acquisito nel corso del lungo processo e chiedendo che tutti gli imputati venissero dichiarati colpevoli dei delitti loro, rispettivamente, ascritti in epigrafe e condannati ciascuno alla pena che sarebbe stata richiesta dal P.G. di udienza.

Coevamente il P.M. appellante chiedeva rinnovarsi parzialmente l'istruzione dibattimentale affinché questa Corte provvedesse all'acquisizione del verbale di arresto eseguito nei riguardi dell'associato mafioso (oggi collaboratore di giustizia) SINACORI Vincenzo in data 6 marzo 1981; effettuasse ulteriori e più approfonditi accertamenti in ordine alla esatta ubicazione dell'abitazione dell'imputato PANDOLFO Giuseppe; disponesse nuova perizia tecnico-contabile sulla situazione economica dell'imputato, da riguardarsi anno per anno, alla luce dei risultati contraddittori emersi in esito alla perizia collegiale di ufficio disposta dal Tribunale ed alle opposte risultanze della consulenza tecnico-contabile fatta eseguire dal P.M.; disponesse il riesame del teste dr. Carlo CAPONCELLO (all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala) in ordine alle modalità di rinvenimento del guanto di paraffina prelevato dalle mani di AGATE Mariano in occasione dell'omicidio di LIPARI Vito,

All'udienza del 30 marzo 2006, celebratasi alla presenza di tutti gli imputati, dopo la relazione, il Procuratore Generale sollevava eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della Legge 20.2.2006 n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 Ord. Giud.; 97 Cost.; 3 e 111 e 101 e 104 Cost.; 111 comma 7 Cost.

La Corte si riservava di decidere, avendo le altre parti chiesto un termine per controdedurre.

Alla successiva udienza del 13 aprile 2006, sentite le parti che depositavano memorie con le quali si opponevano alla detta eccezione, la Corte, in accoglimento della eccezione proposta dal P.M. appellante, emetteva ordinanza con la quale – dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini enunciati dal P.M. – disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

La Corte Costituzionale dopo avere dichiarato, sulla scorta di precedenti analoghe eccezioni sollevate da altre autorità Giudiziarie, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, rispettivamente nella parte relativa al divieto per il pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento e nella parte relativa alla inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della menzionata legge 46/06 (sentenza n. 26 del 24 gennaio 2007), emetteva, con riguardo (anche)

alle eccezioni di incostituzionalità sollevate nell'ambito del presente processo, ordinanza in data 11 luglio 2007, con la quale venivano restituiti gli atti processuali a questa Corte per l'ulteriore corso del giudizio.

Disposta la ricitazione degli imputati, alla successiva udienza del 24 gennaio 2008, celebratasi alla presenza di costoro, dopo la relazione, il P.G. insisteva nell'accoglimento della richiesta di parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale, riservandosi di depositare memoria illustrativa, cui si opponevano i difensori di tutti gli imputati.

A loro volta i difensori dell'imputato CANALE Carmelo formulavano richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale volta alla produzione delle sentenze rispettivamente emesse dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, dalla Corte di Appello di Palermo e dalla S.C. nei confronti dell'odierno imputato, con le quali lo stesso era stato definitivamente assolto dalla imputazione di concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629 cpv. c.p. e 7 L. 203/91) perché il fatto non costituisce reato, nonché della sentenza pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale di Marsala in data 20 febbraio 2006 nei riguardi di GENTILE Giovanni ed altri e del dispositivo di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 22 gennaio 2008 nei confronti dei predetti imputati a conferma della sentenza emessa in primo grado.

A tale richiesta si opponeva il Procuratore Generale ritenendola inconducibile.

Alla successiva udienza del 31 gennaio 2008 le parti depositavano, rispettivamente, memorie illustrative.

Disposto un breve rinvio per l'esame di tali memorie, alla successiva udienza del 7 febbraio 2008 la Corte pronunciava ordinanza con la quale rigettava sia la richiesta di rinnovazione parziale formulata dal P.M. appellante, sia le analoghe richieste difensive, in quanto ritenute non decisive.

All'udienza del 6 marzo 2008 il Procuratore Generale iniziava la propria requisitoria che proseguiva nelle successive udienze del 10 e 24 aprile 2008, nel corso della quale rassegnava le proprie conclusioni chiedendo affermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

In particolare, per l'imputato CANALE Carmelo – previa riqualificazione della condotta di cui ai capi A) e B) come partecipazione "piena" all'associazione mafiosa e ritenuta la continuazione, chiedeva la condanna alla pena di anni dieci di reclusione e

l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno oltre alle altre pene accessorie previste dalla legge; per l'imputato PANDOLFO Giuseppe – ritenuta la continuazione tra i reati allo stesso ascritti ai capi D) ed E), chiedeva la condanna alla pena di anni sei di reclusione, nonché l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno e le altre pene accessorie previste per legge ed, infine, per l'imputato CASCIOLO Gaspare, chiedeva la condanna alla pena di anni cinque di reclusione oltre le pene accessorie previste per legge.

All'udienza del 19 giugno 2008 concludevano il difensore dell'imputato CASCIOLO Gaspare che chiedeva confermarsi la sentenza del Tribunale ed uno dei difensori dell'imputato PANDOLFO Giuseppe che insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. ai sensi dell'art. 581 lett. c) c.p.p., chiedendo in ogni caso la conferma della sentenza di primo grado.

Conclusioni analoghe rassegnava il codifensore dell'imputato PANDOLFO Giuseppe alla successiva udienza del 26 giugno 2008.

All'udienza del 3 luglio 2008 prendeva la parola uno dei difensori dell'imputato CANALE Carmelo che concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Infine, all'udienza esponeva le proprie conclusioni il secondo difensore dell'imputato che depositava anche memoria. In sede di replica il P.G. reiterava le precedenti conclusioni depositando ulteriore memoria. Nessuno dei difensori controreplicava.

Quindi la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione, pronunciando all'esito il dispositivo della sentenza di cui dava immediata lettura pubblica.

oooooooooooo

Ad avviso della Corte l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica appare infondato per le considerazioni che qui di seguito si espongono.

Vanno doverosamente fatte alcune premesse alla luce delle considerazioni preliminari svolte, rispettivamente, dal Tribunale e dal P.M. appellante nella sentenza e nell'atto di appello: considerazioni concernenti le regole generali di valutazione delle prove scaturenti da plurime chiamate in (cor)reità, in rapporto al contenuto dell'art. 192 c.p.p. e le aspre critiche rivolte al Tribunale dal P.M. appellante in ordine alla metodologia interpretativa seguita, ritenuto errata sia in punto di fatto (inadeguata

valutazione del materiale probatorio) che di diritto (violazione delle regole processuali in tema di plurime chiamate in correità e criteri di valutazione di esse).

Un secondo punto da affrontare in via preliminare è quello inerente la qualificazione giuridica delle condotte contestate all'imputato CANALE, posto che – a fronte di una imputazione per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (e per il segmento temporale sino al mese di settembre 1982, di concorso "esterno" in associazione per delinquere semplice) in ordine alla quale è intervenuta la pronuncia assolutoria del Tribunale, il P.G. – coerentemente alle conclusioni a suo tempo rassegnate dal P.M. nel corso del processo di primo grado – ha richiesto l'affermazione di colpevolezza dell'imputato CANALE Carmelo per il delitto di partecipazione piena nella associazione mafiosa (e, per la parte temporale antecedente al mese di settembre 1982, di partecipazione piena all'associazione per delinquere "semplice" ex art. 416 c.p.).

Ritiene la Corte, quanto al primo punto, di dover richiamare seppure in forma sintetica, le regole generali di valutazione della prova che debbono presiedere presiedono alla chiamata in correità o in reità alla luce del disposto di cui all'art. 192 c.p.p., riservandosi all'esito di tale esposizione di esplicitare le proprie considerazioni in ordine ad alcuni aspetti specifici sottolineati dal P.M. appellante e sui quali si è manifestato un aperto dissenso rispetto all'impostazione argomentativa seguita dal Tribunale.

Che si imponga, peraltro, la necessità di una preliminare esposizione di tali regole interpretative deriva dal fatto che le principali fonti di prova a carico dell'imputato sono costituite dalle plurime dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi (ovvero di soggetti esaminati in qualità di testimoni assistiti), già appartenenti al sodalizio mafioso ed oggi collaboratori di giustizia.

Va, in ogni caso, sottolineato che la peculiarità della vicenda oggetto del presente processo è data dalla posizione dell'imputato CANALE rispetto ai vari soggetti che lo hanno chiamato in causa.

Quasi nessuno di costoro può infatti definirsi chiamante in correità per la elementare ragione che nessuno di essi è stato (co)protagonista di condotte criminose asseritamente poste in essere dal CANALE.

L'unica eccezione riguarda il collaborante SINACORI Vincenzo già giudicato per i medesimi fatti corruttivi ascritti al CANALE, al PANDOLFO ed al CASCIOLO con

sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2000, all'esito del giudizio abbreviato con conseguente separazione processuale delle posizioni dei suoi coimputati.

E tuttavia, salvo alcune puntualizzazioni necessarie sul versante del rigore valutativo cui deve essere improntata l'analisi e verifica di tali chiamate, valgono in linea di massima le regole generali interpretative elaborate per le chiamate in correità, con la precisazione che, trattandosi nella maggior parte dei casi di chiamate "de relato", il rigore nella valutazione di esse deve essere ancor più pregnante.

Invero non avendo i singoli chiamanti vissuto la medesima esperienza insieme al chiamato, le notizie da essi riferite sul suo conto necessitano di una verifica ancora più attenta (in tal senso, Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 22.1.1997 n. 5649; Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 31.1.1996 n. 7627)

Come anticipato, l'ampio ricorso nel processo in esame all'apporto fornito dai collaboratori di giustizia, peraltro numerosi, induce questa Corte a richiamare, in analogia a quanto già fatto dal Tribunale, i criteri che debbono presiedere la valutazione delle prove laddove esse siano costituite da dichiarazioni di tenore accusatorio provenienti da collaboratori di giustizia, in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della chiamata in correità e della valutazione della prova in relazione al disposto di cui all'art. 192 c.p.p.

Ciò posto e con riferimento alla menzionata norma processuale, essa, come è noto recita testualmente: *"Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art.12 c.p.p., sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"*.

Ne deriva che il terzo comma della norma in esame non introduce una deroga o una limitazione di tipo quantitativo allo spazio del libero convincimento del giudice, né pone divieti di utilizzazione ovvero vale per indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie: esso propone, invece, un particolare criterio argomentativo che il giudice deve seguire nella valutazione di dichiarazioni promananti da determinati soggetti (in tal senso, Cass. Sez. 1<sup>^</sup> n. 13008 dell'11.12.1998).

La "ratio" di quest'ultima disposizione si coglie, oltretutto, nella stessa relazione al progetto preliminare del codice vigente, che, per l'appunto, mette in evidenza come la stessa derivi dalla *"necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha*

*comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale".*

In detta relazione, peraltro, si chiarisce che *"si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili".*

Appare tuttavia utile osservare come il criterio cardine della valutazione probatoria, anche in questo particolare caso, rimanga, alla fine, il principio del libero convincimento, posto che, come è precisato nella medesima relazione, *"il concetto di valutazione unitaria postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata in correo".*

Viene quindi ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, secondo il menzionato principio, al giudice è consentito utilizzare qualsiasi elemento di riscontro, non escluso dalla legge, che abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza del fatto, senza la possibilità di sostituire alla ricerca della prova congetture o opinioni personali, ma nella piena libertà di verificare e valutare le acquisizioni con il solo limite di dar conto, attraverso la motivazione, dell'iter logico seguito.

La S. C. nel ribadire i concetti già espressi nella richiamata pronuncia 13008/98 ha ripudiato ogni forma di interpretazione restrittiva, affermando in primo luogo che l'art. 192 c.p.p. non solo *"ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante".*

Appare chiaro, pertanto, che il disposto di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. ha, anzitutto, rivalutato la chiamata in (cor)reità elevandola al ruolo di "elemento di prova", così eliminando tutti i dubbi sulla sua utilizzabilità avanzati in passato da coloro che, addirittura, l'avevano ritenuta una mera *notitia criminis*.

Essa, quindi, *"può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un canto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la stessa consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo*

*il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata'*  
(Cosi' Cass. sez. 6<sup>^</sup> 17/10/90).

Può dunque affermarsi che il codice di rito disegna una prova complessa, costituita dalla necessaria presenza di più elementi eterogenei (le dichiarazioni e gli altri elementi probatori) con la conseguenza che, alla chiamata di (cor)reo va riconosciuta, a pieno titolo, la natura di prova rappresentativa, seppur caratterizzata da una parzialità contenutistica che richiede l'intervento di un riscontro convalidante. Posto, allora, che per consolidato orientamento della S.C. le dichiarazioni di correo assurgono al rango di vera e propria prova e non già di mero indizio, purchè le stesse risultino integrate da altri convergenti elementi di prova (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 5<sup>^</sup> n. 9001 del 10.8.2000), occorre in questa sede ricordare, in ossequio alla c.d. "teoria tripartita" che la completa valutazione della chiamata in (cor)reità non potrà, anzitutto, prescindere dalla credibilità soggettiva del dichiarante rispetto al fatto da lui descritto come commesso insieme all'accusato, ovvero soltanto da quest'ultimo insieme a vari soggetti.

Tale valutazione va effettuata secondo parametri che tengano conto della personalità e delle condizioni sia socio-economiche che familiari del soggetto, del suo passato, dei suoi rapporti con i chiamati in correità nonché di quegli altri elementi che possono costituire la genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e alla accusa dei coautori e dei complici (vedi in tal senso Cass. Sez. Un. 22.2.1993 n. 1653).

In secondo luogo – e proprio in applicazione di quei principi enunciati dalla ricordata Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1<sup>^</sup> n. 13008 cit.) – il Giudice dovrà verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di altri criteri, anch'essi elaborati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio e che tengano conto della precisione del racconto, della sua spontaneità e costanza, della reiterazione senza contraddizioni, della logicità, della precisione e della molteplicità di contenuti descrittivi, suscettibili a loro volta di essere smentiti, se non veritieri, dalle indagini svolte a riscontro.

Proprio per tale ragione, le dichiarazioni del chiamante devono essere sottoposte ad un attento vaglio che ricerchi convergenti elementi di riscontro, espressamente richiamati dall'art. 192 c.p.p., il quale richiede che la chiamata di correo sia integrata da elementi esterni idonei a confermarne l'attendibilità: da fatti storici, cioè, che, se



anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi.

In altri termini, il tenore dell'art. 192 comma 3 c.p.p. indica due sostanziali momenti di valutazione della chiamata in (cor)reità: un primo momento, in cui si valuterà l'attendibilità delle dichiarazioni del c.d. "collaborante" e un successivo momento in cui, avvalendosi di "*altri elementi di prova*" (i c.d. riscontri), l'attendibilità di tali dichiarazioni potrà trovare conferma, raggiungendo, così, la chiamata il grado di prova (piena).

Si tratta, peraltro, di differenti criteri di valutazione della prova che debbono coesistere affinché la chiamata in correità (da sempre circondata da inevitabili diffidenze, anche in ragione delle qualità morali del chiamante, di possibili suoi persistenti legami con il mondo criminale e del fatto che si tratta pur sempre di soggetto non giuridicamente obbligato a dire la verità) assurga a quel livello di prova che la norma di diritto positivo – pur tra le cennate riserve – le attribuisce (sul punto relativo alla coesistenza dei tre criteri della attendibilità soggettiva del dichiarante; della attendibilità intrinseca e dell'esistenza di riscontri esterni da valutare congiuntamente alla chiamata in correità v. da ultimo, Cass. Sez. 4<sup>a</sup> 10.12.2004 n. 5821; Cass. Sez. 5<sup>a</sup> n. 4888 del 20.4.2000).

Il primo compito affidato al Giudice nel caso di chiamate di correo è quello di sottoporre a penetrante vaglio la c.d. "*attendibilità soggettiva*" del dichiarante (primo dei vari parametri di valutazione cui deve essere informato l'operato del Giudice) del chiamante in correità. Al riguardo deve ricordarsi che nessuna incidenza negativa sulla credibilità del dichiarante può derivare dal fatto che egli sia un collaboratore di Giustizia (fatto, questo, che di solito è un dato costante nelle chiamate in correità) e che abbia già (ovvero aspiri all'ottenimento di) determinati benefici premiali; né può incidere il fatto che il chiamante che versi in tale "*status*" si sia reso responsabile di gravissimi reati, posto che neanche le qualità morali del chiamante, quando lo stesso non abbia dato *aliunde* manifesti segni di ravvedimento morale o abbia attuato una revisione critica della propria coscienza e del proprio sistema di vita sotto il profilo etico-sociale, possono condizionare la veridicità delle dichiarazioni.

Ben altri, infatti, sono i parametri da seguire per valutare, con un scrupolo ed una cautela ben maggiori, la consistenza e attendibilità delle suddette dichiarazioni, quali, appunto, l'assenza di sentimenti di vendetta, il disinteresse, l'immediatezza, l'univocità, etc. (in tal senso, Cass. Se. 6<sup>a</sup> n. 7322 del 25.7.1997).

Incidenza negativa, in questo caso, potrebbe assumere il desiderio di protagonismo; l'inclinazione ad assecondare gli organi investigativi; l'intento di coprire determinati congiunti o amici, trattandosi di connotati che esaltano il c.d. "interesse" alla dichiarazione. (in tal senso Cass. Sez. 2<sup>a</sup> n. 36 del 20.3.1997), mentre nella ipotesi della c.d. "progressività" delle accuse nei riguardi del medesimo chiamato, che diviene via via destinatario di nuove e più dettagliate rivelazioni, il vaglio di attendibilità deve essere ancor più incisivo (Cass. Sez. 1<sup>a</sup> n. 6954 del 17.3.1997).

Peraltro, proprio nell'ipotesi del chiamante in correità che abbia lo *status* di collaboratore di giustizia, va sottolineato quel particolare obbligo per lo stesso di dire la verità in virtù del rapporto contrattuale che egli ha stipulato con lo Stato e che gli impone di deporre su tutti i reati che siano a conoscenza del collaborante, indicandone i responsabili" (Corte di Assise di Catania, 12/05/95, SANTAPAOLA), o fornendo (subito) tutte le informazioni in suo possesso, utili ad identificarli.

Costituiscono, poi, indici particolarmente probanti di attendibilità il confessato coinvolgimento personale del chiamante – che in questo caso ricopre allo stesso tempo il ruolo di accusante e confidente – nel medesimo fatto narrato: a maggior ragione, se si tratta di reati dei quali non era neppure sospettato; ma, più in generale, quando narri di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, ed il racconto sia ricco di dettagli che sono stati riscontrati nel corso delle indagini e che potevano essere noti solo a chi avesse preso parte ai fatti rievocati, o comunque ne avesse avuto percezione diretta. (In tal senso, Cass. Sez. VI 19.1.1996, n. 661).

Quanto ai criteri di verifica dell'attendibilità intrinseca, come elaborati dalla giurisprudenza (logicità, articolazione, univocità, verosimiglianza, ripetuta conferma delle dichiarazioni, disinteresse, genuinità, etc.), essi debbono considerarsi nella loro reale attitudine ad incidere sul giudizio complessivo della valenza della chiamata di correo e sempre nell'ambito ed in funzione di quella che è la necessaria valutazione unitaria della prova.

Nettamente distinti dal profilo inerente l'attendibilità soggettiva, essi si collocano, per così dire, su un piano parallelo [nel senso che anche essi attengono alla sfera soggettiva del chiamante in (cor)reità] concernente l'essenza stessa della chiamata. Non può farsi a meno di considerare come molte volte gli indici in questione finiscano per alimentare percezioni intuitive piuttosto che analisi razionali e possano, alla fine, avere, di per sé soli, una scarsa idoneità a distinguere la verità dal mendacio (fatto, osserva incidentalmente la Corte, ricorrente nel presente processo).

Si pensi all'assoluta mancanza di interesse a fronte dell'esistenza del programma di protezione e assistenza e di altri benefici di legge che stimolano la collaborazione, ovvero al fatto che i motivi di inimicizia o rancore non sono necessariamente incompatibili con il rivelare la verità.

Ed ancora si consideri che la puntualità, la reiterazione uniforme, la coerenza interna, la costanza, l'articolazione e la spontaneità delle dichiarazioni non sempre possono risultare decisivi, dato che essi non escludono di certo che il racconto possa esser frutto di un abile artificio ed esser stato ben assimilato a fini calunniatori; mentre, entro certi limiti, l'imprecisione, la contraddizione non macroscopica, le divergenze tra versioni successive e l'incoerenza possono trovare giustificazione in momentanei offuscamenti della memoria, nell'emotività o nella incapacità, anche per ragioni culturali, di porgere una ricostruzione dei fatti i cui collegamenti logici risultino subito ben delineati.

Ecco perché la presenza contemporanea di tutti gli indici non è certamente elemento sufficiente a fondare un giudizio di attendibilità e, di converso, il rinvenimento di alcuni parametri negativi, non può di per sé solo condurre ad un giudizio di falsità e perciò di inutilizzabilità delle accuse del propalante.

Altro compito indefettibile del Giudice è quello di vagliare adeguatamente la portata probatoria dei riscontri oggettivi, cioè di elementi, certi nella loro esistenza, che comunque portino ad escludere diverse conclusioni ed anzi conducano nella medesima direzione delle affermazioni del chiamante, così ulteriormente avvalorandone la credibilità (attendibilità estrinseca).

Ed a tal proposito giova ribadire che, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale elemento di riscontro non deve necessariamente costituire una prova ulteriore e distinta della colpevolezza del chiamato, in modo da

rendere sostanzialmente ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice.

Piuttosto, il riscontro deve consistere in qualsiasi dato certo che, pur senza possedere la medesima attitudine dimostrativa della prova del fatto da verificare, sia tuttavia in grado di offrire ulteriori, obiettive e valide garanzie in ordine all'attendibilità di chi lo ha riferito.

La necessità che ognuno dei fatti riferiti e la partecipazione ad essi di ognuna delle persone accusate, risultino adeguatamente confermati in linea con i parametri appena menzionati, comporta che la verifica in questione non possa essere generalizzata.

I riscontri esterni, peraltro, secondo la costante giurisprudenza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, non tollerandosi alcuna aprioristica limitazione o censura e si possono rinvenire in qualsiasi elemento certo ed idoneo ad offrire serie garanzie circa l'attendibilità del chiamante, sia di tipo c.d. "rappresentativo" che di tipo "logico", non dovendo essi consistere in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato né concernere l'intero "*thema probandum*", dovendo, piuttosto, prestarsi esclusivamente a confermare "*ab extrinseco*" l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 4<sup>^</sup> n. 6343 del 30.5.1998; Cass. Sez. 6<sup>^</sup> n. 4108 del 19.4.1996; Cass. Sez. 4<sup>^</sup> n. 3501 del 5.4.1996).

Perché, tuttavia, detti riscontri assurgano a conferma del dato costituito dalla dichiarazione, occorre che essi si pongano come "*riscontri individualizzanti*" riferibili, cioè, a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto che gli viene addebitato (Cass. Sez. 6<sup>^</sup> n. 7240 del 17.6.1998).

Non vi è dubbio, inoltre, che tra le altre prove orali che possono costituire riscontro alla chiamata in correità debbono essere inserite anche le dichiarazioni, eventualmente pure accusatorie, di altri coimputati nello stesso reato o di imputati in procedimenti connessi, dichiarazioni che, se coincidenti in ordine alla commissione del reato, ben possono dimostrare l'attribuibilità di questo ad un determinato soggetto.

Particolare idoneità convalidante potrà dunque essere riconosciuta alle pluralità di chiamate in correità tra loro convergenti (le c.d. "*chiamate incrociate*"), a condizione che ognuna di esse sia fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia

nel reciproco incrocio con le altre, in modo da escludere che le rispettive dichiarazioni possano essere state concertate o promanino da una stessa fonte di affermazione.

Partendo dalla considerazione che il requisito della convergenza non significa piena sovrapposibilità delle varie chiamate ma concordanza dei nuclei essenziali delle varie dichiarazioni (in questo senso, Cass. Sez. 5<sup>^</sup> n. 9001 cit.), oltre alla convergenza intesa nei termini sopra specificati e nel suo significato "sostanziale", le chiamate debbono essere connotate dagli indispensabili caratteri della indipendenza (o autonomia), della contestualità e della specificità (nel senso che le singole dichiarazioni, seppur non sovrapposibili, debbono confluire su fatti che riguardano sia la persona dell'accusato che le imputazioni allo stesso attribuibili o comunque afferiscano al contesto dei fatti oggetto di giudizio) (vds. da ultimo, Cass. Sez. 2<sup>^</sup> 4.3.2008 n. 13473; Cass. Sez. 5<sup>^</sup> 15.6.2000 n. 9001).

Sul punto, la S.C. ha, anzi, ribadito il principio ancor più rigoroso secondo il quale, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo (ed una volta acclarata l'intrinseca attendibilità delle rispettive dichiarazioni), non è necessario che questa sia convalidata da ulteriori elementi esterni giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. Sez. I n. 80 del 30.1.92; Cass. Sez. 2<sup>^</sup> 13473/08 e giurisprudenza ivi richiamata).

Quanto, poi, all'esame dei riscontri esterni, da effettuarsi dopo la verifica positiva della attendibilità soggettiva ed intrinseca del chiamante, va osservato, in linea preliminare, che in difetto dei detti elementi esteriori, l'esito positivo della attendibilità soggettiva ed intrinseca non sarebbe, comunque, idoneo a fondare un giudizio certo e definitivo di attendibilità.

D'altra parte, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza, cioè la sua credibilità, non si può pervenire *omisso medio* all'esame dei riscontri esterni, occorrendo, ineludibilmente – pena l'inevitabile indebolimento della valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192 c. 3 c.p.p. – che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. (in tal senso, Cass. Sez. 5<sup>^</sup> n. 5028 dell'1.10.1998; Cass. Sez. 6<sup>^</sup> n. 7627 del 30.7.1996).

Tra i due piani di valutazione – verifica dell'attendibilità intrinseca e vaglio dei riscontri esterni – intercorre un nesso di priorità logica e non di subordinazione,

giacché il ricorso alla seconda non è rigidamente condizionato all'esito (positivo) della prima.

E' vero, piuttosto, che entrambe vanno operate in modo da bilanciare tra loro le diverse componenti valutative per giungere ad un giudizio di sintesi mirato all'accertamento della verità dei fatti e della fondatezza (o meno) dell'accusa, attraverso una valutazione unitaria di tutti gli elementi di prova.

I due diversi momenti cui si è fatto cenno, necessariamente correlati tra loro, si considerano quindi in posizione di reciproco bilanciamento, nel senso che la valutazione operata nel primo momento (quello attinente alla valutazione sull'attendibilità generico-complessiva del dichiarante e delle sue dichiarazioni viste *ab intrinseco*) refluisce inevitabilmente su quella operata nel momento successivo (quello, cioè, dell'esame dell'idoneità del riscontro specifico a far assurgere al grado di prova piena la chiamata di correo), con l'ulteriore rilievo che, tanto più risulterà attendibile (sulla scorta di una valutazione degli elementi di riscontro intrinseci o estrinseco-generici) la fonte propalatoria, tanto meno rigoroso sarà l'impegno dimostrativo richiesto e tanto meno elevato il grado significativo dell'elemento indiziario individualizzante necessario per suffragare l'attendibilità delle accuse mosse ai singoli imputati (cfr. n tal senso Cass. Sez. 1<sup>^</sup> nr. 80/1992 citata).

In tale prospettiva, un esito incerto o contraddittorio dell'esame relativo all'attendibilità intrinseca non implica ex sé un'aprioristica efficacia preclusiva del confronto con ulteriori elementi, proprio perché il contestuale apprezzamento dell'attendibilità estrinseca potrebbe evidenziare elementi di conferma in grado di bilanciare il non felice esito del primo approccio. (Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, n. 80 del 30.1.92, cit.).

Quanto al numero dei riscontri, l'espressione "*altri elementi di prova*" contenuta nell'art. 192 c. 3 c.p.p. non va intesa nel senso che occorre la presenza di una effettiva pluralità di riscontri, ben potendo il giudice formare il suo libero convincimento anche su di un solo elemento di prova che valga a corroborare adeguatamente la chiamata di correo.

Il termine "*altri*" sta, infatti, a significare ulteriori e diversi, intendendosi solo che l'elemento confermativo deve desumersi da un dato processuale esterno alla chiamata, il quale, senza necessariamente investire in modo diretto il *thema*

*probandum*, valga tuttavia a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata già verificata nella sua affidabilità intrinseca.

Conclusivamente, affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192, c. 3 c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro esterno: deve rinvenirsi cioè un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, fattuale o dichiarativo, ma comunque distinto e autonomo rispetto alla dichiarazione da riscontrare, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato.

Con riferimento alla idoneità dei riscontri a completare l'attendibilità della chiamata in correità, essi debbono poi essere caratterizzati dai requisiti della certezza (senso che deve trattarsi di un elemento – esterno – sicuro quanto al suo accadimento), univocità (nel senso che deve essere univocamente interpretabile come conferma dell'accusa e dunque non ambiguo) e specificità (nel senso della inerenza a fatti e circostanze anche marginali, ma comunque significativi rispetto al contenuto delle dichiarazioni e all'oggetto dell'accusa da riscontrare).

Deve poi trattarsi – come accennato – non già di riscontri generalizzati, ancorché effettivi, ma "*individualizzanti*": ulteriore corollario di tale principio, la caratteristica della scindibilità o frazionabilità della chiamata di correo, quando più siano le accuse o i destinatari della singola propalazione accusatoria.

Tale principio va inteso nel senso che il Giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e nel contempo disattenderla per altra parte purchè non esista una interferenza fattuale tra la parte del racconto ritenuta attendibile e quella ritenuta falsa (Cass. Sez. 1<sup>a</sup> n. 468 del 19.1.2001; Cass. Sez. 6<sup>a</sup> n. 7900 del 6.7.1998), ferma restando la valutazione complessiva della dichiarazione incriminante che non implica – nella ipotesi della valutazione frazionata – la necessaria attendibilità dell'intero racconto (Cass. Sez. 1<sup>a</sup> n. 4495 del 15.5.1997).

Peraltro, il principio di scindibilità della chiamata di correo e la conseguente necessità di verifica non solo della credibilità generale del dichiarante ma anche di ciascuna delle sue dichiarazioni costituiscono canoni di valutazione "ambivalenti" (sia in senso favorevole all'accusato che in senso favorevole all'accusa).

Più esattamente, i riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto.

La chiamata in correità, come è noto, oltre che "diretta" (per notizie apprese direttamente dal dichiarante) può anche consistere in dichiarazioni c.d. "de relato" in quanto aventi per oggetto notizie apprese da terze persone: logico, allora, pretendere un controllo ancor più rigoroso sia con riferimento alla attendibilità intrinseca, sia con riferimento a quella estrinseca (Cass. Sez. 5<sup>a</sup> n. 4144 del 17.12.1996).

Il che, ovviamente, non vuol dire che il riscontro, in tale ipotesi, debba già integrare la prova della responsabilità, e, cioè, debba essere tale da far ritenere autonomamente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Cass. pen. sez. I 7.4.92, n. 4153).

Nondimeno, l'affidabilità dell'accusa, in tal caso, deve essere valutata non solo con riferimento all'autore della dichiarazione "de relato", ma anche in relazione alla sua fonte di cognizione, che sia anche la fonte originaria della propalazione accusatoria; e che spesso resta estranea al processo, con inevitabili refluenze sull'efficacia probatoria della stessa chiamata "de relato". L'autore della chiamata non è infatti lo stesso dichiarante, che al reato oggetto della chiamata non ha partecipato, bensì colui che gli ha riferito il fatto.

Ne consegue una valenza tipicamente indiziaria della chiamata indiretta in quanto non direttamente rappresentativa del fatto da provare, con la ulteriore necessità di verificare elementi di riscontro specifici e la loro concordanza con elementi oggettivi afferenti al fatto da provare tale da rendere quanto meno probabile la colpevolezza del chiamato).

Nell'ambito di tale differente procedura di verifica il confronto con le dichiarazioni del teste di riferimento è solo un modo, ma non l'unico, e neppure quello esaustivo, ai fini del controllo della veridicità del contenuto della chiamata *de relato*.

Prova ne sia che lo stesso legislatore all'art. 195 c.p.p., nel disciplinare l'utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato*, ha imposto l'audizione del teste di riferimento solamente quando una delle parti ne abbia fatto richiesta, lasciando per il resto al libero apprezzamento del giudice ogni valutazione in ordine alle modalità della verifica.

Nel vagliare poi tale fonte, con riferimento all'accusa di partecipazione ad un'associazione criminale o ai delitti ascrivibili a detta associazione, assume un

particolare rilievo la circostanza che la persona indicata dal chiamante "de relato" come fonte di conoscenza dei fatti oggetto della propalazione accusatoria non solo appartenga a sua volta allo stesso sodalizio criminoso cui è riferibile il reato in oggetto; ma rivesta in esso una posizione di spicco, che ne comporti una sicura conoscenza delle azioni criminose intraprese dal gruppo e delle persone che vi partecipano (Cass. Sez. 5<sup>a</sup> n. 5121 del 24.11.1998).

La chiamata *de relato*, peraltro, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, ben può essere riscontrata da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall'art. 192 c.p.p., e ciò anche quando l'altra chiamata sia parimenti "de relato", sempre che ovviamente sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento ( cfr., fra le altre, Cass. pen. sez. I, 5.2.93, n. 499, Contrada).

L'attenzione, infatti, va, ancora una volta, concentrata sulla efficacia dimostrativa delle chiamate anche *de relato*, sulla loro valorizzabilità all'interno del complessivo ed unitario quadro probatorio, piuttosto che su quei formali automatismi concettuali, su quei ragionamenti per tipi di prova generali e astratti che, ad esempio, hanno portato ad affermare che una chiamata in reità vale meno di una chiamata in correità ed una chiamata *de relato*, non verificata dal confronto con la fonte primaria, non è neppure qualificabile come indizio.

E' chiaro, invero, che in un sistema imperniato intorno al principio del libero convincimento del giudice, deve distinguersi la struttura della prova dalla sua efficacia, che va sempre valutata in concreto, nella sua dinamica operatività e all'interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo: *"Dove il convincimento del giudice è libero, non vi può essere una prefissione normativa (ed anche soltanto concettuale) dell'efficacia della prova: vi può e vi deve essere invece una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e verifica dei mezzi di prova"* (Cass. n. 80/92).

Sempre in tema di chiamate in (cor)reità "de relato" va ricordato che i riscontri individualizzanti possono anche essere costituiti dall'incrociarsi di più chiamate tra loro convergenti aventi medesima natura (cioè anch'esse indirette) a condizione che anche queste siano sottoposte a rigoroso vaglio critico in modo da consentire di ricollegare l'imputato al fatto contestatogli (in tal senso, Cass. Sez. 1<sup>a</sup> 21.11.2006 n. 1560).

In ogni caso, nella ipotesi di pluralità di chiamate in correttezza tra loro convergenti, la valutazione deve essere compiuta caso per caso "con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse", operazione che, una volta ultimata consente di affermare l'autosufficienza di ciascuna delle dichiarazioni soggette ad esame ovvero la necessità di ricerca di ulteriori elementi confermativi esterni.

L'importante conseguenza che se ne trae da tale regola interpretativa è l'insufficienza ex sé di una sommatoria di plurime chiamate de relato ai fini della prova della colpevolezza, occorrendo proprio in questa specifica ipotesi la disamina degli altri dati probatori ovvero dei riscontri individualizzanti, assolutamente insostituibile in caso di accuse di tipo "indiretto" (Cass. Sez. 1<sup>a</sup> 25.10.2001 n. 43928).

Altro principio guida dettato dai giudici di legittimità in tema di valutazione della chiamata in correttezza (del quale è necessario far cenno viste le critiche mosse dal P.M. appellante sul modus procedendi del Tribunale su tale punto) è quello della sua frazionabilità, che vuol dire circoscrivere la *"limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusioni di reciproche inferenze totalizzanti"* (Cass. sez. I n. 80/92 cit.).

Di recente la giurisprudenza di legittimità ha provveduto ad una delimitazione delle condizioni cui è subordinata la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correttezza, precisando che essa *"in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate"*, e che una simile inferenza *"si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra"* (Cass. Sez. I sent. n. 468 del 2001, ric. Orofino ed altri).

E' chiaro, comunque, che *"il principio della scindibilità delle dichiarazioni e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazioni che operano sia in senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, onde è che se*

*l'esistenza di riscontri relativi ad un reato ed al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione ed un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulta confortata aliunde (Cass. n.10497/96, Arena; nello stesso senso fra le altre Cass. Sez. VI n. 200905/94, Aveta; Sez. VI n. 208897/97 Dominante; Sez. I n. 4495/97 Di Corrado).*

A tutti questi principi e a tutti quelli enunciati con le pronunzie di legittimità sopra richiamate, la Corte si adeguerà dunque nel procedere alla valutazione delle chiamate di correo, ritenendo che essi rappresentano il quadro d'insieme nel quale l'art. 192 c.p.p. trova la sua più corretta interpretazione.

A questo punto appare utile ad avviso della Corte soffermarsi su alcuni aspetti di criticità evidenziati dal P.M. appellante che, partendo da una considerazione di fondo secondo la quale l'intero tessuto argomentativo del Tribunale sarebbe caratterizzato da un pregiudizio valutativo teso da un canto a screditare le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, relegate al rango di mero chiaccericcio e, dall'altro, ad enfatizzare e/o esaltare le capacità operative dell'imputato nell'ambito delle indagini contro la malavita organizzata di stampo mafioso, ha parlato, anzitutto, di stravolgimento da parte del Tribunale delle regole interpretative sulla valutazione delle prove rappresentate dalle plurime dichiarazioni convergenti di numerosissimi collaboratori di giustizia. Ma la critica del P.M. non si è fermata a questo, proseguendo nel contestare il ricorso da parte del Tribunale alla rivalutazione della c.d. "teoria bipartita" (ormai universalmente ripudiata dalla giurisprudenza di legittimità - e non solo - che ha sposato da tempo l'opposta teoria "tripartita") effettuata per di più con una "originalissima interpretazione".

Ed ancora gli strali del P.M. si sono appuntati anche contro una supposta valutazione [da parte del primo Giudice] parcellizzata ed atomistica delle varie dichiarazioni, riguardate ex sé (come d'obbligo, osserva incidentalmente la Corte) e senza alcun aggancio alla pur affermata credibilità soggettiva dei vari dichiaranti come attestata nei numerosissimi processi nei quali costoro erano stati sentiti.

Nei propri motivi di appello il P.M. ha fatto richiamo a quei principi in tema di valenza probatoria delle chiamate indirette; di necessità di una valutazione unitaria e globale delle varie fonti di prova; di specifica valenza della attendibilità soggettiva dei dichiaranti che il Tribunale avrebbe o ignorato o comunque sottovalutato.

Ad avviso della Corte nessuna di tali prospettazioni appare condivisibile, non solo perché da parte del Tribunale – nella parte introduttiva della sentenza impugnata – è stato fatto preciso richiamo a quei criteri di valutazione in tema di chiamata di cor(reo) evocati dal P.M. e coerente applicazione di essi nell'analisi delle varie dichiarazioni, ma soprattutto perché la valenza di tali dichiarazioni è stata direttamente comparata – ed in modo nient'affatto parcellizzato come pretenderebbe il P.M. appellante – alle singole condotte attribuite dai vari collaboranti al CANALE nell'arco di quasi un ventennio, tanto da indurre il Tribunale a selezionare nella massa delle notizie fornite dai collaboranti e delle condotte riferibili al CANALE soltanto alcuni episodi, peraltro di assai dubbio significato, soprattutto dal punto di vista penale.

L'errore di fondo in cui sembra essere incorso il P.M. è quello di aver voluto a tutto costi far coincidere una valutazione morale del personaggio CANALE, a suo dire marcatamente negativa, con la valutazione di tipo penalistico, nel senso di una disponibilità da parte del CANALE in favore dell'associazione da valutare alla stregua della norma positiva incriminatrice e di una sua spiccata e costante tendenza alla corruzione eretta quasi a sistema di vita.

Si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione come l'esame approfondito delle varie condotte (ma anche delle dichiarazioni di reità) anche alla luce delle nuove considerazioni svolte dal P.M. appellante nel proprio atto di appello, conduca al medesimo risultato cui è pervenuto il Tribunale, in termini assolutamente rassicuranti.

Un'altra importante questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda – come già anticipato – l'esatta qualificazione giuridica dei fatti contenuti nei capi A) e B) della imputazione mossa al CANALE: ciò in quanto nelle proprie conclusioni il P.G. requirente ha richiesto l'affermazione di colpevolezza del CANALE a titolo di partecipazione piena – e non esterna come originariamente contestato – all'associazione mafiosa.

Che si tratti di un esame preliminare appare evidente indipendentemente dalla soluzione che verrà adottata, occorrendo, prima ancora di valutare in concreto la rilevanza penale dei comportamenti addebitati al CANALE, verificare se essi possano configurare, in astratto, il reato oggetto della originaria contestazione ovvero la più grave figura di partecipazione propria all'associazione di stampo mafioso.

Si tratta – è bene precisarlo sin d'ora – di una vicenda giudiziaria estremamente complessa che vede, tra gli altri, il CANALE additato quale protagonista di una serie innumerevole di episodi inclusi nella contestazione, letti dalle opposte parti processuali secondo ottiche diametralmente opposte.

Il punto da cui prendere le mosse è, naturalmente, il corretto inquadramento sistematico della figura – di derivazione giurisprudenziale – del concorso esterno nell'associazione mafiosa e la sua collocazione rispetto alla fattispecie incriminatrice codicistica così come delineata dall'art. 416 bis c.p.

Tale operazione appare indispensabile, posto che il P.M. appellante ha inteso qualificare in concreto le singole condotte contestate al CANALE, prese in esame dal Tribunale e ritenute, quasi tutte, penalmente rilevanti, facendole rientrare nel paradigma della partecipazione interna all'associazione mafiosa attraverso una operazione interpretativa esattamente inversa a quella effettuata dal Tribunale che, comunque, ha escluso che tali condotte potessero integrare la forma meno grave di partecipazione alla detta associazione così come originariamente contestata.

Si è detto dianzi della derivazione giurisprudenziale della figura in esame, frutto di una serie sempre più cospicua di casi giudiziari sottoposti al vaglio giurisdizionale, tra loro legati dalla carenza dell'elemento rappresentato dalla partecipazione all'associazione mafiosa nel suo significato tradizionale e contraddistinti, poi, da singole condotte sotto forma di contributo, talvolta occasionale, talaltra più continua, ma nell'ambito di un ristretto arco temporale, apportato da soggetti non organicamente inseriti nell'associazione criminale.

La mancanza di uno schema legale preconstituito e la sua progressiva enucleazione in via autonoma sulla base dell'analisi dei singoli casi sottoposti ad esame hanno costituito, in un certo senso, il limite alla ammissibilità o meno di tale nuova figura delittuosa, sempre più spesso al centro di orientamenti giurisprudenziali anche di segno opposto e comunque mutevoli nell'arco di poco più di un decennio.

Può affermarsi che i criteri guida elaborati sulla base della "storica" sentenza "*Demitry*", pronunciata in data 5 ottobre 1994 dalle SS.UU. della Corte Suprema, sono oggi sostanzialmente attuali, tranne che per alcuni specifici profili dei quali si dirà a breve, apparendo ormai definitivamente tramontata la opposta tesi "negazionista" espressa dalla sentenza "*Villecco*" pronunciata il 23.1.2001 (Sezione 6^).

Secondo le indicazioni provenienti dalla sentenza del 5 ottobre 1994, i tratti essenziali di questa nuova figura, contrapposta alla tradizionale figura di matrice codicistica del partecipe "pieno" all'associazione (individuabile sia per la sua organica appartenenza ad essa che per la consapevole condivisione degli scopi e per la altrettanto consapevole adesione al programma associativo) sono rappresentati, per un verso, dalla mancanza da parte del c.d. "extraneus" di un inserimento organico nelle file dell'associazione e, per altro verso, dalla carenza della specifica volontà di far parte dell'associazione.

Scartata la tesi intermedia dell'ammissibilità di un concorso eventuale esterno soltanto sotto il profilo "morale", la sentenza *Demitry* privilegia l'aspetto della permanenza del vincolo associativo rispetto alla partecipazione del singolo, elidendo quell'opinione che escludeva la contemporaneità di due figure delittuose (una tipica e l'altra atipica) ritenute, invece, esattamente sovrapponibili ed affermando, in ultima analisi, che mentre il partecipe è colui senza il cui apporto assiduo l'associazione non riuscirebbe a raggiungere convenientemente i propri scopi, il concorrente materiale esterno è colui che, pur non intendendo entrare a far parte dell'associazione, costituisce un soggetto di riferimento rispetto a quest'ultima che gli si rivolge per colmare *"temporanei vuoti in un determinato ruolo o in un momento di patologica fibrillazione dell'organismo associativo, ovvero in un momento di emergenza"*.

In definitiva, rispetto al partecipe pieno, il concorrente materiale pone in essere una condotta atipica caratterizzata da una disponibilità circoscritta nel tempo e talvolta di tipo occasionale (attraverso un contributo o intervento isolato) nei confronti dell'associazione (o dei suoi componenti) tale da *"contribuire -tipicamente - alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri"* in modo tale da *"consentire agli altri di continuare a dar vita...alla stabile permanenza del vincolo"*.

Tale orientamento giurisprudenziale, rimasto invariato per un decennio circa, nonostante i vivaci contrasti sul piano dottrinario poggiati di una serie di obiezioni (per la cui esposizione analitica si rinvia a quanto osservato in proposito dal G.U.P.), ha subito una decisiva virata in senso negativo con la menzionata sentenza a sezioni semplici *"Villico"* n. 3299 del 23 gennaio 2001 (Sez. 6<sup>^</sup>), la quale, recependo le indicazioni provenienti dalla dottrina penalistica ed in nome del garantismo e della certezza del diritto, ha finito con il negare spazio alla figura del concorso eventuale materiale nel delitto di associazione mafiosa, testualmente affermando che *"In tema*

*di associazione per delinquere di tipo mafioso ( art. 416 "bis" cod. pen.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 cod. pen. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del "far parte" del sodalizio criminoso".*

La sentenza in parola, dopo essersi posta il problema se il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. integrasse una fattispecie a concorso necessario ovvero "...una fattispecie monosoggettiva caratterizzata da un momento <<statico>> che acquista una proiezione dinamica solo in relazione ai fini", ha ricostruito i due profili dell'elemento oggettivo e soggettivo, ponendone in rilievo i maggiori aspetti di criticità, non ultimi quello legato ad una ritenuta errata (oltre che equivoca sul piano delle conseguenze) distinzione tra condotta atipica e tipica che avrebbe finito con il confinare la c.d. "condotta atipica" del concorrente in una mera ipotesi di agevolazione, e quello della stessa ammissibilità in via generale di una partecipazione con dolo generico in un delitto a dolo specifico, fino ad affermare che o le due ipotesi di concorso (morale e materiale, tenute ben distinte ma in modo irragionevole dalla S.U.) fossero omogenee e dunque sovrapponibili, a dispetto di una *communis opinio* del tutto contraria, ovvero che, stante l'intrinseca diversità, si dimostrerebbe da sé l'inconfigurabilità del concorso esterno, sia morale che materiale.

Ma la tesi restrittiva è durata solo "*l'espace d'un matin*", venendo superata appena due anni dopo da altra, altrettanto nota, sentenza a S.U. del 21 maggio 2003 n. 22327 (c.d. sentenza "*Carnevale*") che detterà, ancora una volta, criteri guida per una migliore e più adeguata definizione, anche sotto il profilo della determinatezza giuridica, del concorso esterno in associazione mafiosa, curando anche di delimitarne i confini non solo rispetto alla storica figura della partecipazione piena all'associazione mafiosa, ma anche rispetto alle similari condotte di tipo agevolativo di cui all'art. 378 c.p. nella sua forma aggravata.

A distanza di alcuni anni l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nella sua nuova veste, appare non solo attuale, ma rispondente pienamente alle esigenze criminali attuali, dando così definitiva conferma della configurabilità del concorso esterno già riconosciuta dalla sentenza "*Demistry*" nel lontano 1994 laddove si afferma significativamente che "*assume la qualità di concorrente "esterno" nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e non*

*essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso della medesima'.*

Ritiene questa Corte di aderire incondizionatamente ai principi elaborati con quest'ultima decisione, anche perché viene definitivamente accantonata la tesi della natura c.d. "monosoggettiva" del delitto di partecipazione in associazione di tipo mafioso e riconosciuto che per l'inserimento di un soggetto all'interno del sodalizio non basta la sua singola volontà adesiva al programma criminoso, ma è necessaria la volontà degli altri associati, anche attraverso il consenso di coloro che li rappresentano, di includere il singolo partecipe.

Senza voler immorare ulteriormente sui vari punti affrontati e risolti dalla nuova sentenza delle Sezioni Unite, basta in questa sede ricordare che viene superata una volta per tutte la (a torto ritenuta) indistinguibilità tra la condotta del partecipe (che rimane tipica e conforme alla c.d. "fattispecie legale") e quella del concorrente eventuale (che si pone come "atipica" ancorché modellata su schemi legali connessi alle singole condotte tipizzate proprie dell'art. 416 bis c.p.) ed il problema di una possibile indeterminatezza della nuova figura delittuosa.

La menzione di quella parte della massima estrapolata dalla sentenza in argomento dà meglio la misura della correttezza di tale impostazione, avendo affermato sul punto la sentenza che *"la tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa dal terzo comma dell'art. 416 bis, deve intendersi che "fa parte" di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento*

*dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice."*

A rendere ancor più distinguibile la condotta del concorrente eventuale rispetto a quella del partecipe pieno contribuisce poi il fatto – ammesso nella sentenza in esame – che la condotta del concorrente debba avere un contenuto minimo rappresentato dal riconoscimento dell'adesione al progetto criminoso, con conseguente incondizionata disponibilità dell'*extraneus* a porre la propria opera in vista della realizzazione degli scopi dell'associazione: in questo caso è ancora più netta la demarcazione tra colui che si inserisce in modo permanente ed organico all'interno di una organizzazione, condividendone vita e obiettivi, e colui che, pur non entrando a farne parte, apporta dall'esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo rafforzamento.

Corollario di tale principio è che la condotta del concorrente deve necessariamente tradursi in un'attività concreta e immediatamente produttiva di effetti sulla vita dell'associazione, seppure circoscritta e determinata nel tempo (altrimenti ragionando, una reiterazione frequente si tradurrebbe in un inserimento).

Laddove, invece, si delinei una condotta contraddistinta da stabilità e reciproco riconoscimento di appartenenza, produttiva di effetti all'interno dell'organizzazione criminale, si potrà parlare di partecipe pieno, anche quando venisse manifestata da parte del singolo la propria concreta disponibilità in qualsiasi momento, ma in modo incondizionato a porre la propria opera al fine del raggiungimento degli scopi "sociali".

E' innegabile infatti che solo una disponibilità costante e incondizionata inciderà sulla struttura dell'associazione rafforzandola e che si pone in pericolo l'interesse dell'ordine pubblico tutelato dalla norma, mentre una tale risultato può essere realizzato dal concorrente esterno esclusivamente con un intervento attivo specifico realmente concreto e comunque così rilevante da incidere con atti isolati sull'esistenza della consorte.

Una ulteriore connotazione della sentenza "*Carnevale*" è costituita, per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato in esame, dalla riaffermazione della differenza tra le due forme di dolo proprie del concorrente esterno e del partecipe, sul solco della interpretazione data dalla sentenza "*Demitry*" ma con una specificazione ulteriore che refluisce non poco nella qualificazione giuridica dei fatti

attribuiti all'odierno appellante.

Superando l'affermazione contenuta in tale pronuncia, secondo la quale non è richiesto che il concorrente abbia anche la volontà *"di realizzare i fini dell'associazione"*, bastando invece che egli abbia la consapevolezza che altri vi facciano parte e che agiscano con la volontà di perseguirne i fini, la sentenza "Carnevale" ribadisce la c.d. "teoria monistica" del concorso di persone accolta dal codice penale, affermando poi che la condotta del concorrente ex art. 110 c.p. è sempre finalisticamente orientata verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa.

Anche qui – per l'importanza concreta che, ai fini del presente processo, assume tale affermazione – è il caso di menzionare quella parte della massima estrapolata dalla sentenza nella quale si riconosce che non può ipotizzarsi la figura di un concorrente eventuale *"nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma (criminoso n.d.r.)"*, dovendosi invece esigere che il concorrente esterno è tale quando, ancorchè estraneo all'associazione anche per una sua precisa scelta *"apporti un contributo che "sa" e "vuole" sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.*

La precisazione contenuta in tale decisione assume poi una particolare importanza perché consente di pervenire ad una demarcazione rispetto alle similari condotte agevolative codificate, realizzate da soggetti esterni all'associazione, previste dagli artt. 307, 418, 416 ter, 378 co. II, 378 c.p. e 7 D.L. 152\91.

Altro aspetto fondamentale della sentenza "Carnevale", successivamente ripreso dalle Sezioni Unite nella ancor più recente sentenza del 20 settembre 2005 n. 33748 (c.d. sentenza "Mannino") è costituito dal superamento del concetto rinvenibile nella sentenza "Demitry" di una indispensabile relazione tra azione dell'*extraneus* e condizione patologica (o di fibrillazione) della consorteria, concentrandosi invece l'attenzione sul livello di intensità o di qualità dell'apporto del concorrente esterno.

Grazie a tale ulteriore riflessione si circoscrive l'area della punibilità penale evitando così di incorrere in quella indeterminatezza della condotta che si risolve in una incertezza del diritto ed in una intollerabile violazione delle garanzie, richiedendosi un contributo *"notevole"* e *"apprezzato in proporzione alle dimensioni dell'associazione"*. E comunque – come autorevolmente affermato nella cennata sentenza del 20 settembre 2005, il contributo esterno al mantenimento o conservazione dell'associazione non deve essere soltanto idoneo secondo una

assoluzione prognostica *ex ante*, ma "deve avere inciso effettivamente sulle capacità operative del sodalizio mafioso e ciò deve risultare ad esito di una verifica *ex post* sulla efficacia causale della condotta".

È così, la prima considerazione da fare è che, a tutto voler concedere, si potrebbe parlare di concorso eterno in associazione mafiosa e giammai di partecipazione piena, tenuto conto, peraltro, della indicazione unanime proveniente dai vari collaboranti di una non appartenenza organica del CANALE all'associazione, quanto piuttosto di una disponibilità costante in favore degli associati e dell'associazione stessa da parte dell'imputato.

Ma – come già esposto nella parte introduttiva – anche il giudizio di appello ha permesso di mantenere quel giudizio di insussistenza del fatto pronunciato dal Tribunale: giudizio, peraltro assolutamente in linea con i risultati della meticolosa ed imponente attività istruttoria e coerente anche nell'uso della formula processuale.

Il vero, contrariamente a quanto opinato dal P.M. appellante (v. pag. 29 dell'atto di appello) la formula di assoluzione adoperata dal Tribunale riflette le incertezze e contraddittorietà ravvisate dal Collegio sia all'interno delle varie prove dichiarative che all'interno dei singoli episodi non sempre interpretabili (al pari di alcuni riscontri dovunque possibili) in maniera univoca.

Per tale proposito, è bene precisare che l'integrazione probatoria richiesta dal P.M. appellante e poi sollecitata dal P.G. al suo esordio non è apparsa di valenza e specificità tale da giustificare l'ammissibilità proprio per la constatata assenza di decisività delle nuove prove prospettate dal P.M. anche in rapporto ai singoli fatti che gli intendeva provare.

Ricorrendo riallacciandosi la Corte ai consueti canoni ermeneutici in tema di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. (v. per tutte, Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 2.1.2008 n. 8382; Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 24.9.2007) non può che ribadirsi l'esattezza della decisione assunta da questa Corte nel corso della udienza del 7 febbraio 2008, non risultando nessuna delle prove richieste dal P.M. decisiva.

Ritornando al tema relativo alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato, appare indispensabile verificare se sotto il profilo fattuale le varie condotte ipotizzate sussistano e se il CANALE vi sia stato coinvolto; ed a monte, verificare comunque se tali condotte possano integrare – o meno – la fattispecie contestata.

Anticipando sin d'ora le proprie conclusioni, può in questa sede tranquillamente affermarsi che le doglianze del P.M. risultano infondate, condividendo questa Corte la collocazione sul piano sistematico operata dal Tribunale. sulla base, peraltro, di una puntuale esegesi dei principi ricavabili dalle decisioni giurisprudenziali citate, raffrontata con le singole condotte (anche queste esaminate in modo analitico e correttamente interpretate nei loro reali significati).

Occorre, allora, riepilogare i punti fondamentali dell'appello proposto dal P.M. per meglio comprenderne il senso di alcune importanti proposizioni.

Prima di addentrarsi nell'esame delle varie condotte attribuite dall'organo dell'Accusa al CANALE, appare necessario risolvere altra questione di fondo che sembra caratterizzare in via generale l'appello del P.M.

Ci si intende riferire alla enfattizzazione, da parte del Tribunale, dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'imputato ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Dr. Paolo BORSELLINO (presso il cui ufficio il sottufficiale aveva prestato servizio per un lungo periodo dal 1986 al gennaio 1992 prima del suo trasferimento al reparto Operativo Speciale dei Carabinieri di Palermo), nonché della incondizionata stima e incrollabile fiducia nutrita dal Magistrato (così come da quasi tutti i suoi superiori gerarchici e da altri magistrati con i quali il Ten. CANALE aveva avuto modo di lavorare) verso il suo collaboratore, indicato dalla maggior parte dei collaboratori di giustizia come "il braccio destro" del Dr. BORSELLINO.

A detta del P.M. appellante tale fiducia – seppur comprovata – non varrebbe di certo a screditare le contrarie affermazioni dei collaboratori di giustizia che a vario titolo hanno pesantemente chiamato in causa l'imputato tacciandolo di vicinanza alla associazione mafiosa e di corruttibilità.

Si vedrà in prosieguo come l'aspetto riguardante i rapporti intercorrenti tra il Dr. BORSELLINO e l'imputato, lungi dal costituire uno dei punti qualificati della motivazione, altro non è che un elemento di riscontro seppur generico idoneo ad incrinare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti: elemento, peraltro, che si aggiunge ad altri afferenti le qualità soggettive dell'imputato quali risultano descritte dai numerosissimi testimoni ascoltati nel corso della lunga attività istruttoria e che valgono quale contrappeso rispetto al significato delle plurime chiamate in reità del CANALE.

Secondo la prospettazione accusatoria, tutte le condotte realizzate dal CANALE

sarebbero caratterizzate – per quanto attiene l'aspetto oggettivo – dalla finalità di aiutare l'associazione mafiosa e soprattutto di preservarla, nel tempo e per un lunghissimo periodo, dalle indagini a carico dei suoi componenti di spicco.

Ma anche dal punto di vista soggettivo le varie condotte del CANALE assumerebbero, ad avviso del P.M. appellante un connotato particolare, posto che il contributo, peraltro fornito con l'assoluta consapevolezza del ruolo dei vari sodali all'interno della associazione mafiosa gravitante nel territorio di Partinico, prima, e di Marsala (ed in generale del trapanese), poi, era comunque finalizzato a consentire che i detti esponenti dell'associazione venissero essi stessi protetti dalle indagini a loro carico.

Le considerazioni del P.M. appellante – così come le opposte argomentazioni del Tribunale – hanno quale comune denominatore le varie condotte contestate al CANALE, oggetto di specifica analisi da parte del Tribunale per ciascuna di esse.

Si tratta, allora, di interpretarne la reale portata, evitando comunque di incorrere in quell'equivoco di fondo in cui, come puntualmente osservato dal Tribunale e condiviso da questa Corte, è incorso il P.M. nel corso del giudizio di primo grado (equivoco che sembra, ancora una volta, caratterizzare la linea argomentativa dell'appello).

Come premessa di tipo metodologico la Corte cercherà ove possibile di seguire il medesimo canovaccio adottato dal Tribunale, esaminando, anzitutto, la condotta – ed i relativi commenti – del CANALE nel periodo di sua permanenza a Partinico, quale Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri proveniente dalla Calabria.

Si tratta di un periodo tutto sommato, breve (poco più di quattro anni) e sufficiente, comunque a sollecitare i ricordi dei numerosi collaboratori di giustizia che hanno indicato il sottufficiale come soggetto disponibile verso gli associati mafiosi; avvicicabile; corruttibile.

Ovvio che una valutazione negativa sul conto dell'imputato derivante da quelle rivelazioni, eserciterebbe un peso non indifferente sul periodo successivo nel quale il CANALE – nel frattempo trasferito al Nucleo Operativo dei Carabinieri di Marsala – verrà invece tacciato di essere una sorta di alleato della mafia marsalese (e non solo).

Da qui l'interesse mostrato dal P.M. di enucleare da subito eventuali anomale condotte ascrivibili al CANALE all'inizio del suo servizio in Sicilia quale dato introduttivo per un miglior inquadramento del personaggio CANALE secondo la

propria ottica accusatoria.

Può osservarsi, senza tema di smentite, che l'analisi svolta dal Tribunale in ordine alle varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ascoltati proprio con riguardo al c.d. "periodo partinicense" oltre ad apparire assolutamente accurata, appare soprattutto, improntata a quei canoni ermeneutici indicati dalla S.C. in tema di valutazione delle chiamate in reità, asseritamente e ripetutamente violati, invece, secondo l'impostazione accusatoria del P.M. appellante.

È bene precisare che per nessuno dei detti collaboranti il Tribunale ha formulato giudizi tali da incrinare l'attendibilità soggettiva, limitandosi, invece, ad analizzare i risultati delle varie dichiarazioni, comparandoli tra loro in una visione unitaria (e non scollegata come pretenderebbe il P.M.) e giungendo alla inevitabile conclusione che si trattava o di indicazioni generiche, o ancor peggio, frutto di personali rielaborazioni delle fonti di riferimento (costituite sempre da soggetti di spicco dell'associazione mafiosa) caratterizzate, sovente, da vere e proprie inverosimiglianze o fantasticherie grossolane.

D'altra parte non ritiene la Corte di poter cadere nella tentazione, nella quale non è scivolato il Tribunale, di elaborare un principio quasi matematico di equiparazione della attendibilità soggettiva (elevata e nient'affatto misconosciuta dal Tribunale) con la verità assoluta, in quanto, riannodandosi a quei principi in tema di valutazione delle chiamate in correatà, il superamento positivo del vaglio di attendibilità soggettiva è solo il primo (anche se importante) passo di una operazione interpretativa complessa che implica una analisi ancor più accurata della attendibilità intrinseca e, di seguito, dei riscontri.

Orbene, osserva la Corte che al di là di una generica convergenza sui termini di "disponibilità" ed "avvicinabilità" adoperati da quasi tutti i pentiti sul conto del CANALE, nessuna delle varie dichiarazioni offre spunti per formulare un giudizio di piena attendibilità intrinseca.

Ed è davvero sorprendente l'ostinazione con la quale il P.M. appellante, pretenda di far coincidere l'attendibilità soggettiva con l'attendibilità intrinseca ed addirittura di porre la prima al vertice, dimentico del profondo significato di civiltà contenuto nel nostro codice di rito non solo sul significato dell'art. 192 comma 3 c.p.p., ma anche sul significato dell'art. 530 c.p.p.

È proprio il principio costituzionale di garanzia che impone una verifica rigorosissima

delle varie dichiarazioni che rappresenta, infatti, l'unica vera garanzia contro interpretazioni distorte o fuorvianti.

Ciò detto, ritiene la Corte di dover condividere le valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alle provalazioni del PATTI, del SIINO, del SINACORI e dei fratelli BRUSCA (Giovanni ed Emanuele), senza che il detto giudizio sulla intrinseca inattendibilità di tali dichiarazioni si tramuti in giudizio sulla inattendibilità soggettiva dei dichiaranti.

In concreto, quanto al PATTI, questi ha anzitutto riferito di alcune dicerie – assurgenti a fatto notorio – sul conto del CANALE, già a sua conoscenza e riconfermate nel corso dei colloqui avuti dal collaborante con GERACI Antonio inteso "Nenè" nel carcere dell'isola del l'Asinara intono al 1994.

A ben vedere, partendo dal dato ribadito dal P.M. di una posizione verticistica – nient'affatto subalterna come opinato dal Tribunale – del PATTI all'interno della consorteria mafiosa, appare ben strano che un soggetto del calibro del PATTI, al momento di riferire sulle condotte concrete che avrebbero giustificato quel giudizio negativo sul conto del CANALE in termini di disponibilità verso la cosca partinicense, non sia stato capace di indicare un solo episodio che denotasse vicinanza o contiguità con i criminali e d i mafiosi del posto ove egli prestava servizio.

E se per episodio concreto dovesse intendersi quello relativo al servizio di "staffetta" a più riprese asseritamente svolto dal CANALE per conto dei sofisticatori vinicoli di Partinico, notoriamente intranei all'ambiente mafioso di quella cittadina, non può ancora una volta non convenirsi con il Tribunale sulla sostanziale inverosimiglianza di quella notizia, oltretutto appresa dal PATTI "de relato" e descritta in modo così confusionario da profilarsi subito come frutto di vere e proprie fantasticherie.

Il P.M. appellante ha sottolineato come il PATTI, soggetto notoriamente affidabile per lo spessore del contributo dato all'Autorità Giudiziaria con il proprio pentimento ed anche per la posizione di vertice assunta in seno a "cosa nostra" abbia forse adoperato un linguaggio improprio per descrivere tuttavia una situazione reale: il termine "staffetta" da lui adoperato non potrebbe intendersi se non in senso traslato quale battistrada notevolmente distanziato rispetto ai veicoli condotti dai sofisticatori per trasportare il vino in tutta sicurezza verso le mete prescelte, in modo da superare e/o aggirare i controlli su strada da parte della P.G. operante sul territorio.

Ora, fermo restando il giudizio tranciante dato dal Tribunale sul livello culturale del collaborante (estremamente scarso) che vale certamente ad inquadrare

negativamente la capacità espressiva del PATTI, pur se la sua attendibilità non va di certo misurata a colpi di matita rossa e bleu, non è un caso che anche altro collaboratore più "acculturato" quale SIINO Angelo, ha usato lo stesso termine "staffetta", per descrivere la condotta seguita dal M.llo LOMBARDO (cognato del CANALE) ed in servizio, come il congiunto, nel medesimo territorio e nel medesimo contesto temporale, favoritrice dei trasportatori vinicoli.

E non può non sottolinearsi la discrasia tra la genericità della descrizione da parte del SIINO, sia pure riferita al LOMBARDO, ed il livello di conoscenze elevato che il SIINO avrebbe dovuto avere per avere sposato una delle figlie dell'industriale vinicolo BERTOLINO di Partinico che lo collocava in veste di osservatore privilegiato anche sul versante della sofisticazione vinicola in quell'area geografica.

Ma, a ben vedere, sia le notizie del PATTI che quelle del SIINO (che ha finito per accostare il CANALE al cognato LOMBARDO in tale condotta agevolatrice, oltre a non essere di prima mano – e dunque soggette ad un controllo ancora più accurato – appaiono generiche e si collocano in linea con quella nomea di soggetto "disponibile" che accompagnava agli occhi dei due collaboranti il CANALE in quel periodo.

Nessun altro riscontro è dato cogliere in ordine a questa specifica condotta che, pure, viene indicata dal P.M. appellante come sintomatica del favore accordato dal CANALE ai mafiosi del posto e paradigmatica, tanto da richiamare i contenuti e il senso delle dichiarazioni del PATTI e del SIINO anche nella memoria illustrativa depositata all'udienza del 31 gennaio 2008 (v. pagg. 56-59).

Quanto alla generica "disponibilità" attribuita al CANALE da parte del PATTI, anche in questo caso non possono non richiamarsi le perplessità nutrite dal Tribunale sulle modalità di apprendimento di tali notizie da parte del PATTI e sui suoi rapporti intercorrenti con il GERACI.

Il P.M. nel proprio atto di appello evidenzia l'errore prospettico in cui sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare il ruolo del PATTI, relegandolo a semplice gregario, come tale, indegno di ricevere confidenze da parte di un soggetto del calibro del GERACI (capofamiglia di Partinico detenuto all'Asinara).

E' del resto, il PATTI a volersi accreditare di tanta confidenza quando afferma di portare al GERACI i saluti di AGATE Mariano e del suo capo "Tano D'Amico", lasciando intendere che tra il GERACI ed il D'AMICO – entrambi esponenti di vertice delle rispettive famiglie mafiose di Partinico e di Marsala vi fosse stato un vero e

proprio scambio di favori in coincidenza con il trasferimento del CANALE da Partinico a Marsala.

Altra condotta specifica attribuita al CANALE riguarderebbe un incontro assolutamente segreto – protrattosi per circa tre quarti d'ora - un'ora, nello studio odontotecnico di tale GENCO Nicolò ubicato a Marsala nella Via Mergellina 15, svoltosi tra il CANALE ed AGATE Giovambattista fratello del più noto Mariano.

In merito a tale episodio, rievocato anche da altro collaboratore di giustizia nella persona di SINACORI Vincenzo, non possono che riconfermarsi tutte le incertezze percepite dal Tribunale nel racconto del collaborante, restio a fornire indicazioni precise ed, oltretutto, concentrato nel ricordo di un affettuoso commiato tra i due personaggi in occasione del quale sarebbe stato proprio il CANALE a rassicurare il suo interlocutore sulla sua notoria e certa disponibilità verso la "famiglia" marsalese: si tratta di un episodio che anche il SINACORI ha ricordato in quanto da lui stesso visto e non oggetto di riferimenti da parte di altri.

Epperò, come esattamente osservato dal Tribunale, numerose sono le perplessità ingenerate dal racconto tra le quali merita di essere evidenziata la incongruità della presenza, quale ascoltatore diretto, del PATTI alla parte finale di un incontro che sarebbe dovuto rimanere assolutamente riservato.

E' del tutto inconsueto che un personaggio del livello di AGATE Giovambattista consentisse ad altri, ancorché adepti mafiosi, di assistere ad un incontro con un personaggio che, per il livello istituzionale che rivestiva, doveva rimanere fuori dalla portata di occhi ed orecchie indiscrete.

Ma, ai di là della incongruenza di tale punto del racconto, è l'intera trama di esso, proprio per la genericità che la caratterizza, ad indurre a non credere fideisticamente alle parole del collaborante, nonostante la sua provata autorevolezza.

Ancora una volta deve osservarsi che proprio l'elevata caratura mafiosa del SINACORI lo avrebbe dovuto indurre ad essere sufficientemente preciso nel ricordare quel fatto, non apparendo tollerabile che un collaboratore di quel calibro incorresse in incertezze ed inverosimiglianze marcate.

Ben a ragione il Tribunale conclude affermando che alcuni particolari descritti dal SINACORI, quali la sua stretta di mano al CANALE all'atto dell'accomiatarsi di costui dall'AGATE, non possono che essere letti nell'ottica di un possibile accredito del SINACORI agli occhi del P.M. che lo stava interrogando.

E – giusto per richiamare le regole interpretative di cui si è detto – una accentuata specificità del racconto, in assenza di riscontri, può apparire per lo meno sospetta in quanto finalizzata a rendere credibile un fatto che già di per sé rappresenta un punto oscuro così come ritenuto dal Tribunale (v. pagg. 42-43 della sentenza impugnata).

A tutto questo va poi aggiunto che lo stesso GENCO, oculare testimone – secondo la prospettazione datane dai collaboranti – negato recisamente che esso sia avvenuto, pur ammettendo che sia il CANALE (e la di lui moglie), sia l'AGATE erano suoi clienti (v. *infra*).

Non meritano particolari commenti le rivelazioni di BRUSCA Giovanni (che parla per sentito dire e che – proprio con riferimento ai favori elargiti dal CANALE ai sofisticatori vinicoli di Partinico – parla di funzioni di "scorta" svolte dal CANALE in favore degli autotrasportatori in modo da evitare loro pericolosi controlli sulle strade: una terminologia persino più accentuata del termine "staffetta" adoperato da altri collaboratori e che la dice lunga sulla enfattizzazione di quella che il Tribunale non esita a definire "leggenda metropolitana". Anche la terminologia adoperata al di là delle sottili distinzioni linguistiche tra scorta e staffetta, se raffrontata al fatto che tutti i collaboratori che ne hanno parlato lo hanno fatto sempre sulla scorta di notizie apprese da altri, non può non profilarsi il sospetto di una circolarità della prova (quanto meno su tale particolare aspetto) che senza dubbio contribuisce a smentire ulteriormente l'attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni.

Anche le prodezze del collaborante DI CARLO Francesco appaiono improntate ad estrema evanescenza, laddove parla di notizie apprese da NANIA Filippo (altro esponente di rango della famiglia mafiosa di Partinico) circa i suoi buoni rapporti intercorrenti con il brigadiere CANALE e circa la sua "disponibilità" verso gli associati estrinsecatesi nel fornire informazioni utili per evitare brutte sorprese.

Anche in questo caso, infatti, sono mancati i riscontri ed anzi – come esattamente osservato dal Tribunale – laddove il collaborante parla di utilità delle informazioni fornite dal CANALE per evitare ai mafiosi di andare al confino, si è accertato che proprio il NANIA (che a suo dire vantava quell'amicizia con il sottufficiale tal da renderlo immune dal rischio di essere allontanato dal suo paese di origine) era appena tornato dal confino.

Non appare condivisibile – e l'osservazione vale *mutatis mutandis* anche per dichiarazioni provenienti dagli altri collaboranti fin qui nominati – l'assunto del P.M.

appellante, fatto proprio dal P.G. nella sua memoria illustrativa (v. pag. 57), secondo il quale l'autorevolezza del collaborante coniugata con l'assenza di rancore verso il CANALE costituisce la chiave di lettura, quasi una sorta di *imprimatur* sulla bontà della rivelazione, incorrendo il P.M. al pari del P.G. in quell'errore prospettico inerente la necessità dell'acquisizione di riscontri individualizzanti, quasi che l'autorevolezza del collaborante costituisse una sorta di scienza infusa da prendere a tutti i costi per oro colato.

Ritornando alle rivelazioni del collaborante SIINO Angelo, questi ha parlato di un trasferimento del CANALE dalla sede di Partinico a Marsala perchè sospettato di essere in combutta con i sofisticatori vinicoli.

A prescindere dal rilievo che risulterebbe accertato (vds. testimonianze M.Ilo BONO) che la vera ragione del trasferimento del CANALE a Marsala sarebbe stato determinata da alcune intimidazioni (tra le quali va segnalato un attentato di carattere incendiario all'autovettura) subite dal CANALE per le operazioni di P.G. compiute a Partinico proprio in danno dei trasportatori vinicoli, il P.G. ritiene particolarmente credibile il collaborante ex sé; sottovaluta, ancora una volta, la mancanza di riscontri e persino l'esistenza di riscontri negativi, cercando poi di giustificare alcune palesi incongruenze nelle quali sarebbe incorso il SIINO (come, esemplificamene, quella di una ammissione all'Ing. Benedetto D'AGOSTINO di suoi personali rapporti di amicizia con il sottufficiale, poi clamorosamente non ripetuta nel processo) con la tendenza del collaborante ad enfatizzare le proprie conoscenze con rappresentanti delle istituzioni per accreditarsi agli occhi di imprenditori gravitanti nel circuito mafioso (e il D'AGOSTINO era uno di questi), dimentico del fatto che una simile atteggiamento è del tutto dissonante con il disinteresse che dovrebbe caratterizzare l'aspetto soggettivo ed intrinseco della collaborazione di giustizia.

L'accomunare, poi, le rivelazioni del SIINO a quelle del SINACORI (che ha riferito della smaccata disponibilità manifestata dal CANALE in modo quasi sussiegoso all'AGATE Giovambattista all'atto di salutarlo ricordando i suoi trascorsi partinicensi), in guisa di ritenere le prime dichiarazioni riscontrate dalle seconde, appare operazione non giustificabile, posto che, a loro volta, anche le propalazioni del SINACORI si distinguono per le numerose incongruenze ed inverosimiglianze delle quali si è detto: parlare, in questo caso di reciproco riscontro di due dichiarazioni ex sé non solo generiche, ma soprattutto inverosimili, equivale a ripudiare il concetto

stesso di riscontro come elaborato dalla S.C.

Anche alle provalazioni di ZANCA Salvatore ritiene la Corte che non possa attribuirsi valore determinante.

Invero il collaborante ha riferito di aver appreso da VITALE Vito (esponente di rango della mafia di Partinico) in occasione di commenti "a caldo" fatti sulla decisione del SIINO di cooperare con l'Autorità Giudiziaria, che questi, con le sue dichiarazioni e con la messe di dati a sua conoscenza, avrebbe potuto inguaiare tante persone tra le quali il CANALE che il VITALE gli riferì essere "*nelle mani di SIINO*": frase che, nonostante gli sforzi interpretativi del P.M. appellante, non sembra possa acquistare una specifica portata.

Escluso, infatti, che il giudizio negativo espresso sul contributo dello ZANCA riguardi la sua attendibilità soggettiva o intrinseca, mai poste in discussione dal Tribunale, contrariamente all'assunto del P.M. appellante, va rilevato che il primo giudice è pervenuto alla conclusione della non credibilità dal punto di vista estrinseco delle dichiarazioni dello ZANCA in quanto è stato lo stesso SIINO a smentire il dato così tanto importante per il P.M., negando recisamente di aver avuto contatti con il CANALE da lui mai conosciuto se non per sentito dire ed in termini, per di più, mai specifici ("*mangiava*"). Un atteggiamento, quello del SIINO che si ripeterà in occasione di altri episodi riferiti dal detto collaboratore di giustizia sul conto dell'imputato, a riprova del fatto che le insinuazioni o commenti malevoli sul conto di questi erano coerenti con la posizione processuale del SIINO prima della sua collaborazione, posto che nel momento in cui ha deciso di cooperare con la giustizia molti di quei giudizi trancianti sono spariti nel nulla.

Infine anche l'opera di *depistaggio* attribuita al CANALE con riguardo a due tragici eventi delittuosi avvenuti sul finire degli anni '70 (omicidio del T.Col. dei Carabinieri Giuseppe RUSSO e del prof. Filippo COSTA che si trovava in sua compagnia, e omicidio del militante di D.P. Peppino IMPASTATO), a prescindere dall'assenza di riscontri di alcun genere (ed anzi sono stati acquisiti, ancora una volta, riscontri negativi anche in termini di logica), non si vede come possano essere inquadrati in un generico atteggiamento di disponibilità del CANALE verso gli affiliati mafiosi, condividendosi in pieno e senza ulteriori aggiunte, quelle considerazioni generali di assoluta inconsistenza di tali dati svolte dal Tribunale a pag. 68 della sentenza impugnata.

Ciò senza dire – come acutamente osservato dal Tribunale – che nemmeno il P.M. appellante ha indicato tali episodi nel novero di quelli richiamati per evidenziare la vicinanza del CANALE all'associazione mafiosa, al pari di quanto fatto dal P.G. nella propria memoria illustrativa.

In conclusione deve riconoscersi che le provalazioni sul conto del CANALE con riguardo al suo periodo trascorso presso il Comando Compagnia di Partinico appaiono in sé inverosimili e comunque piene di contraddizioni, oltre che generiche: e dove sembrerebbero cogliersi aspetti di specificità, si tratta di particolari che, piuttosto che accentuare la credibilità del racconto, finiscono con l'indebolirla, nell'ansia di farla apparire a tutti i costi dettagliata, quasi a voler superare una sorta di intimo convincimento nel singolo collaborante della inadeguatezza delle sue rivelazioni.

Non a caso, l'imputato, nella propria memoria depositata in data 19 giugno 2008 ha voluto rimarcare quelle incongruenze rievocando proprio le dichiarazioni del SIINO e del BRUSCA circa la propria disponibilità verso i sofisticatori vinicoli di Partinico e circa quel ruolo di *staffetta* o *scorta* che dir si voglia asseritamente ricoperto da esso imputato per favorire quei personaggi.

Un complesso ben più significativo di episodi oggetto di specifiche rivelazioni da parte dei collaboranti è invece riferibile al c.d. "periodo marsalese" a cavallo tra la fine degli anni '70 e i primissimi anni '90.

Si tratta di un arco temporale piuttosto esteso nel corso del quale il CANALE, nel frattempo promosso maresciallo, ha operato sempre più attivamente ed intensamente sul territorio marsalese guadagnandosi la stima incondizionata dei suoi superiori dell'epoca e dei magistrati con i quali operava specie nell'ultimo scorcio (1986-1992) in cui ai vertici della Procura della Repubblica si insediava il compianto dr. Paolo BORSELLINO.

Nell'ambito di tali dichiarazioni, mentre alcune di esse indistintamente parlano di corrottibilità del CANALE e di una sua vicinanza ad ambienti o esponenti di "*cosa nostra*", altre dichiarazioni concernono l'aspetto della corrottibilità.

Vengono in rilievo, anzitutto, le dichiarazioni dei collaboranti ZICCHITELLA Carlo ZICCHITELLA Ignazio.

Ritiene la Corte di non dover immerare oltre sul loro spessore probatorio trattandosi di soggetti appartenenti all'area della malavita organizzata di Marsala, i quali si sono profusi in una sequela di accuse e di commenti più che offensivi sul conto del M.lio

CANALE, da loro aspramente avversato in quanto reo di concentrare – al pari di altri militari e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri operante nel territorio marsalese – le attenzioni investigative sul c.d. "gruppo ZICHITTELLA" trascurando di svolgere le indagini sul conto dei veri mafiosi, ritenuti dai due collaboratori protetti dalle forze dell'ordine ed in grado di operare a loro piacimento in quella zona.

L'acredine che caratterizza tutte le loro rivelazioni, spesso intessute di vere e proprie fantasticherie, ha indotto, in modo più che condivisibile, il Tribunale a fare a meno delle loro propalazioni che, *per incidens*, si collocano nel solco di tante altre rivelazioni "*per sentito dire*" spesso alimentate dalla nomea della quale era circondato l'imputato negli ambienti marsalesi.

Non solo le propalazioni dei due collaboranti sono apparse ex sé poco credibili in relazione al livore nutrito – assai più smaccatamente da ZICCHITTELLA Ignazio – verso l'imputato, ma soprattutto per via delle numerose contraddizioni o insufficienze caratterizzanti i vari narrati ed ancora per la genericità di essi: genericità evidenziatasi sempre, non appena i due collaboranti venivano sollecitati a riferire particolari suscettibili di una verifica esterna.

E non a caso il segno del livore nutrito dai due collaboranti, al di là delle espressioni adoperate (emblematica la frase "*mafioso di merda*" pronunciata da ZICHITTELLA Carlo all'indirizzo del CANALE nel corso di un colloquio avvenuto tra il collaborante ed altro collaboratore di giustizia che gli aveva riferito di un tentativo operato dal sottufficiale di acquisire suo tramite notizie sul conto dello stesso ZICHITTELLA), si pone in tutta la sua evidenza nel senso di stizzito fastidio con il quale ZICHITTELLA Ignazio si rivolge al P.M. che lo sollecita ad essere più chiaro e preciso nel riferire i suoi racconti (il riferimento è ad un presunto incontro che sarebbe avvenuto in un bar interno dell'Ospedale di Marsala tra il CANALE, il Dr. PANDOLFO Giuseppe, tali CRAPAROTTA Francesco, FEDERICO Francesco e D'AMICO Vincenzo, di cui è ampio cenno a pag. 101 della sentenza impugnata cui si rinvia per la lettura integrale del passo) rispondendo con la frase "*di nuovo?*" ad una richiesta del P.M. rivolta a conoscere chi fossero i soggetti presenti a quella (fantomatica) riunione.

L'acredine spiccata dalla quale sono animati i due collaboratori esimerebbe questa Corte dall'analizzare funditus le varie propalazioni sul conto dell'imputato.

E tuttavia, proprio per non lasciare nulla di intentato, ritiene la Corte di doverne ugualmente fare cenno ad ulteriore dimostrazione della fragilità probatoria delle

dichiarazioni ex sè

Entrambi i fratelli hanno ampiamente riferito sul conto del CANALE parlando sia della sua corruttibilità sia della sua disponibilità verso le cosche mafiose locali a detrimento del loro gruppo criminale continuamente ed ingiustificatamente bersagliato dai carabinieri.

Con specifico riguardo a quanto dichiarato da ZICHITTELLA Carlo, egli ha affermato che, essendosi recato in Ospedale nel corso del 1988 per rendere visita al padre ivi ricoverato, aveva avuto modo di notare il CANALE intrattenersi nel bar dell'ospedale in compagnia dei fratelli D'AMICO (Vincenzo e Gaetano) e di un medico e sorbire un caffè.

Ha osservato il Tribunale come il ricordo dello ZICHITTELLA fosse quanto meno inesatto con riguardo al periodo in quanto nel torno di tempo da egli riferito ai P.M. (anno 1988) egli era certamente detenuto in carcere: ed è altrettanto certo che tale detenzione si è protratta continuativamente dal 16 novembre 1982 sino al 17 ottobre 1989 come comunicato dal R.O.S. con informativa del 21 settembre 2000 nella quale venivano anche segnalati i vari periodi di ricovero di ZICHITTELLA Giovanni, padre del collaborante, presso l'ospedale di Marsala.

Tali dati smentiscono recisamente quanto affermato dal collaborante: e tuttavia da parte del P.M. appellante è stato evidenziato come *"da un'attenta lettura dell'annotazione richiamata [R.O.S.]"* si desume che lo ZICHITTELLA nel periodo compreso tra il 13 aprile 1988 e l'11 ottobre 1989 non era detenuto sicchè è ben possibile che nel periodo indicato dal collaborante questi potesse aver reso visita al padre (così pag. 536 dei motivi di appello). L'obiezione è stata poi ripresa negli stessi termini dal P.G. a pag. 83 della memoria illustrativa depositata in udienza.

Osserva al riguardo la Corte che, a prescindere dalla assoluta incertezza manifestata dallo ZICHITTELLA in ordine al periodo in cui sarebbe avvenuta la sua visita al padre e l'incontro del CANALE presso il bar dell'Ospedale, essendosi egli limitato ad indicare genericamente il 1988, peraltro in termini di non assoluta sicurezza, la lettura dell'annotazione dei Carabinieri, è talmente meticolosa da indicare non solo i vari periodi di ricovero di ZICHITTELLA Giovanni (ben tre ricoveri risultano presso il reparto chirurgia ed altri due nel reparto di oculistica nel corso del 1988), ma anche l'intero periodo di detenzione: non è dato allora comprendere su quale base – vista anche la mancanza di riferimenti – il P.M. appellante, e di seguito lo stesso P.G.,

prosegua nel sostenere che lo ZICHITTELLA non fosse detenuto nel periodo sopra citato.

Anche gli altri episodi narrati dal collaborante appaiono caratterizzati da analogo grado di genericità o inverosimiglianza.

In particolare egli ha riferito di incontri tra il CANALE ed i fratelli D'AMICO (Vincenzo e Gaetano, poi uccisi a distanza di un mese l'uno dall'altro, in altrettanti agguati mafiosi) avvenuti al cospetto di tale CARNESE Giuseppe, infermiere presso il detto ospedale: ma sul punto il CARNESE ha seccamente smentito – come ricordato dal Tribunale (v. pag. 87 della sentenza impugnata) la circostanza senza che da parte del P.M. appellante siano state poi mosse obiezioni di sorta nemmeno in ordine all'atteggiamento assunto dal CARNESE.

E identiche smentite provengono da altro infermiere menzionato dallo ZICHITTELLA (tale GUZZO Rosario) che si è limitato a parlare di contatti, peraltro assolutamente ordinari tra il CANALE ed il Dr. PANDOLFO, data la loro notoria amicizia, escludendo nel contempo che il CANALE incontrasse nell'ospedale i fratelli D'AMICO ovvero altri soggetti mafiosi: smentita tanto più significativa, attesa l'acredine nutrita dal GUZZO sia verso il CANALE (per via di operazioni di P.G. compiute in danno di un proprio fratello) sia verso il Dr. PANDOLFO (per via, come ricordato dal Tribunale, di un trasferimento di reparto non gradito disposto dal predetto sanitario).

Sempre sul fronte dei rapporti asseritamente intrattenuti – a detta del collaborante – dal CANALE con i mafiosi di Marsala mette conto di ricordare di un accenno fatto dallo ZICHITTELLA ad un colloquio da lui avuto con SAVONA Fabio (altro collaboratore di giustizia che mafioso non è) il quale gli avrebbe riferito che i mafiosi di Marsala ("*loro*") avevano *in mano* il CANALE.

Ancora una volta, va rilevato come, al momento di fornire indicazioni più precise, lo ZICHITTELLA si è trincerato dietro una frase di comodo ("*io non lo so, questa cosa dovete chiederla a lui*") [SAVONA n.d.r.].

Infine altre voci, ovviamente del tutto generiche, sul conto del CANALE e dei suoi rapporti amichevoli con esponenti mafiosi locali (i fratelli D'AMICO) lo ZICHITTELLA le ha riferite rievocando la propria affiliazione a "cosa nostra", in realtà del tutto inesistente per come dichiarato da tutti i collaboranti di estrazione mafiosa che mai hanno parlato dello ZICHITTELLA quale "*uomo d'onore*" ovvero "*soggetto combinato in cosa nostra*".

Anche in questo caso la smentita clamorosa della quale non fa mistero nemmeno il P.M. appellante in ordine alla presunta affiliazione dello ZICHITTELLA, implica necessariamente l'inconsistenza di quelle notizie attribuite dal collaborante ad altri mafiosi che gli avrebbero parlato del CANALE nel corso di non meglio indicate riunioni mafiose, in realtà mai avvenute se non nella fervida mente del collaborante (vds. sul punto pagg. 90-94 della sentenza impugnata).

Non meno inverosimili appaiono le esternazioni dello ZICHITTELLA in merito alla corruttibilità del CANALE.

Il riferimento è a notizie "di terza mano" ricevute dallo ZICHITTELLA ad opera di uno zio, a sua volta informato da tale MUFFETTI Vito, indicato come "confidente" dei carabinieri che sarebbero stati prezzolati (con cifre davvero inverosimili – 20 milioni di lire – per la loro entità se parametrate all'epoca) per consentire allo stesso ZICHITTELLA di dedicarsi tranquillamente alla gestione delle bische clandestine. Basti solo pensare al fatto che il MUFFETTI menzionato dal collaborante non risulta mai essere stato confidente dei carabinieri, per ritenere del tutto inverosimile un'accusa senza voler considerare – come esattamente posto in rilievo dal Tribunale (v. pag. 89 della sentenza) che lo ZICHITTELLA avrebbe recisamente rifiutato la proposta corruttiva.

E, per finire, sempre sul tema della corruttibilità del CANALE ad opera di soggetti mafiosi (circostanza che se vera dimostrerebbe anche il livello di contiguità per non dire di interiorità del CANALE nel tessuto mafioso locale), mette conto di ricordare altra notizia rivelatasi oltre che del tutto generica, soprattutto intrinsecamente falsa, secondo la quale tale LO PRESTI Angelo ("uomo d'onore" della "famiglia" di Marsala) avrebbe elargito 15 milioni in un periodo genericamente collocato *more solito* negli anni '80 a titolo di contributo per le spese necessarie al CANALE per curare la figlia gravemente ammalata, ove si consideri che i sintomi della malattia sono insorti esattamente dieci anni dopo.

E' allora evidente che, a prescindere dalla inimicizia che certamente permea il rapporto dello ZICHITTELLA con il CANALE (da lui additato, a torto, quale suo persecutore a tutto vantaggio dei mafiosi locali), la congerie di notizie affastellate da un unico denominatore comune – l'intrinseca inverosimiglianza e l'altrettanto palese genericità tale da impedire di ricercare riscontri di alcun tipo – il contributo offerto dallo ZICHITTELLA appare di nessuna utilità.

Condividendo in questo senso il giudizio conclusivo espresso dal Tribunale (vds. pag. 375 della sentenza impugnata), va anzi rilevato che laddove gli episodi riferiti dal collaborante avevano un minimo di specificità (v. incontri del CANALE con esponenti mafiosi all'interno dell'Ospedale di Marsala) tale da rendere possibile la ricerca di riscontri, questi si sono rivelati un clamoroso *boomerang* per il dichiarante e per il P.M. che ha ritenuto di poterne avallare l'attendibilità.

Giudizio sostanzialmente analogo va fatto anche per quanto riguarda le provalazioni di ZICHITTELLA Ignazio, fratello di Carlo, appartenente anch'egli all'area della delinquenza comune, letteralmente "maltrattata" a suo dire dalle improvvise iniziative dei carabinieri di Marsala e dal CANALE, in particolare.

Gli episodi da lui narrati che – secondo la prospettazione accusatoria – dovrebbero dimostrare la vicinanza del CANALE agli ambienti mafiosi marsalasi e il suo proverbiale livello di corruttibilità sono sostanzialmente tre.

Il primo riguarderebbe un incontro al bar dell'ospedale di Marsala tra il CANALE, l'immane dr. PANDOLFO, FEDERICO Francesco (altro collaborante a suo tempo vicino ai mafiosi di Marsala; CRAPAROTTA Francesco, altro personaggio di rango della "famiglia marsalese" e forse D'AMICO Gaetano).

Si tratta – come del resto riconosciuto dal P.G. nella propria memoria illustrativa (v. pag. 70) – di un incontro definito casuale dal collaborante che oltretutto non è stato nemmeno in grado di riferire se il gruppetto sostasse insieme ovvero se il duo CANALE - PANDOLFO fosse soltanto vicino agli altri accoliti mafiosi.

La fumosità ed equivocità delle dichiarazioni non possono che refluire anche sulla posizione del PANDOLFO, chiamato in causa come possibile soggetto contiguo ai mafiosi marsalasi.

Parimenti fumoso l'episodio narrato dallo ZICHITTELLA circa una restituzione di una autovettura in sequestro (per guida senza patente) avvenuta in danno dello stesso ZICHITTELLA in data 24 giugno 1983, che, sebbene potenzialmente riscontrabile per quanto atteneva la restituzione dopo il sequestro, in ogni caso si è rivelato del tutto irrilevante nell'economia generale per quanto riguarda un possibile intervento *ad adiuvandum* (naturalmente dietro lauto compenso) da parte del CANALE, vista, persino, l'incertezza manifestata dal collaborante circa l'autore della restituzione (alternativamente il Maresciallo dell'epoca CANALE o il Maresciallo NOTO secondo le diverse versioni fornite dai due fratelli collaboranti).

Ugualmente inconsistenti le accuse mosse dallo ZICHITTELLA circa possibili manovre tese ad influenzare i neo-collaboratori di giustizia SPATOLA Rosario, CALCARA Vincenzo e SCAVUZZO Pietro delle quali si dirà più diffusamente in altra parte della sentenza.

Ne deriva un quadro di genericità – per non dire altro – delle accuse provenienti anche questa volta da soggetto che ha sempre manifestato un odio viscerale verso l'imputato e che non ha esitato, per ciò, a muovere accuse assolutamente in suscettibili di riscontro o, ancor peggio, clamorosamente smentite, persino sul piano fattuale (oltre che logico) dai meticolosi accertamenti compiuti dalla P.G.

E non è un caso che lo stesso P.G. appellante causticamente accenni ad una sostanziale inutilità processuale delle propalazioni dello ZICHITTELLA, al di là della provata avversione verso il CANALE, in quanto egli *"non riferisce nulla di univoco o coerente a suo carico"* (v. pag. 70 della citata memoria illustrativa).

Anche le esternazioni di BRUSCA Giovanni fanno parte di quel complesso periodo di servizio svolto dal CANALE a Marsala, anche se il BRUSCA ha anche riferito *en passant* di quel servizio di "scorta" svolto dal CANALE a Partinico in favore dei sofisticatori vinicoli di cui si è precedentemente detto.

Sulla valenza complessiva delle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni il P.M. appellante oltre a far richiamo alla memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado e poi menzionata per relationem nell'atto di appello (del quale forma, quindi, parte integrante), censura le argomentazioni svolte dal Tribunale giudicandole per un verso approssimative e per altro verso poco rispettose non solo della attendibilità soggettiva (del tutto pretermessa) del collaborante, ma soprattutto della sua attendibilità intrinseca.

Ritiene la Corte che il giudizio espresso al riguardo dal primo Giudice debba essere confermato, osservandosi ulteriormente quanto segue.

E' del tutto distante dalla realtà processuale la mancata valutazione da parte del Tribunale dell'attendibilità soggettiva del collaborante che non viene affatto posta in discussione.

In nessun passo della, pur ampia motivazione relativa alla parte di interesse (pp. 213-229 della sentenza impugnata), il Tribunale ha fatto esplicito richiamo ad alcune considerazioni negative di carattere generale in ordine alla attendibilità del collaborante, riferendosi in ogni caso all'attendibilità intrinseca e non già a quella

soggettiva come erroneamente argomentato dal P.M. appellante: Invero basta leggere la nota n. 47 contenuta a pag. 49 della sentenza impugnata laddove si fa cenno dell'evolversi della collaborazione del BRUSCA, definita "*piena*" dopo un lungo percorso di contatto con varie autorità Giudiziarie ed in contrasto con quella relevantissima personalità criminale che aveva caratterizzato la vita del BRUSCA sino al 1996, a riprova di un giudizio nettamente favorevole in ordine alla attendibilità soggettiva.

Attendibilità che è nettamente diversa strutturalmente, dalla attendibilità intrinseca inerente, invece, la verosimiglianza delle dichiarazioni che, anche ove assente, non intacca di certo la credibilità soggettiva.

Ciò posto, come già verificatosi in occasione delle esternazioni del BRUSCA relativamente al c.d. "periodo partinicense" del Maresciallo CANALE, delle quali si è dianzi detto, ritenute dal Tribunale, ben a ragione, non solo inverosimili ma frutto di indicazioni orecchiate dal collaborante e riutilizzate in modo comunque generico e per certi versi fantasioso, giudizio identico di inattendibilità intrinseca va formulato con riguardo alle altre dichiarazioni del collaborante riguardanti il M.llo CANALE.

Ha affermato il BRUSCA come premessa di ordine generale non riferita al CANALE, la ricorrente possibilità da parte di esponenti di "cosa nostra" di entrare in contatto con soggetti delle istituzioni giudicati "*a disposizione*" ed utilizzati per ottenere non meglio precisati favori o di tenore corruttivo ovvero di tenore meno significativo sul piano penale, ma sintomatico dell'intrattenimento di rapporti anomali.

Tale premessa, condivisibile secondo il Tribunale sul piano astratto, avrebbe dovuto essere verificata sul piano pratico con riguardo a specifiche condotte attribuibili al CANALE e significative sul piano penale: orbene, anche in questo caso, le dichiarazioni del BRUSCA sono apparse troppo generiche o sfumate per acquisire ex sé valenza specifica nei riguardi dell'imputato, costituendo soltanto uno spunto (tra i tanti caratterizzanti il presente processo) utile per l'espletamento di indagini poi rivelatosi insufficiente.

Un primo sintomo della genericità delle notizie si riallaccia a non meglio specificati rapporti intrattenuti con soggetti inseriti a pieno titolo nella "famiglia mafiosa" di Mazara del Vallo (AGATE Giovambattista – la c.d. "faccia pulita" dell'entourage mafioso di Mazara del Vallo – e MESSINA Denaro Francesco detto "mastro Ciccio", capo indiscusso del mandamento di Mazara del Vallo prima della sua morte).

E' in questo contesto che il BRUSCA apprende notizie sul conto del CANALE (che il collaborante non conosce autonomamente in quanto orbitante in un contesto territoriale diverso ed assai distante) riferitegli da MESSINA DENARO Matteo (figlio del menzionato "mastro Ciccio").

Secondo quanto riferito dall'esponente mafioso il CANALE, nell'ambito della sua attività istituzionale quale Ufficiale Dirigente la Sezione di P.G. dei Carabinieri di Marsala avrebbe, a più riprese, passato informazioni al MESSINA DENARO in occasione delle dichiarazioni rilasciate da alcuni malavitosi appartenenti alla mafia mazarese poi divenuti collaboratori di giustizia (SPATOLA Rosario, SCAVUZZO Pietro e CALCARA Vincenzo), favorendo, inoltre, le cosche locali con informazioni di altro genere su operazioni di polizia in cambio di cospicue somme di denaro dell'ordine di decine di milioni per ogni informazione passata, tanto da suscitare la stizza del MESSINA DENARO per l'esborso di così ingenti somme di denaro, giustificato a mala pena soltanto dall'importanza della collaborazione del sottufficiale.

La gravità delle accuse è *in re ipsa*, posto che, se vera, un'attività del genere costituirebbe indice inequivocabile della vicinanza del CANALE all'associazione mafiosa.

A fronte delle argomentazioni del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni del BRUSCA, oltre che generiche e confuse, sono anche inconciliabili sotto il profilo temporale con la riferita esigenza del CANALE di reperire denaro solo apparentemente per la figlia gravemente ammalata, ma in realtà destinato alla costruzione di una villa con piscina, il P.M. appellante rileva, anzitutto, la credibilità, sul piano logico, della fonte di riferimento del BRUSCA (vale a dire il MESSINA DENARO), non avendo alcun motivo costui di confidare al collaborante BRUSCA (in quel periodo ai vertici del mandamento di San Giuseppe Jato) i dettagli sulle informazioni ricevute dal CANALE. Ritiene la Corte che tale notazione nulla toglie alla intrinseca genericità di quei riferimenti, proprio perché ripetutamente invitato dai P.M. che lo interrogavano a riferire particolari sulle varie operazioni di polizia ovvero sui mandati di cattura oggetto delle informazioni veicolate al MESSINA DENARO, il BRUSCA non è stato in grado di riferire nulla di specifico, trincerandosi dietro una affermazione di maniera quale l'ampia disponibilità del CANALE verso gli accoliti mafiosi assai poco gradita sul piano economico per l'esosità delle richieste del CANALE.

Non solo su questo punto mancano riscontri (nel senso che nessun altro dei

numerosissimi collaboratori di giustizia escussi nel processo è stato in grado di indicare, anche una soltanto, delle operazioni di P.G. accennate dal BRUSCA), ma anche quelli di tipo economico ricavabili dalla consulenza e dalla perizia contabile non hanno sortito risultati apprezzabili per come si vedrà a proposito della valenza di tale indagine.

Ma vi è di più: il MESSINA DENARO, a detta del BRUSCA avrebbe parlato più volte di esosità delle richieste economiche del CANALE in cambio delle informazioni, originate ma solo in apparenza, dalla gravissima malattia della figlia ed in realtà finalizzate alla costruzione di una villa.

Si tratta di spiegazioni ben poco compatibili sotto l'aspetto temporale, in quanto rispetto all'anno 1983 (epoca di realizzazione della piscina) la malattia della figlia del CANALE è di molti anni posteriore: il che finisce per refluire sulla intrinseca attendibilità di quelle notizie apprese dal BRUSCA.

Di ciò, del resto se ne rende ben conto il P.M. appellante che tuttavia fa leva su una prosecuzione dei lavori della villa anche in epoca successiva e comunque pressoché coeva con l'insorgenza della malattia della figlia, per giustificare così le prodezze del MESSINA DENARO in ordine alle continue richieste di denaro del CANALE ancorate alla malattia della figlia.

Tuttavia, come si vedrà in prosieguo, quei lavori di costruzione altro non erano che lavori di rifinitura, i quali rispetto al valore complessivo della struttura realizzata sin a quel momento, si conciliano assai poco con le cospicue richieste di denaro (10 milioni per ogni informazione) avanzate dal CANALE.

E ciò a tacere della affermazione dello stesso P.M. appellante circa la infondatezza della insinuazione, senz'altro definita "*malevola*", da parte del MESSINA DENARO circa il reale scopo delle richieste economiche del CANALE destinate assai verosimilmente a fronteggiare le spese ingentissime necessarie per curare la figlia.

Le ulteriori considerazioni del P.M. volte a suffragare la fondatezza delle rivelazioni del MESSINA DENARO al BRUSCA (stizza per il pagamento di continuo di somme di denaro al CANALE da parte della "*famiglia mafiosa*" e disinteresse del MESSINA DENARO a calunniare il CANALE) appartengono all'area dei commenti non sorretti da riscontri di alcun genere: dunque meri apprezzamenti o semplici deduzioni, poco giustificabili persino sul piano logico per quanto si osserverà proprio con riferimento all'aspetto - pur esso accennato dal BRUSCA - della conoscenza da parte del

CANALE dei segreti derivanti dalle collaborazioni del CALCARA, dello SCAVUZZO e dello SPATOLA, poi sapientemente "girati" alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Peraltro, con specifico riguardo ai riscontri inerenti la presenza del CANALE agli interrogatori dei c.d. "falsi pentiti" (così definiti dal MESSINA DENARO, e dal BRUSCA, che irridevano al ritenuto spessore mafioso di tali soggetti) sono in due casi assolutamente nulli e in un caso solo del tutto apparenti: invero, come si vedrà più avanti, soltanto nel caso dello SPATOLA il CANALE è stato presente a numerosi interrogatori ed atti riguardanti il neo collaborante, mentre per quanto riguarda le dichiarazioni dei collaboranti SCAVUZZO e CALCARA la presenza del CANALE è stata, nel primo caso nulla e nel secondo caso assolutamente trascurabile: il che dimostra la sostanziale impossibilità da parte del CANALE di conseguire informazioni da veicolare ai mafiosi dell'area marsalese.

Come precedentemente accennato, nell'ambito del c.d. "periodo marsalese" diversi collaboratori di giustizia hanno profuso commenti in ordine alla "corruttibilità" del CANALE finalizzata a favorire i mafiosi del posto.

Ritiene, pertanto, la Corte utile passare in rassegna le dette provalazioni.

Ad avviso della Corte deve confermarsi il giudizio di sostanziale incertezza – in termini di idoneità delle prove acquisite – dei comportamenti asseritamente corruttivi attribuiti all'imputato CANALE (e per quanto di interesse, ai coimputati PANDOLFO e CASCIOLO).

Contrariamente all'argomentazione esposta dal P.M. appellante va, in particolare, ribadito che tutti i giudizi, per vero coloriti e di univoco tenore dispregiativo, espressi sul conto dell'imputato additato dai collaboranti che lo hanno accusato come "*manciatario*" "*amico nostro*", "*uno disponibile*", "*un corrotto peggio di altri*" "*uno nelle nostre mani*" etc., costituiscono il punto di partenza dal quale muovere per poi verificare, in concreto, la consistenza di tali accuse e, più in particolare, i vari episodi di corruzione dei quali il CANALE sarebbe stato protagonista.

Ovvio, quindi, che tali commenti, indubbiamente significativi sul piano indiziario, costituiscono una base sicuramente acclarata da sola inidonea a giustificare un giudizio di colpevolezza, posto che l'attendibilità soggettiva ed intrinseca dei vari collaboranti (per la verità in alcuni casi da porre seriamente in discussione per come

si vedrà in prosieguo) non basta a dare concretezza alle accuse rimaste sostanzialmente prive di riscontro o comunque talmente generiche da impedire qualsiasi tipo di riscontro.

E, giusto per completezza, va ricordato che quei riscontri di cui diffusamente parla il P.M. appellante non appartengono al genere dei riscontri "individualizzanti" indispensabile secondo l'univoco orientamento della S.C. per giustificare un giudizio di colpevolezza.

Va altresì rilevato che il P.M. appellante ha tenuto a ribadire un principio, ben presente nella valutazione del Tribunale e che questa Corte giudica assolutamente scontato, secondo il quale non rileva, ai fini della configurabilità e sussistenza del reato di corruzione nel presente processo la circostanza che il reato si intende consumato anche se alla promessa accolta o alla ricezione del denaro non sia poi seguito da parte del Pubblico Ufficiale il compimento dell'atto: il punto è che nessuno dei vari episodi corruttivi accennati dai – pur numerosi – collaboratori di giustizia utilizzati nel processo è riuscito a superare la soglia della genericità, il che basta di per sé ad escludere la sussistenza del reato non già per ragioni di tipo "strutturale" (quasi che il Tribunale non avesse ben presente la struttura del reato di corruzione) ma proprio sul piano probatorio.

Detto questo e passando in rassegna le propalazioni accusatorie oggetto di specifica analisi (da parte del Tribunale e del P.M. appellante), può osservarsi quanto segue.

Le indicazioni fornite dal collaborante LA BARBERA Gioacchino "uomo d'onore" della "famiglia mafiosa" di Altofonte, sul conto dell'imputato CANALE vanno qualificate a giudizio di questa Corte del tutto generiche, se non anche inattendibili.

Si tratta di accuse basate su notizie a sua volta apprese dal collaborante da parte di altro sodale, collaborante come lui (DI MAGGIO Baldassare) e fuoriuscito dal programma di protezione, al pari dello stesso LA BARBERA per reati commessi durante il periodo di sottoposizione alle misure di tutela (la c.d. "guerra di mafia di San Giuseppe Jato" compiuta tra il 1996 ed il 1997), del tutto casualmente in occasione di una trasmissione televisiva avente per oggetto proprio il Tenente dei Carabinieri Carmelo CANALE.

Come posto in evidenza dal Tribunale nessun riscontro – a prescindere dalla genericità ex sé della notizia – è stato acquisito alle accuse di disponibilità del CANALE agli interessi di "cosa nostra" estrinsecatisi in continue richieste di denaro da

parte del CANALE, asseritamente afflitto in quel periodo da un "problema familiare" (la malattia della figlia n.d.r.) in cambio di favori.

Va anzitutto confermata la genericità assoluta delle indicazioni del LA BARBERA che, invitato a chiarire di che favori si trattasse, ha precisato di non saperlo " (*"chiedeva spesso dei soldi in cambio di favori, non so di che cosa"*).

Non appare cogliere nel segno la considerazione svolta dal P.M. per dare consistenza a quella genericità di cui lo stesso rappresentante dell'Accusa sembra essere peraltro consapevole, laddove si afferma che *"per quanto generiche, le dichiarazioni si riferiscono a fatti ben precisi"*: contrariamente ad ogni più ragionevole attesa, il P.M., anziché indicare i fatti oggetto delle propalazioni, tautologicamente afferma che i fatti precisi sarebbero proprio la percezione da parte del CANALE di denaro in cambio di favori non indicati, ovviamente illeciti per il contesto nel quale vengono collocati, ma senza l'aggiunta di particolari significativi di alcun genere.

Non possono di certo costituire riscontri né il fatto che l'amica (indicata in tale PAOLUCCI Sofia dal LA BARBERA come presente a quel dialogo con il DI MAGGIO avvenuto, a suo dire, a casa della donna amica del DI MAGGIO) abbia confermato che quell'incontro vi fu, in quanto la donna non è stata in grado di ricordare se uno degli argomenti di conversazione tra i due collaboratori di giustizia fosse proprio il CANALE; né il fatto che fosse di dominio pubblico l'inizio di indagini sul conto dell'Ufficiale di P.G. (in quanto sarebbe stato necessario verificare se, ed in che termini, il CANALE fosse stato oggetto di commenti da parte del DI MAGGIO, autore delle notizie confidate al LA BARBERA).

Ma vi è di più: il DI MAGGIO, anche lui collaboratore di giustizia, invitato a confermare la circostanza, l'ha smentita nettamente, sicché l'esternazione del LA BARBERA, oltretutto generica, è rimasta sfornita di qualsiasi riscontro e, quel che è peggio, persino insuscettibile di essere verificata.

Nonostante l'evidente sforzo di analisi compiuto dal P.M. per tentare di accreditare l'attendibilità del LA BARBERA a scapito di quella del DI MAGGIO, indicato come interessato a sconfessare il LA BARBERA per acquisire credibilità agli occhi degli inquirenti in modo da recuperare quella affidabilità perduta, rimane assolutamente insuperabile il contrasto insanabile tra due soggetti che si smentiscono a vicenda, per di più in presenza di un terzo soggetto neutrale (ed anzi più vicino al DI MAGGIO che

al LA BARBERA) che nulla ha saputo riferire sull'oggetto di quel dialogo con specifico riferimento all'imputato CANALE.

Quello che secondo il P.M. dovrebbe essere un riscontro di tipo logico (specifico interesse contrapposto a quello del LA BARBERA atto smentire quest'ultimo) si risolve in una mera deduzione peraltro non ancorata a circostanze precise e frutto di una laboriosa elaborazione concettuale che indebolisce proprio la posizione – in un certo senso preconcetta – del LA BARBERA.

Quanto, poi, alle indicazioni fornite dal detto collaborante in ordine alle fonti di apprendimento circa la disponibilità del CANALE passare informazioni ai mafiosi della zona di Mazara del Vallo in cambio di denaro, osserva la Corte che si tratta di indicazioni provenienti sì da un soggetto soggettivamente attendibile, ma sfornite di qualsiasi grado di specificità, essendosi il collaborante limitato a riaffermare, in più punti delle sue dichiarazioni, che sia MESSINA DENARO Matteo che SINACORI Vincenzo sapevano in anticipo di operazioni di polizia nel territorio di Marsala che consentivano a loro (ed agli altri sodali a loro vicini) di stare tranquilli in quel territorio, senza fornire altri particolari.

Anche i riferiti rapporti di DI MAGGIO Baldassare con MESSINA Francesco (padre di Matteo) ed ai vertici della "famiglia" in quel torno di tempo non appaiono sufficienti ad avviso della Corte per dare concretezza alle accuse del DI MAGGIO a carico del CANALE, proprio per la carenza di riscontri in ordine ai presunti "favori" (comunque non specificati) elargiti dal CANALE agli esponenti di "cosa nostra" di quella zona.

Del pari non si sottraggono al giudizio di genericità le indicazioni fornite da altro collaboratore "di rango" quale è indubbiamente MILAZZO Francesco

Senza voler nulla togliere alla attendibilità soggettiva del collaborante, peraltro nient'affatto ignorata dal Tribunale, la circostanza che il MILAZZO abbia iniziato a parlare del CANALE soltanto in seguito a notizie circolate sul suo conto attraverso i mass media, nonostante in passato fosse a conoscenza di dicerie sul conto del CANALE mai riferite alla Autorità Giudiziaria, non è sufficiente, ad avviso della Corte, per conferire attendibilità assoluta a tali propalazioni: ciò, non tanto per ragioni soggettive legate allo spessore del collaborante, quanto, ancora una volta, per la carenza di riscontri individualizzanti.

Secondo l'impostazione accusatoria, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente sottovalutato le dichiarazioni del MILAZZO muovendo dalla considerazione che lo

stesso collaborante avrebbe considerato tanto insignificanti le (poche) notizie circolanti sul conto dell'Ufficiale dei Carabinieri da custodirle nella sua mente salvo ad esternarle solo per circostanze del tutto fortuite: il che equivarrebbe, secondo il Tribunale, ad una sostanziale irrilevanza delle accuse confinate al livello di mere dicerie come tali non meritevoli di essere riferite al P.M.

Non pare alla Corte che i dati emersi dal racconto del MILAZZO non certo pretermessi dal Tribunale, come sembra sostenere il P.M., abbiano quella specificità tale da giustificare un giudizio di colpevolezza carico del CANALE.

In particolare, il fatto che il MILAZZO abbia appreso che il CANALE fosse un corrotto all'interno dell'ambiente mafioso in cui il MILAZZO operava nulla toglie o aggiunge alla intrinseca genericità della notizia secondo la quale *"al 100% il CANALE era definito un manciatario"*.

Anche il fatto che il MILAZZO avrebbe poi ricevuto conferma del livello di *"voracità"* del CANALE in occasione di colloqui intercorsi con altri sodali e del paragone con altro sottufficiale ritenuto corrotto, nettamente superato dal CANALE, non aggiunge di certo specificità a quelle dichiarazioni, mancando sempre il riferimento ad episodi specifici.

Infine, il fatto che in occasione di una casuale presenza del MILAZZO all'interno dell'impianto di calcestruzzi di AGATE Mariano, il collaborante avesse involontariamente percepito lo sfogo alterato di MESSINA Francesco in ordine alle continue richieste sempre più esose di denaro da parte di un sottufficiale, senza che venisse espressamente fatto il suo nome non è di certo sufficiente a concretizzare le accuse a carico del CANALE proprio per la carenza di riscontri: e ciò anche a voler ammettere che le doglianze del MESSINA si riferissero proprio al CANALE e non ad altri sottufficiali corrotti.

Invero le tre circostanze temporali indicate dal MILAZZO come occasioni in cui egli ha inteso parlare della corruzione del CANALE non bastano di certo a sorreggere una specifica accusa di corruzione a suo carico proprio perché in nessuna di tali occasioni è stato fatto cenno ad episodi specifici, risultando così le propalazioni del MILAZZO legate soltanto a quel giudizio negativo ormai diffuso nel territorio marsalese (ma anche altrove) sul conto del sottufficiale.

Ne deriva che l'attendibilità intrinseca del MILAZZO sperimentata in altri processi non può di certo bastare per riconoscere che anche in questo caso sia rimasta provata: in

particolare, è lo stesso P.M. a ritenere che è stato lo stesso MILAZZO ad essere consapevole di non poter ricollegare a fatti specifici le doglianze del MESSINA per l'esosità del CANALE (il che equivale a mancanza di specificità delle sue dichiarazioni). Né basta il suo disinteresse verso il CANALE in quanto mai oggetto di iniziative investigative o giudiziarie ad opera dell'imputato o nelle quali l'imputato ha assunto un qualche ruolo. Infine, pur potendosi ammettere in via del tutto astratta, la verosimiglianza del suo racconto, manca il dato della specificità che di fatto impedisce la raccolta di elementi estrinseci e dunque vizia irreparabilmente la credibilità intrinseca del collaborante nel presente processo.

Della sostanziale inattendibilità del collaborante PATTI Antonio si è già detto con riferimento alle notizie circolate e propinate sul conto del CANALE relativamente al periodo in cui egli si trovava in servizio a Partinico.

Anche con riguardo alla corrottibilità del CANALE riferita al suo periodo di servizio a Marsala il giudizio di inattendibilità, per lo meno sotto il profilo estrinseco, delle esternazioni del PATTI, ad avviso della Corte non muta affatto.

Valga il vero.

Come per gli altri collaboranti precedentemente menzionati, anche per il PATTI il Tribunale non ha affatto sottovalutato né la sua credibilità soggettiva, né quella intrinseca, salvo a giudicare le dichiarazioni carenti per la loro estrema genericità oltre che per l'approssimazione con la quale il collaborante ha formulato alcuni giudizi, di tipo assolutamente personale e validi, quindi, solo come deduzioni, sul conto dell'imputato.

Secondo il P.M. appellante la valutazione operata dal Tribunale sarebbe di tipo frammentario e comunque preconcepito, sulla base, anche, di un negativo giudizio da parte del collegio in ordine alla qualità "culturale" ed allo status "mentale" del collaborante, scolasticamente assai poco erudito ed affetto da invalidità civile del 40% (peraltro inerente deficit di tipo mentale tenuto conto della natura della patologia che avrebbe dato causa a detta invalidità, *per incidens*, originariamente valutata nella percentuale del 67%).

Ora, pur dovendosi escludere che condizioni di cultura ovvero status di invalidità civile inferiore alla soglia di legge siano tali da poter negativamente condizionare in termini di credibilità soggettiva l'apporto del collaborante, oltretutto positivamente valutato nell'ambito di altri processi, è del tutto evidente l'esigenza di un rigore ancor

più penetrante che deve caratterizzare l'esame delle dichiarazioni del PATTI; ma ciò non significa, come preteso dal P.M. appellante, che il Tribunale sia incorso in un giudizio di tipo preconcelto teso a screditare in linea di principio l'apporto collaborativi, avendo invece il Collegio avuto cura di verificare in modo più penetrante che per altri collaboratori, la portata di quelle dichiarazioni.

Dichiarazioni che, se con riferimento al periodo c.d. "partinicense" si sono rivelate talmente evanescenti da apparire inconsistenti, anche per ciò riguarda il periodo marsalese, ed in particolare, la corruttibilità del CANALE, sono apparse sostanzialmente prive di rilievo specifico. L'apprezzamento particolarmente negativo espresso dal P.M. sul conto del Collegio in ordine al tipo di approccio operato nei riguardi del collaborante tradisce, allora, una sorta di valutazione altrettanto preconcelta della colpevolezza del CANALE da portare avanti a tutti i costi senza alcun riferimento concreto a circostanze specifiche.

Non va, peraltro, dimenticato che il livello di attenzione da dedicare alle dichiarazioni dei vari collaboranti deve essere, per la particolare caratura dell'imputato – definito da tutti i suoi superiori gerarchici, ma anche da soggetti estranei all'Arma – un eccellente investigatore, particolarmente efficiente proprio sul versante della lotta alla criminalità organizzata, elevatissimo.

In altri termini, tanto più viene chiamato in causa per comportamenti illegali un soggetto delle istituzioni da parte di soggetti appartenuti o appartenenti all'area della criminalità organizzata (o anche comune) tanto più intenso deve essere il grado di affidabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie e tanto più penetrante deve essere l'analisi da parte del Giudice di tali dichiarazioni nonché l'indagine sui riscontri estrinseci.

Si tratta, oltretutto, di propalazioni provenienti da quella criminalità che, secondo l'ottica accusatoria, sarebbe invece entrata, sia pure parzialmente, in combutta con l'Ufficiale accusato – per quanto rileva in questa sede – di attingere ripetutamente e consistentemente alla cassa della "famiglia" per soddisfare proprie esigenze personali talvolta opportunamente schermate attraverso l'alibi della gravissima malattia della figlia, in cambio di notizie utili per gli accoliti mafiosi ovvero, come si vedrà in prosieguo, per tenere indenni da indagini alcuni dei suoi componenti di maggior spicco.

Ritornando al tenore delle provalazioni del PATTI, può dirsi un dato acquisito, certamente non ignorato dal Tribunale, la sua credibilità soggettiva come accertata dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Trapani in data 18 luglio 1996, irrevocabile per il PATTI, nell'ambito del c.d. "processo Omega" in occasione del quale il PATTI, accusato di gravissimi delitti, manifestò per la prima volta in modo più che tangibile la propria intenzione di collaborare con la giustizia, dopo che era divenuta definitiva la sentenza di condanna all'ergastolo inflittogli dalla Corte di Appello di Palermo per l'omicidio di FERRARA Giuseppe.

Il pentimento del PATTI ben a ragione definito "autentico" per il netto ripudio da parte di tale personaggio di tutte le regole proprie di "cosa nostra", va di pari passo con l'organica appartenenza del collaborante alla "famiglia mafiosa" in posizione di primo piano, tanto da costituire tale collocazione di rilievo un vero e proprio "osservatorio privilegiato" che conferisce maggior credito alle sue rivelazioni.

In questo senso appare superfluo alla Corte indugiare sulla figura del collaborante, come invece ha fatto sin troppo smaccatamente e in modo inutilmente sovrabbondante il P.M. appellante, ponendone in risalto i rapporti di particolare intensità intrattenuti con MESSINA Francesco ed AGATE Mariano che gli avevano accordato una fiducia incondizionata, affidandogli operazioni delicatissime di *"vera e propria pulizia del territorio"* da possibili nemici.

Può anche darsi per scontato il ruolo di vertice, riconosciuto peraltro da numerosi collaboratori di giustizia anche estranei all'area marsalese e trapanese, ricoperto dal PATTI in un determinato periodo coincidente con la sua nomina a "reggente" della "famiglia" di Marsala della quale – contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. – anche il Tribunale ha dato atto, pur ponendolo in posizione subalterna rispetto a D'AMICO Vincenzo (da lui definito *"il mio principale"*).

Assolutamente fuori discussione, a giudizio della Corte, anche l'attendibilità intrinseca della sua collaborazione, se riferita a quelle vicende afferenti agli omicidi di matrice mafiosa avvenuti nel territorio della provincia di Trapani per circa quindici anni tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90: ed a questo proposito l'enumerazione da parte del P.M. appellante, necessariamente sintetica, delle occasioni nelle quali il PATTI ebbe a manifestare la sua collaborazione se vale a conferire maggior credito al PATTI proprio per l'elevato livello di specificità, coerenza, costanza e genuinità delle

sue propalazioni, in un certo senso tende ad essere confusa con quella attendibilità soggettiva di cui si è precedentemente parlato.

In concreto, con riferimento alla corrottibilità del Tenente CANALE, non sembra alla Corte che le rivelazioni del PATTI contengano elementi tali da conferire certezza alle sue accuse.

Il PATTI, accennando all'odierno imputato, ha sempre affermato di sapere dalla sua fonte informativa (D'AMICO Vincenzo) che nell'ambito del processo per l'omicidio di FERRARA Giuseppe (che vedeva lo stesso PATTI unitamente al D'AMICO ed altri sodali imputato per tale fatto) egli - come tutti i suoi coimputati - sapeva *"che sarebbero dovuti uscire"* in quanto il M.llo CANALE si stava interessando in tal senso sviando le indagini come rivelatogli dal D'AMICO.

E quasi a voler dare concretezza a tali accuse, il PATTI ha anche aggiunto che il D'AMICO più volte gli aveva accennato ad interventi di mafiosi finalizzati, nel tempo, ad agevolare il CANALE nella costruzione di una villa (*"a questo CANALE ci ficimu 'a villa..... per farlo stare bene; .....i soldi per pagare a questi imprenditori che gli hanno fatto sta villa li ha usciti Vincenzo D'AMICO, cioè la famiglia di cosa nostra"*).

Secondo il P.M. appellante i riscontri a tali propalazioni sarebbero costituiti, oltre che dalla convergenza di altre dichiarazioni di identico tenore riferite sempre alla costruzione della villa quale obiettivo finale perseguito dal CANALE in cambio di favori, anche da incontri e contatti intrattenuti dall'Ufficiale con esponenti mafiosi.

Si vedrà in prosieguo come tali riscontri si siano rivelati del tutto inconsistenti. Tanto basta ad avviso della Corte per ritenere anche le dichiarazioni del PATTI affette da quel vizio di fondo (inattendibilità estrinseca delle dichiarazioni) che caratterizza tutte le altre propalazioni.

Non si sottraggono a tale giudizio neanche le propalazioni di BRUSCA Giovanni (già esaminate con riguardo al periodo "partinicense" e ritenute estremamente fumose se non anche inverosimili per alcuni aspetti già analizzati), nonostante, anche in questo caso, la comprovata attendibilità "soggettiva" ed "intrinseca" di detto collaboratori di giustizia, certamente non pretermessa dal Tribunale.

Ancora una volta il giudizio formulato dal P.M. appellante sull'operato del Tribunale tradisce quel senso di sfiducia preconcepita assolutamente uguale a quel (ritenuto) preconcepito disfavore del Tribunale verso le dichiarazioni dei collaboranti che caratterizzerebbe l'intero impianto argomentativo della sentenza.

Le fonti di conoscenza del BRUSCA circa la corruttibilità del Tenente CANALE sono rappresentate, per sua esplicita ammissione, dalle confidenze ricevute da parte di MESSINA DENARO Matteo, dal di lui padre Francesco ("mastro Ciccio"), da SINACORI Vincenzo e da MANGIARACINA Andrea, "reggente" del mandamento di "Mazara del Vallo" dopo la fuoriuscita di MESSINA DENARO Francesco.

Scorrendo le dichiarazioni rese dal BRUSCA può certamente affermarsi che esse siano caratterizzate da un notevole grado di coerenza e costanza, ma in sé piuttosto generiche.

Il BRUSCA, infatti dichiara al P.M. che lo interrogava di notizie rivelategli da MESSINA DENARO Matteo che gli confida con espressione colorita del Maresciallo CANALE che gli stava *"tirando una pinna 'i ficatu"* [letteralmente *"gli stava mangiando il fegato"*] chiedendo ogni volta compensi dell'ordine di 10 milioni per volta con la scusa della figlia ammalata, in realtà destinati alla costruzione della villa e che aggiunge, a mo' di commento, l'opportunità di mantenere tali rapporti per l'utilità derivante dalle notizie di volta in volta fornite dal Tenente CANALE agli esponenti mafiosi di quella zona, in ordine a possibili arresti o importanti operazioni di polizia, tanto da definire il contributo del CANALE "ottimo".

Osserva la Corte, riservandosi di tornare in appresso più approfonditamente sull'argomento, come pur a fronte della relevantissima attendibilità soggettiva del collaborante anche in considerazione della caratura del personaggio, le provalazioni di costui si rivelino assolutamente generiche in quanto il BRUSCA, a specifiche domande rivoltegli in ordine alla specificazione delle varie operazioni di polizia ovvero alla indicazione dei mandati di cattura e dei loro destinatari, ha sempre glissato la risposta non essendo mai stati in tarso di indicare nulla e reiterando solo la certezza del dato che i mafiosi conoscevano in tempo quelle operazioni mettendosi al riparo da sorprese e continuando a rimanere operativi sul territorio in stato di libertà.

Quanto ai riscontri, non pare alla Corte che i rapporti asseritamente intrattenuti dal CANALE con i cugini SALVO di Salemi, presso i quali era secondo quanto rivelatogli da SALVO Antonio, *"a libro paga"* siano di consistenza tale da conferire concretezza alle accuse dello stesso SALVO; né il professato disinteresse del BRUSCA al contenuto delle notizie che gli vengono di volta in volta riferite basta a rendere esteriormente credibili le sue provalazioni, occorrendo ancora una volta che l'indiscussa attendibilità soggettiva ed intrinseca (ancorché, sul punto, parziale) del

collaborante venga integrata con quei dati esteriori, ancora una volta mancanti ovvero insufficienti.

In ultimo le dichiarazioni provenienti dal collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo, la cui attendibilità soggettiva ed intrinseca è stata oltre misura esaltata ed enfatizzata dal P.M. appellante sembrano caratterizzate anch'esse da un rilevante livello di genericità, senza che i riscontri indicati dal P.M. possano qualificarsi, come richiesto dalla giurisprudenza della S.C. "individualizzanti": senza dire che l'attendibilità intrinseca del dichiarante, per la marcata inimicizia nutrita dal SINACORI verso il CANALE (per la verità contestata recisamente dal P.M.) deve essere messa seriamente in discussione come già rilevato dal Tribunale.

Tralasciando, per l'ennesima volta, di analizzare il percorso collaborativo del SINACORI, senz'altro da annoverare tra i soggetti più qualificati di "*cosa nostra*" marsalese e trapanese e sulla cui attendibilità soggettiva non è il caso di immorare perché costantemente riconosciuta e proficuamente sperimentata nei numerosissimi processi a carico di esponenti mafiosi di quella zona, occorre fermare l'attenzione su alcuni passaggi dell'appello interposto dal P.M. riferibili proprio a quella parte della sentenza nella quale si fa cenno al malanimo del SINACORI verso il CANALE a causa della attività istituzionale svolta da quest'ultimo che lo avrebbe anche arrestato e sottoposto ad investigazioni ed alla genericità delle notizie riferite dal collaborante relativamente alla preventiva conoscenza di operazioni di polizia grazie ai favori del CANALE, a loro volta non specificati, ma indicati in modo volutamente generico.

Sostiene il P.M. appellante, anzitutto, che mai il CANALE avrebbe arrestato il SINACORI e che, in ogni caso, mai il predetto Ufficiale avrebbe partecipato ad operazioni di polizia inerenti il fermo del SINACORI, mentre costui era ancora operativo sul territorio.

Ora, a prescindere dalla circostanza, assolutamente pacifica in atti, che in occasione dell'operazione c.d. "di capo Granitola" afferente al traffico di T.L.E. e di stupefacenti, culminata nell'arresto di molti soggetti tra i quali lo stesso SINACORI, anche il (all'epoca) maresciallo CANALE ebbe a partecipare alle indagini ricevendo anche encomi al pari di altri commilitoni per la brillante operazione di Polizia, è evidente che il malanimo che contraddistingue il SINACORI esige (ed esige) una valutazione particolarmente penetrante della attendibilità intrinseca del collaborante.

Il P.M. per dare forza al proprio discorso e sminuire il malanimo di cui parla diffusamente il Tribunale, prospetta l'assenza di rancore da parte del SINACORI verso altri appartenenti all'Arma (ugualmente protagonisti di iniziative giudiziarie anche gravi nei suoi confronti) e soprattutto l'assenza di accuse anche generiche nei riguardi di tali militari, nonostante, come dianzi evidenziato, anch'essi coinvolti nelle operazioni culminate nel suo arresto: argomentazione, questa, davvero suggestiva soprattutto perché formulata in termini di mera ipotesi di scuola.

E quanto all'arresto operato da Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo nel 1993 nei riguardi del SINACORI, non si tratta affatto dell'episodio "dimenticato" dal CANALE relativo ad un suo arresto del quale ha fatto cenno il Tribunale, ma di altro episodio precedente nient'affatto rilevante e nel quale il CANALE non era stato coinvolto.

Il Tribunale ha, invece, esattamente rilevato – ed in termini ovviamente negativi – il cattivo ricordo del SINACORI in merito all'operazione di Capo Granitola in cui egli era certamente coinvolto ed il CANALE vi aveva partecipato quale investigatore (forse all'insaputa del SINACORI).

Sotto tale profilo va quindi ribadito il giudizio di non decisività della circostanza oggetto di specifica richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dal P.M. appellante e tendente alla acquisizione del verbale di arresto del SINACORI del 6 marzo 1981 ed all'esame del maresciallo che procedette all'arresto del collaborante di giustizia in quella circostanza.

Ritiene poi la Corte davvero fantasiosa, a tacer d'altro, la tesi prospettata dal P.M. di un intervento *ad adiuvandum* del CANALE in favore della cosca mafiosa in occasione di quell'operazione volta ad avvisare gli accoliti che l'operazione di polizia era programmata per le ore 22 in modo da consentire ai componenti l'organizzazione di sbarcare la droga in anticipo per eludere l'intervento dei Carabinieri: si tratta di una tesi, ad onor del vero, semplicemente accennata per assurdo al solo scopo di sottolineare l'anomalo percorso argomentativo seguito dal Tribunale secondo il quale l'inconsistenza delle accuse mosse al CANALE circa la sua attività di informatore sarebbe smentita nettamente dai risultati di quella operazione (cui il CANALE partecipò) che culminò proprio con l'arresto dei responsabili destinatari di quelle informazioni, sia pure in modo del tutto inaspettato.

L'esame delle dichiarazioni del SINACORI va tuttavia esteso anche a tre episodi riferiti dal collaborante riguardanti la dazione di notevoli somme al CANALE a titolo di corruzione.

Un primo episodio, a detta del collaborante, riguarderebbe una regalia fatta al CANALE per "tenere fuori dalle indagini" MESSINA DENARO Matteo.

Secondo le propalazioni del SINACORI sarebbe stato AGATE Giovambattista (il personaggio mafioso "*dalla faccia pulita*" incontrato dal CANALE nello studio del dentista GENCO per come precedentemente riferito dal SINACORI) ad intercedere in favore del giovane rampollo di "*cosa nostra*" presso il CANALE affinché il giovane venisse tenuto indenne dalle indagini in cambio di denaro, come poi appreso da MESSINA DENARO Francesco che aveva ribadito al SINACORI la "*disponibilità*" del CANALE in favore della cosca mafiosa dietro compenso.

Ora se è vero che nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1992 MESSINA DENARO Matteo non venne mai iscritto tra le persone sottoposte ad indagini negli appositi registri della Procura della Repubblica di Marsala, è però vero che il suo nominativo figurava (unitamente a tanti altri nomi illustri e meno illustri) quale persona sottoposta ad indagini nell'ambito di un corposissimo rapporto di P.G. redatto in data 30 luglio 1988 dalla Compagnia Carabinieri di Castelvetro del quale il Tenente CANALE - a detta del Cap. ADINOLFI, Comandante a quell'epoca della Compagnia di Castelvetro, "*era stato l'anima*" ispiratrice, anche se a carico del MESSINA DENARO Matteo non venne adottato alcun provvedimento restrittivo per l'inconsistenza degli elementi di accusa nei suoi riguardi.

Tale circostanza toglie quindi rilievo al fatto riferito dal collaborante circa l'intercessione operata da esponenti delle cosche marsalasi affinché MESSINA DENARO Matteo venisse estraniato dalle indagini.

Quanto poi alla circostanza che la costruzione della villa del CANALE fosse proseguita ben oltre il 1986 (elemento considerato dal P.M. compatibile con l'affermazione del SINACORI secondo la quale la dazione di somme di denaro al CANALE sarebbe avvenuta sul finire degli anni '80), si tratta di una mera deduzione di tipo astratto che non vale di certo a costituire il riscontro alle accuse, oltretutto non disinteressate, del SINACORI.

Le valutazioni espresse sul punto dal P.M. appellante a pagg. 177-179 dell'atto di appello costituiscono la riprova di tale operazioni deduttive di tipo astratto, posto che

lo stesso P.M. prospetta in termini dubitativi la possibilità che il CANALE abbia potuto prospettare ai suoi interlocutori mafiosi le spese necessarie per effettuare i costosi lavori della villa o, in alternativa, le spese altrettanto ingenti da affrontare per la grave malattia della figlia (spese peraltro rimborsate ovvero anticipate dal S.S.N.). Le perplessità nutrite dal P.M. appellante, che si spinge persino a sostenere come possibile il diffuso convincimento negli esponenti mafiosi che le richieste di denaro via via avanzate dal CANALE fossero da collegarsi alla particolare situazione attraversata dall'Ufficiale in quel periodo, finiscono con il rafforzare l'esattezza della tesi seguita dal Tribunale di una assenza di riscontri che costituisce il limite alla credibilità delle provalazioni del SINACORI.

Ed anche a voler ammettere che la possibile fonte delle informazioni veicolate attraverso il CANALE agli esponenti mafiosi di Mazara del Vallo fosse da identificarsi nel Dr. MORANA (sanitario che aveva avuto in cura la figlia dell'Ufficiale), in ogni caso il P.M. si limita ad una mera supposizione, come tale inidonea a giustificare la credibilità sul piano estrinseco delle accuse del SINACORI.

Così come esula dal novero dei riscontri oggettivi il fatto che il MESSINA DENARO Matteo intendesse riferire ai propri interlocutori notizie false e gratuite, pur di accusare l'Ufficiale senza averne specifico interesse, trattandosi, anche in questo caso, di semplici supposizioni.

Di nessun pregio si appalesa poi la considerazione finale del P.M. (v. pag. 180 dei motivi di appello) secondo la quale anche a voler escludere che il CANALE abbia poi dato seguito alla intercessione da parte dell'AGATE in favore di MESSINA DENARO Matteo, il reato di corruzione si configurerebbe comunque, in quanto il Tribunale ha ritenuto del tutto incerta la colpevolezza del CANALE non già per ragioni legate alla struttura del reato di corruzione, ma quanto per la sostanziale carenza di riscontri.

Anche l'altro episodio riferito dal SINACORI afferente ad *"un grosso regalo"* che doveva essere fatto dai palermitani al CANALE tramite i mazaresi è rimasto, ad avviso della Corte sostanzialmente privo di riscontro.

Secondo il ricordo del collaborante, questi avrebbe appreso nel corso di un incontro avvenuto a casa di LIPARI Giuseppe intorno al luglio 1991 cui erano presente anche SIINO Angelo ed AGATE Giovambattista o forse "mastro Ciccio" (incontro di poco precedente l'arresto del SIINO per la vicenda nota come *"mafia ed appalti"*) della necessità da parte dei mafiosi palermitani di elargire un regalo consistente al CANALE

per motivi legati agli appalti, aggiungendo che tale regalo sarebbe avvenuto grazie alla intermediazione dei mafiosi mazaresi.

Ancora una volta, però, le indicazioni del SINACORI, sebbene riferibili ad un particolare contesto ambientale, non solo non appaiono specifiche, ma risultano sfornite *more solito* di adeguati riscontri.

Tali non sono, infatti, a giudizio di questa Corte, né la collocazione tematica nell'ambito della vicenda mafia-appalti, né la cornice definita eufemisticamente "*probatoria*" riguardante la corruttibilità in via generale del m.llo CANALE in quanto nient'affatto provata, ma semplicemente ricorrente nelle voci dei vari collaboranti. Si richiamano sul punto le considerazioni svolte da questa Corte a proposito della posizione del collaborante PATTI Antonio in ordine alla posposizione delle chiacchiere assurte a livello di prova base, sebbene formalmente indicate dal P.M. come riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti che invece dovrebbero rappresentare la prova regina secondo i criteri di valutazione della prova enunciati nell'art. 192 c.p.p., così tanto invocato dal P.M. e segnalato quale "*icona violata*" ad opera del Tribunale.

Invero né l'intima coerenza del racconto del SINACORI e nemmeno la costanza delle sue provalazioni, né la sua credibilità soggettiva possono valere quali dati estrinseci attraverso i quali commisurare la valenza probatoria di tali rivelazioni, abbisognevole, proprio per l'estrema gravità delle accuse, di riscontri non solo accurati ma estremamente rigorosi proprio in correlazione a quell'alone di sospetto che circonda le dichiarazioni del collaborante per il risentimento nutrito da costui verso il CANALE.

Anche le successive argomentazioni particolarmente diffuse svolte dal P.M. appellante in merito alla eccezionale credibilità di tali provalazioni accusatorie tanto da condurre alla condanna del SINACORI proprio per il reato di corruzione del quale era accusato unitamente al CANALE, al CASCIOLO ed al PANDOLFO non sembrano a giudizio della Corte particolarmente convincenti.

In buona sostanza il P.M., muovendo dalla considerazione che altra autorità giudiziaria (il G.U.P. del Tribunale di Palermo) con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 12 ottobre 2000, divenuta irrevocabile, ha condannato il SINACORI per quello stesso reato di corruzione addebitato anche al CANALE (oltre che al CASCIOLO ed al PANDOLFO), stigmatizza aspramente l'operato del Tribunale che ha valutato in modo diverso quegli stessi elementi di prova presi a base dal G.U.P. per condannare il SINACORI.

Tale affermazione, a giudizio della Corte, non appare convincente perché un conto è l'affermazione di colpevolezza a carico del SINACORI in quanto basata su una piena confessione di costui in ordine alla corruzione da lui stesso operata, un conto è il giudizio di colpevolezza da formulare a carico di soggetti chiamati in correità dal SINACORI senza che a quelle chiamate corrispondano sufficienti elementi di riscontro estrinseci (e non è un caso che le accuse mosse al CASCIOLO ed al PANDOLFO nel presente processo hanno come unica base le provalazioni del SINACORI).

Tutto ciò, a prescindere da alcune incongruenze rilevabili nel racconto del collaborante come, esemplificamente, il riferito rapporto di parentela tra il Dr. PANDOLFO, non conosciuto direttamente dal SINACORI, e CALANDRINO Saro, "uomo d'onore" di Salemi, mai accertato dai Carabinieri nonostante le accurate indagini svolte.

Ad avviso del P.M. appellante gli elementi riferiti dal SINACORI per avallare le accuse a carico dei tre imputati riguarderebbero i rapporti di conoscenza o frequentazione tra il Tenente CANALE e tale GIAMMARINARO Giuseppe inteso "Pino", uomo politico di Salemi nonché soggetto coinvolto in indagini di mafia (secondo il ricordo del collaborante, che parla di notizie attinte CASCIOLO Gaspare capomafia di Salemi, il CANALE era solito incontrarsi la domenica in quel centro abitato insieme al PANDOLFO ed al GIAMMARINARO, passeggiando per le vie cittadine).

Quanto all'episodio afferente le presunte manipolazioni da parte del CANALE dei neo pentiti (nel 1992) CALCARA Vincenzo, SPATOLA Rosario e SCAVUZZO si tratta di affermazioni talmente generiche e per di più non espressamente riferite (come invece fatto dal PATTI per lo SPATOLA) al CANALE ma in generale alla possibilità, se non convinzione, che uomini delle istituzioni manovrassero a proprio piacimento "falsi pentiti" per dirigerli contro personaggi da eliminare anche se estranei ai fatti e nello stesso tempo, per utilizzarne le dichiarazioni in modo da mettere sull'avviso i possibili destinatari di provvedimenti restrittivi.

Anche le dichiarazioni rese dal SINACORI con riferimento a vicende legate all'omicidio del sindaco di Castelvetro LIPARI Vito (collegate, secondo il racconto del SINACORI, al menzionato incontro avvenuto presso lo studio GENCO tra il CANALE e l'AGATE, che, al momento del rientro avrebbe confidato al SINACORI che proprio la vicenda LIPARI aveva formato oggetto di quell'incontro dal quale il SINACORI era rimasto escluso) appaiono disarmoniche, se non addirittura smentite da quanto poi

riferito dal dr. Carlo CAPONCELLO (all'epoca di quelle indagini sul delitto Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala) sul decisivo contributo offerto proprio dal CANALE alla positiva soluzione del caso che avrebbe poi determinato la condanna di AGATE Mariano).

Richiamate le dichiarazioni del magistrato riportate fedelmente dal Tribunale (vds. pagg. 286-288 della sentenza impugnata) sulle quali non sembra si sia soffermato tanto attentamente il P.M. appellante (ed anche il P.G. requirente che ha formulato la richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere nuovamente il Dr. CAPONCELLO), va rilevato che intanto le dichiarazioni del Dr. CAPONCELLO sono modulate sulla base delle domande rivoltegli dal legale del CANALE (Avv. D'AGOSTINO), fermo restando, però, che il teste ha riferito una circostanza di fatto (rinvenimento ad opera del CANALE, dopo diverso tempo, del guanto di paraffina cui erano stati sottoposti in occasione del loro fermo poco dopo il delitto AGATE Mariano, ROMEO Francesco e RISERBATO Antonino in una caserma di Castelvetrano o di Mazara del Vallo, tra innumerevoli scartoffie e riposto dietro un armadio) difficilmente contestabile.

Voler sostenere da parte del P.M. appellante che il CANALE – che aveva peraltro svolto una intensa attività di P.G. in quelle indagini (vds. elenco dettagliato degli atti di P.G. compiuti dal CANALE a pagg. 285-286 della sentenza) – avesse depistato le indagini per poi riemergere con quel miracoloso rinvenimento in modo da crearsi un alibi contro il supposto favoritismo verso l'AGATE e voler affermare che le dichiarazioni del Dr. CAPONCELLO si prestano ad una lettura equivoca in modo da sminuire o edulcorare il contributo del M.llo CANALE (da qui la richiesta di riapertura del dibattimento per ascoltare il CAPONCELLO in veste di interprete autentico in merito al significato reale della frase pronunciata in risposta all'ultima domanda dell'Avv. D'AGOSTINO *"il ricordo sarebbe in questa direzione [contributo decisivo del CANALE n.d.r.], ma ciò dipende dalla suggestione che io ho avuto al fatto che lei mi ha posto questa domanda"*) sembra a questa Corte poco rispondente a logica.

Basti pensare, a tal proposito, all'espressione adoperata dal P.G. requirente secondo la quale l'affermazione del Tribunale circa la decisività del contributo del CANALE alla scoperta dei veri responsabili sarebbe *"esagerata"* e alle soluzioni alternative (contro il CANALE) accarezzate dal P.M. in via del tutto ipotetica (come spesso questa Corte ha, purtroppo, avuto modo di verificare scorrendo l'atto di appello e le memorie

illustrative) si da ritenere quanto meno "discutibile" l'apporto dell'imputato a quelle indagini, per riaffermare quella che – ad avviso della Corte – appare la regola guida del P.M.: colpevolezza ad ogni costo anche laddove le prove o i riscontri siano incerti e coltivazione di ipotesi alternative, prospettate dal P.M. sulla base o di supposizioni o di vere e proprie associazioni di idee, collegando tanti eventi tra loro autonomi in un tutto unitario assai poco omogeneo.

Esempio emblematico di tale distorto modo di valutazione del compendio probatorio da parte del P.M. è l'enfaticizzazione di altra dichiarazione del SINACORI afferente ad un grosso regalo che i "palermitani" avrebbero dovuto fare al CANALE: il riferimento sembrerebbe essere quello della vicenda denominata "rapporto mafia-appalti" di cui ha diffusamente parlato il SIINO (v. infra) e, con poco costruito, il P.M. che ha voluto attribuire al SIINO circostanze da lui non dette o comunque non sufficientemente chiarite, bypassando le smentite di costui definite poco credibili.

Ed allora, molto più semplicemente, le esternazioni del SINACORI altro non sono che notizie apprese *de relato* da LIPARI Giuseppe "Pino" (notoriamente legato a doppio filo alla mafia corleonese ed al gruppo RIINA-BAGARELLA-PROVENZIANO) durante un comune periodo di soggiorno a Roma (Hotel Traiano), elemento, quest'ultimo, che, positivamente verificato dalle indagini di P.G. (ma il Tribunale non ha certo detto cose diverse!) costituirebbe (uno dei tanti) riscontri.

Ma perché tale elemento fattuale potesse costituire riscontro "individualizzante" a carico del CANALE sarebbe occorso ben più che la prova del soggiorno a Roma del SINACORI in concomitanza con il LIPARI, occorrendo invece la prova di un incontro tra costoro e, soprattutto, che proprio il regalo destinato dai "palermitani" (chi, però, non è dato saperlo) al CANALE fosse l'argomento di quell'incontro.

Il SIINO, che avrebbe potuto confermare ciò (ed il SIINO, come osserva questa Corte, non è certo personaggio da sottovalutare in tema di credibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca), ha nettamente smentito che il CANALE fosse coinvolto nella consegna di quel rapporto: ergo la propalazione del SINACORI rimane isolata e monca e come tale inidonea a confermare l'assunto accusatorio.

Vendono in rilievo, inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SIINO Angelo. Si è già avuto modo di esaminare in altra parte della sentenza con specifico riguardo al c.d. "periodo partinicense" del Tenente CANALE, la portata delle dichiarazioni rese

dal detto collaboratore, frutto di notizie apprese "de relato" da parte di personaggi mafiosi di quel centro abitato.

In questa sede l'analisi delle dichiarazioni del SIINO riguarda altre sue dichiarazioni sia sulla presunta corruttibilità del M.llo CANALE, sia sui rapporti intercorrenti con autorevoli esponenti mafiosi quali LIPARI Giuseppe (inteso "Pino") e MESSINA Francesco "*u muraturi*", vice-capo della "famiglia" di Mazara del Vallo. Al pari di quanto sin qui osservato a proposito di tanti altri collaboranti, anche le dichiarazioni del SIINO non si sottraggono a censure in ordine, quanto meno, alla attendibilità estrinseca.

Va doverosamente detto che si tratta di un collaboratore di giustizia di elevatissima attendibilità soggettiva e le cui dichiarazioni, in genere, sono dotate di particolare attendibilità intrinseca.

Proprio per tali ragioni la decisività delle sue dichiarazioni, che non risentono di limiti derivanti da possibili risentimenti personali nei riguardi del CANALE (da lui mai conosciuto personalmente, pur avendone sentito parlare molto e da molto tempo), appare ancora più marcata e meritevole, quindi, della massima attenzione.

Degli episodi – a parte quelli riguardanti il fantomatico servizio di "staffetta" effettuato dal CANALE in favore dei sofisticatori vinicoli di Partinico, di cui si è precedentemente discusso – narrati dal collaborante e riguardanti il CANALE – due appaiono particolarmente importanti nell'economia del processo.

Si tratta, rispettivamente, di un incontro avvenuto presso la villa dell'imprenditore marsalese LOMBARDINO Vito, suo buon amico, alla presenza di LIPARI Pino e di MESSINA Francesco inteso "Mastro Ciccio 'u muraturi" in cui il SIINO notò ad un certo punto il LIPARI congedarsi con "*aria misteriosa*" ("*quanto vaiu 'dda*") seguito dal LOMBARDINO, apprendendo poi dal MESSINA che entrambi erano diretti dal Maresciallo CANALE (vds. pagg. 209-213 della sentenza impugnata) e della presunta consegna del rapporto "*mafia-appalti*" redatto dal R.O.S. dei Carabinieri di Palermo (oggetto di non poche polemiche nel corso degli anni successivi alla sua stesura non foss'altro che per il coinvolgimento di magistrati della Procura della Repubblica di Palermo sospettati di aver contribuito a fughe di notizie) da parte dell'allora Maresciallo CANALE ad esponenti mafiosi.

Con riguardo al primo dei due episodi risulterebbe, per affermazione del SIINO, che nel periodo in cui egli era rimasto aggiudicatario dei lavori per la realizzazione della

tribuna coperta e della opposta gradinata del campo di calcio di Mazara del Vallo (evento collocabile nella primavera del 1988) il LOMBARDINO (che, come segnalato dal R.O.S., era subentrato all'impresa aggiudicataria in veste di subappalto), si sarebbe recato dal CANALE che nella circostanza lo avrebbe trattato con modi assai bruschi, indispettito perché aveva preso il subappalto di quei lavori e perché *"non si faceva vedere da molto tempo"* (così testualmente si era espresso il SIINO in occasione di un suo interrogatorio al P.M. del 18 settembre 1997).

Dalle dichiarazioni, peraltro non particolarmente precise specie sulle ragioni della reazione collerica del CANALE (che il SIINO, nonostante le contestazioni non è riuscito a spiegare in modo congruo) emergerebbe, quindi, che il CANALE era tornato a battere cassa inutilmente al LOMBARDINO che, a suo dire, versava in condizioni economiche disagiate senza che il CANALE vi credesse proprio per via di quel subappalto.

Quel che è certo è oltre alla imperscrutabilità delle ragioni connesse alla reazione del CANALE, la mancata dimostrazione di un intervento promesso dal MESSINA Francesco al LOMBARDINO (che, a dire del SIINO, era stato rimproverato da "Mastro Ciccio" per essersi recato direttamente dal CANALE) per rabbonire il CANALE.

Secondo la prospettazione accusatoria il fatto che il LOMBARDINO si sia espresso sul conto del CANALE nei termini coloriti riferiti dal collaborante (*"pareva morso dalla tarantola"*) sarebbe proprio la base della reazione del CANALE al cospetto del LOMBARDINO; mentre il riferimento del SIINO ad una contestazione che il CANALE avrebbe mosso al LOMBARDINO avrebbe una precisa chiave di lettura costituita dalla scarsa veridicità delle giustificazioni opposte all'avidio maresciallo dall'imprenditore edile di una sua asserita difficoltà economica per bloccare le sue continue richieste economiche.

Osserva la Corte che si tratta di una ricostruzione in termini deduttivi operata dal P.M. appellante che le incertezze manifestate sul punto dal SIINO non sembrano poter superare soprattutto per la genericità ed enigmaticità della frase adoperata dal SIINO: tanto più che l'accento ad un possibile mancato versamento di denaro da parte del LOMBARDINO al CANALE è frutto di una domanda suggestiva del P.M. cui è seguita una precisazione in termini non sufficientemente appaganti del SIINO che si è espresso nel seguente modo: *"Praticamente mi disse versava in condizioni finanziarie scarse, molto scarse, infatti anche di questo si lamentava, dice sono in*

*mezzo ad una strada e devo combattere con questo che ci pare che sempre gli debbo portare il discorso dei soldi"* (vds. pag. 195 della sentenza impugnata).

Quanto, poi, ai possibili rapporti intercorrenti tra il CANALE e LIPARI Pino, il SIINO, secondo quanto da lui stesso affermato, avrebbe appreso da MESSINA Francesco "*u muraturi*", in occasione di quell'incontro nella villa del LOMBARDINO (oltre alle lamentele esternate dal detto imprenditore di cui si è testè fatto cenno), di una possibile visita che il LIPARI – presente a quella riunione – si apprestava a rendere al CANALE in compagnia dello stesso LOMBARDINO e qualche giorno dopo, dallo stesso LIPARI, della possibilità da parte di costui di attingere per informazioni riservate ad un maresciallo (non indicato) la cui "*capacità*" ed influenza erano nettamente superiori a quella di altri marescialli eventualmente conosciuti dal SIINO.

Ma è agevole osservare – e del resto il P.M. appellante non ha particolarmente insistito su questo aspetto – che lo stesso SIINO non ha affatto detto che le confidenze del LIPARI avessero per oggetto proprio il Maresciallo CANALE, senza dire che quando il LIPARI gli avrebbe rivelato questa sua misteriosa fonte di informazioni, avrebbe accennato ad un sottufficiale del R.O.S. (reparto in cui a quell'epoca – luglio 1991 – non prestava servizio il CANALE ancora dirigente la Sezione P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Marsala).

Quanto al secondo episodio concernente il l'offerta di consegna del c.d. "*rapporto mafia-appalti*" ritiene la Corte di non dover immorare ulteriormente su una vicenda meticolosamente radiografata dal Tribunale e che vede il CANALE del tutto estraneo a possibili offerte anticipate del rapporto dietro compenso (evento che il CANALE, così come da lui ripetutamente affermato, vedrebbe coinvolto il M.llo LOMBARDO Rosario, cognato dell'imputato dietro compenso della somma di Lire 50 milioni, mai dati dal SIINO che avrebbe rifiutato l'offerta, limitandosi ad elargire dopo un "regalo" di 5 o 10 milioni di Lire al LOMBARDO per cure destinate ad un suo figliolo ammalato).

La diversa ricostruzione dei fatti e la loro diversa interpretazione operata dal P.M. appellante, ancora una volta sulla base di una serie di deduzioni a catena ben poco coordinate tra loro e per di più in termini dubitativi o, al più possibilistici non appare affatto risolutiva ed appagante

Non a caso il P.G. requirente, riproponendo le doglianze mosse dal P.M. appellante, ha parlato di scenari plausibili che rendono possibile, ma non certa, una diversa

ricostruzione nella quale vengono di volta in volta ipotizzati possibili contatti tra il SIINO ed i cugini SALVO, presso i quali era iscritto a "libro paga" e della conseguente teorica possibilità da parte del CANALE (in quel periodo uno dei pochi a conoscere anticipatamente il rapporto giudiziario per ragioni istituzionali) di far avere il rapporto giudiziario ai SALVO che lo avrebbero poi "girato" all'On.le LIMA che a sua volta lo avrebbe fatto visionare al SIINO, a questo punto disinteressato all'offerta (esosa) proveniente dal M.llo LOMBARDO.

Sempre secondo la diversa impostazione accusatoria, questo passaggio di mani spiegherebbe poi la vicenda del "grosso regalo" che i "palermitani" si erano ripromessi di elargire al CANALE, collocabile nel marzo 1991 (vale a dire un mese dopo il deposito del rapporto alla Procura della Repubblica di Palermo) ed il possesso di una copia da parte del M.llo LOMBARDO attraverso il proprio cognato CANALE.

Anche la ricostruzione "storica" degli avvenimenti concernenti la consegna di tale rapporto secondo l'ottica accusatoria appare, a dir poco, suggestiva, basata com'è su mere ipotesi non confortate da riscontri nemmeno di tipo logico che si scontrano con due dati fondamentali: assoluta negazione da parte del SIINO (che certamente non ha mostrato particolari indulgenze nei riguardi del CANALE cui non ha risparmiato commenti offensivi sebbene frutto di informazioni ricevute da altri) che autore di quella consegna e latore di un'offerta economica sarebbe stato il CANALE; assoluta incertezza circa incontri tra il CANALE ed il LIPARI "Pino", a ridosso del periodo di deposito del rapporto giudiziario.

Se poi a tutto ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che se davvero il CANALE fosse stato l'autore della consegna, non solo non si sarebbe fatta sfuggire, come osservato condivisibilmente dal Tribunale, la ghiotta occasione di chiedere e ricevere un lauto compenso, ma soprattutto ciò non sarebbe sfuggito ai ricordi del SIINO che – tra i tanti collaboratori di giustizia sentiti nel presente processo – rappresenta certamente, come sottolineato dal Tribunale, un raro esempio di collaboratore pronto a riferire quanto a sua conoscenza anche su uomini delle istituzioni senza remore di sorta ed in modo assolutamente disinteressato.

Sicchè appare quanto mai improbabile che in una vicenda così complessa e dai risvolti clamorosi ed inquietanti quali quelli inerenti il rapporto "mafia-appalti", il SIINO sia stato così distratto e sprovvisto da graziare il Maresciallo CANALE, certamente non risparmiato da critiche aspre sulla sua ingordigia: eloquente al

riguardo l'espressione "manciatario" con la quale ha etichettato l'Ufficiale, seguita da una dotta spiegazione semantica del termine dialettale collegato non già ad incontrollate abitudini alimentari, ma in senso traslato, alla tendenza a chiedere e ricevere prebende in cambio di favori.

Conclusivamente osserva la Corte che la ricostruzione alternativa nei termini esposti dal P.M. e dal P.G, requirente ed i collegamenti con altre rivelazioni provenienti da altri collaboratori in ordine a consistenti regalie ricevute dal CANALE delle quali non sono stati comunque spiegati né scopi né origini, getta certamente un alone di sospetto sul conto del CANALE, alimentato ed accentuato anche dalle diffuse dicerie sul suo conto quale soggetto incline a ricevere regali: ma questo non può bastare, in assenza di riscontri processualmente certi e verificabili, per affermare che il CANALE nella vicenda del rapporto mafia-appalti abbia potuto esercitare un qualche ruolo, anche mediato.

Ciò tanto più ove si consideri che uno dei filoni di indagini poi confluito nel corposissimo rapporto giudiziario era stato curato proprio dal CANALE sotto la direzione del Procuratore Capo di Marsala Dr. BORSELLINO: il che equivarrebbe a dire che il CANALE per un verso lavorava contro determinate sacche di criminalità imprenditorial-mafiosa e per altro verso in modo del tutto irrazionale, operava sotto traccia per favorire alcuni degli elementi da lui stesso intensamente contrastati.

Quanto, poi, ai rimanenti episodi menzionati dal collaborante (commenti raccolti da SANTO Stefano, di cui si è precedentemente fatto cenno a proposito delle dichiarazioni di DI BENEDETTO Vito; indagini su Pantelleria svolte dal CANALE e conseguenti sostegni alimentari settimanali dell'ordine di 1 milione delle vecchie lire per soddisfare gli appetiti alimentari dei voraci (stavolta in senso alimentare) Ten. CANALE e Dr. BORSELLINO, asseritamente erogati da MESSINA Francesco che se ne doleva oltremodo; commenti dello "stiddaro" LICCIARDI Michele, particolarmente rispettato dai mafiosi di Marsala sul conto del CANALE e della sua proverbiale "ingordigia") ritiene la Corte di non dover svolgere alcuna osservazione aggiuntiva rispetto a quelle, più che condivisibili, effettuate dal Tribunale, tanto più che neanche il P.M. appellante vi ha prestato specifica attenzione.

Cercando di sfrondare i numerosissimi aspetti affrontati nella sentenza impugnata ed incentrati sugli altrettanto numerosi episodi oggetto di specifiche dichiarazioni da parte dei collaboratori di giustizia, ritiene la Corte che una trattazione più specifica

meritino – per ciò che attiene la questione relativa al reato di corruzione – le propalazioni dei collaboranti PATTI Antonino e SINACORI Vincenzo, bastando in questa sede un cenno fugace agli altri episodi riguardante il fronte della corruttibilità del CANALE tutto sommato marginali nell'economia del processo, che formano oggetto di dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, che peraltro non hanno suscitato particolari rilievi da parte del P.M. appellante.

Prima di passare, quindi ad esaminare in dettaglio le propalazioni del PATTI e del SINACORI e con specifico riguardo agli episodi di secondo piano, ritiene la Corte di dover menzionare le varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, nel tempo, hanno riferito notizie sul conto del CANALE.

Si tratta – è bene ricordarlo – di episodi attinenti al periodo in cui il Tenente CANALE era in servizio a Marsala con il grado di maresciallo.

Uno degli episodi che ha formato oggetto di specifiche indicazioni da parte dei collaboranti (in particolare ci si intende riferire a quanto detto da PATTI Antonio e da FEDERICO Francesco) anche per i riflessi riguardanti l'imputato PANDOLFO Giuseppe, riguarda l'omicidio del gioielliere FORACI di Marsala avvenuto a seguito di una rapina commessa intorno alle ore 20,30 del 22 febbraio 1979 in Marsala e per il quale è stato condannato tale VULTAGGIO Giuseppe.

Si tratta di un fatto avvenuto pochissimo tempo prima che il CANALE prendesse servizio a Marsala e che ha poi formato oggetto di indagini alcuni anni dopo proprio ad opera dell'odierno imputato.

In tale episodio, per quanto narrato dai due collaboratori di giustizia, ma anche per quanto risulta dai documenti acquisiti, risulta coinvolto anche (ma sarebbe il caso di dire soprattutto) l'odierno imputato PANDOLFO Giuseppe, a quell'epoca medico in servizio presso l'Ospedale di Marsala ove il VULTAGGIO, gravemente ferito, si era recato per le prime cure e per l'estrazione di un proiettile.

Secondo la prospettiva accusatoria, detto episodio, che aveva anche formato oggetto di una sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto pronunciata dal Giudice Istruttore del tempo, in data 27 febbraio 1985 nei riguardi di PANDOLFO Giuseppe, alla luce delle successive dichiarazioni rese dai collaboranti PATTI e FEDERICO, avrebbe dovuto essere rivisitato in quanto emblematico dei particolari rapporti intercorrenti tra il PANDOLFO e il CANALE e della capacità di costui a deviare il corso delle indagini in modo da favorire soggetti (come il VULTAGGIO, il D'AMICO,

il TITONE) appartenenti al mondo delinquenziale ordinario e mafioso.

Ritiene la Corte che l'accurato esame della vicenda (menzionata espressamente dal P.M. nella propria memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado) effettuato dal Tribunale, confermi l'infondatezza del costruito accusatorio o, quanto meno, le gravi incertezze insorte nel corso della lunga attività istruttoria, per nulla dissipate dalle successive dichiarazioni dei collaboranti PATTI e FEDERICO.

Infatti le dichiarazioni del primo (che ha ricordato i particolari inerenti la necessità di un ricovero del VULTAGGIO in Ospedale anche su consiglio di D'AMICO Vincenzo, del futuro suo cognato TITONE Antonino – direttamente coinvolto nella sanguinosa rapina per sua esplicita ammissione – e di RODANO Antonino ove in quel momento si trovava il VULTAGGIO), non coinvolgono minimamente il Tenente CANALE, ma, tutt'al più riguardano possibili reati di falso ideologico commessi dal PANDOLFO che verrà comunque prosciolto con la ricordata sentenza del G.I. ed in ogni caso – come esattamente osservato dal Tribunale – non concernono un possibile depistaggio commesso dal PANDOLFO attraverso l'indicazione errata del giorno e dell'ora dell'intervento chirurgico (rispettivamente 23 gennaio 1979 ed ore 0,30), ma un tentativo di depistaggio posto in essere dal D'AMICO, dal TITONE e dal RODANO finalizzato a costruire un falso alibi in favore del VULTAGGIO opportunamente imbeccato affinché dichiarasse all'atto del ricovero che il ferimento derivava da un'aggressione ad opera di ignoti subita nella Via Trusso di Marsala.

Anche le dichiarazioni dell'ex maresciallo della Polizia penitenziaria FEDERICO Francesco, a prescindere dalla loro inattendibilità di fondo per questioni legate all'acredine che egli portava nei confronti del CANALE e della quale non ha mai fatto alcun mistero, come ricordato dallo stesso P.M. appellante, non sembrano potersi collocare in un contesto di complicità del CANALE in favore del PANDOLFO con il malcelato intento di favorire costui, implicato nella indagine per il delitto di falso ideologico e, di riflesso, il gruppo malavitoso cui apparteneva il VULTAGGIO (costituito dai ricordati D'AMICO, TITONE e RODANO).

Anzi il collaborante si è limitato a ricordare di un suo tentativo di intercedere in favore del PANDOLFO su richiesta del cugino Dr. CUSIMANO suo buon amico, affinché il brig. CANALE, affidatario delle indagini (come ha dichiarato il maresciallo ANALDI suo superiore dell'epoca) non agisse in modo eclatante o imperioso nei riguardi del PANDOLFO, ma si limitasse ai suoi compiti istituzionali (interrogatorio

dell'imputato), lasciando poi alla magistratura il compito di trarre le conclusioni.

Non solo quindi il racconto del FEDERICO non contiene alcun accenno a possibili favoritismi compiuti dal CANALE verso il PANDOLFO che, successivamente sarebbe divenuto suo amico (da qui forse l'illazione del P.M. appellante in ordine alla necessità di una rivisitazione a posteriori della vicenda), ma contiene, anzi, un ben preciso riferimento alla reazione stizzita del CANALE all'intervento del FEDERICO.

Se a tutto ciò si aggiunge che comunque il Dr. PANDOLFO venne poi definitivamente prosciolto dalle accuse di falso ideologico inizialmente mossegli avendo dimostrato la sostanziale legittimità del proprio operato, frutto di un mero errore materiale di trascrizione di date, ben si comprende come l'episodio rivisitato dal P.M. appellante non contiene nulla di anomalo, neanche "a posteriori" sul conto del CANALE e dello stesso PANDOLFO.

Per mera completezza, va osservato che l'episodio oggetto di postuma attenzione da parte del P.M. appellante è stato ritenuto talmente insignificante nella complessiva economia delle indagini a carico del CANALE, da non farne il minimo cenno il P.G. nella propria memoria illustrativa, dove pure sono state riprese le singole dichiarazioni del PATTI e del FEDERICO riguardanti il CANALE.

Altro collaboratore che ha parlato in termini sfavorevoli del CANALE è CANINO Leonardo.

Anche in questo caso debbono essere evidenziati i possibili motivi di risentimento nutriti dal collaborante appartenente a quell'area di criminalità comune aspirante a contrastare l'egemonia della famiglia mafiosa marsalese facente capo, tra gli altri, ai D'AMICO ed al CRAPAROTTA e maltrattata di continuo dai Carabinieri (in particolare dal CANALE).

La stessa fantasiosità degli episodi ed il frequente ricorso all'aneddotica da parte del collaborante convincono ancor di più della inconsistenza delle propalazioni accusatorie, dovendosi definire peraltro alcuni dei fatti raccontati vere e proprie "chicche" degne solo di albergare in romanzi di appendice.

L'accenno vale, esemplificamente, per la maestosità della villa del CANALE indicata come munita di una scalinata a mare, laddove è risultato che la villa era ubicata in pieno entroterra e assai distante dal mare (circa 8 Km. come ricordato a pag. 116 della sentenza impugnata).

Ma anche altri episodi quali la presunta società commerciale nel ristorante "Tre Torri"

di Marsala (indicata quale sede conviviale per incontri alimentari – e non solo) tra il CANALE ed il suo pari grado (dell'epoca) FEDERICO Francesco, smentita dai pur accurati accertamenti di P.G. ed oltretutto nemmeno menzionata dallo stesso FEDERICO che pure non è avaro di accuse a carico dell'imputato; ovvero, ancora, il pranzo consumato nella mensa della caserma dei carabinieri di Trapani (è lecito chiedersi a quale titolo e con quali benemerienze, vista la nota ritrosia con la quale vengono accolti a mensa soggetti estranei all'arma dei Carabinieri, vieppiù accentuata quando il presunto ospite di riguardo fosse stato un criminale di rango quale il CANINO) non sfuggono alla censura di palese inverosimiglianza che contribuisce a rendere del tutto nullo l'apporto fornito alla Pubblica Accusa dal collaborante.

Sono assolutamente da sorvolare gli altri episodi – anch'essi inusualmente coloriti – riferiti dal CANINO circa i suoi propositi incendiari verso un'autovettura del CANALE a causa della sua particolare impetuosità nell'investigare a suo carico, frenati dal cugino TITONE che gli avrebbe ricordato di una possibile reazione iraconda dello "zio Vincenzo" (D'AMICO n.d.r.) e circa gli atteggiamenti di favore manifestati in ripetute occasioni – tanto da costituire oggetto di commenti tralaticii provenienti da soggetti, oggi defunti, tesi ad enfatizzare quel ruolo di vicinanza del CANALE verso gruppi mafiosi antagonisti al clan ZICHITTELLA 8cui il CANINO apparteneva)

Che l'apporto di detto collaboratore non sia di nessuna rilevanza lo si evince oltretutto dagli scarsi accenni contenuti nell'atto di appello a proposito del ruolo del CANINO nell'economia della intera vicenda e dall'assenza assoluta di accenni rilevabile nella memoria illustrativa del P.G. persino su quell'episodio, per certi versi inquietante, riferito da altro collaboratore (PATTI Antonio) relativo all'omicidio FERRARA ed al c.d. "*depistaggio*" operato dal CANALE.

Si vuol qui osservare che se davvero il CANINO fosse stato un soggetto intenzionato a riferire episodi concreti relativi alla vicinanza del CANALE a gruppi mafiosi non avrebbe avuto migliore occasione che quella di fornire elementi sulle notizie apprese nella cella n. 7 del carcere di Trapani ove egli era detenuto unitamente al PATTI ed ad altri soggetti coinvolti in quell'omicidio.

Viceversa le notizie riferite dal CANINO afferiscono, sì, a progettate azioni di *depistaggio*, elaborate però con ben altri criteri da malavitosi orbitanti nel gruppo del PATTI, in quel momento in libertà, in quanto finalizzate a far scomparire tracce

importanti che potessero condurre alla individuazione dei colpevoli in termini di assoluta certezza e fuorviare così i giudici popolari impegnati in quel processo.

Senza qui voler anticipare le argomentazioni svolte da questa Corte per smentire o comunque qualificare come assai incerta la tesi del *depistaggio* ad opera del maresciallo CANALE in favore del gruppo riconducibile al PATTI, qui basta osservare che nemmeno su questo versante il CANINO si pone come elemento di riscontro rispetto alle provalazioni del PATTI, così riconfermando un ruolo assolutamente marginale nella prospettiva coltivata dall'Accusa.

Da ultimo, a chiudere il cerchio sulla totale inaffidabilità del CANINO nell'ambito del presente processo va ricordata l'assoluta genericità – ma sarebbe il caso di definirla – confusione – con la quale lo stesso ha accennato all'imputato PANDOLFO Giuseppe dallo stesso collaborante conosciuto solo per "sentito dire" [*"è un nome che già sentito"*] quale persona "*amico di cosa nostra*" senza, tuttavia, riuscire ad identificarlo ed, anzi, fornendone una descrizione assai poco coincidente con la fisionomia dell'odierno imputato, tanto da rievocare un episodio che nulla ha a che fare con costui, bensì con altro soggetto, pure lui medico, ma del tutto estraneo al processo (vds. sul punto, pag. 119 della sentenza impugnata).

Assolutamente tranciante il giudizio negativo in termini di vera e propria inutilità processuale delle dichiarazioni espresso sul conto di BARRACO Gaspare, altro collaboratore di giustizia sentito nel corso del processo a carico del CANALE.

Giudizio che, ad onta delle considerazioni svolte dal P.M. appellante, anche questa Corte non può che confermare vuoi per la fantasiosità, al limite del ridicolo, di alcuni episodi descritti dal BARRACO (il riferimento è ad una operazione di permuta tra una vecchia imbarcazione in vetroresina lunga 4 metri ed una fantomatica imbarcazione di identico materiale lunga circa 6 mt. che tale GUZZO Rosario, oltretutto animato da spirito di vendetta nei riguardi del CANALE, avrebbe proposto al BARRACO perché consegnasse al CANALE l'imbarcazione più grande che avrebbe dovuto "ancorarla" nella piscina della villa.

Mette conto di ricordare che comunque il BARRACO si sarebbe rifiutato di porre in esecuzione).

Ma a dimostrazione della fantasiosità della dichiarazione basta por mente, al di là delle mancate conferme processuali da parte del GUZZO (che non avrebbe di certo perduto la ghiotta occasione di menzionare un episodio del genere per nuocere al

CANALE), alle dimensioni della piscina (che è il caso di definire con il suo vero termine di vasca di raccolta di acque ricavata da una vecchia cava a cielo aperto o se l'espressione può passare "bagnarola") corrispondenti a poco meno del doppio della imbarcazione di cui parla il BARRACO, per rendersi conto della totale inverosimiglianza dell'episodio, senza trascurare il fatto che non è dato comprendere per quale ragione una imbarcazione non certo minuscola sarebbe dovuta stazionare in una piscina senza alcuna possibilità di prendere il largo, vista anche la notevole distanza dal mare e l'estrema difficoltà di trasporto oltre che i costi relativi da sostenere di volta in volta.

Ma tant'è: il P.M. appellante, nel tentativo di valorizzare l'apporto del BARRACO ha rievocato alcuni episodi che, apparentemente specifici, come l'incontro descritto dal collaborante come avvenuto tra il CANALE e altri mafiosi di rango marsalesi del calibro di CRAPAROTTA Francesco, D'AMICO Vincenzo e DI CARLO Giulio negli uffici della società di trasporti DEMMA s.r.l. gestita dal cognato DEMMA Claudio, si sono rivelati inconsistenti per l'assoluta mancanza di riscontri (il DEMMA ha smentito nettamente l'incontro).

D'altro canto, il Tribunale in modo assolutamente convincente ha sottolineato come la circostanza in sé veridica che un determinato locale potesse servire per riunioni mafiose non implicasse affatto che il CANALE vi abbia preso parte, non potendo quindi la destinazione del posto a tale fine, ovvero l'accertata conoscenza e frequentazione del DEMMA con i fratelli D'AMICO e con il CRAPAROTTA, costituire riscontri della presenza del CANALE in quei siti.

Ancora una volta, quindi, la possibilità di rinvenire sulla base del racconto del collaborante elementi di riscontro si rivela un vero e proprio boomerang per l'accusa in quanto i dati accertati dimostrano proprio l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'Accusa.

E simili considerazioni – come opportunamente posto in risalto dal Tribunale (vds. pag. 125 della sentenza impugnata) – valgono anche per un presunto favore che il CANALE avrebbe elargito ad un suo lontano cugino per parte di madre (tale ABBATE Rosolino implicato in vicende di droga) consistente nel preannuncio di un ordine di esecuzione pena che gli avrebbe consentito la latitanza, posto che i riscontri acquisiti sono risultati di tipo assolutamente negativo, nel senso che nessun ordine di esecuzione pena è stato mai notificato o semplicemente emesso a carico

dell'ABBATE.

Anche questa volta non può non sottolinearsi l'inattendibilità intrinseca del collaborante ulteriormente intaccata in modo negativo da riscontri che invece di avallarne il racconto, ne smentiscono clamorosamente il contenuto.

A fronte di tali inoppugnabili emergenze il P.M. appellante ha intese ricordare che la dichiarazione del BARRACO in merito al descritto incontro nei locali del DEMMA, se non riscontrata sul piano della presenza del CANALE in quei luoghi, vale come riscontro della dichiarazione del collaborante DI CARLO Francesco che ha riferito di alcune confidenze ricevute dal fratello Giulio con interessi a Marsala circa la protezione accordatagli dal CANALE e circa gli interessamenti del sottufficiale in favore di congiunti del DEMMA: in altri termini, secondo la prospettazione accusatoria tali rivelazioni costituirebbe, comunque, la conferma dell'esistenza di rapporti assolutamente anomali intrattenuti dal CANALE con esponenti mafiosi locali (DI CARLO Giulio) e con lo stesso DEMMA (così pag. 71 e pp. 83-84 della memoria del P.G.)

Osserva al riguardo la Corte che le indicazioni provenienti da DI CARLO Francesco in ordine alle confidenze sul conto del CANALE ricevute dal fratello Giulio in occasione di alcuni colloqui telefonici sono certamente generiche ed insuscettibili di qualsivoglia riscontro, tanto più che si tratta di indicazioni di "seconda mano" a loro volta nient'affatto specifiche (secondo il racconto del DI CARLO Francesco, il fratello Giulio avrebbe parlato di una situazione tranquilla a Marsala perché lì erano "coperti" e di una generica disponibilità del CANALE nei confronti dei mafiosi locali).

Si è già visto in altra parte della sentenza dello scarso apporto fornito dal collaborante – che pure si caratterizza per un notevolissimo livello di attendibilità soggettiva utilmente sperimentato in altri processi per reati gravissimi – a proposito delle "chiacchiere" che aleggiavano sul conto dell'allora brigadiere CANALE ai tempi della sua permanenza a Partinico e, più in generale, della totale evanescenza delle indicazioni riferite da altri collaboratori di giustizia proprio su tale periodo di servizio del sottufficiale.

Dimentica, ovviamente, il P.M. appellante l'assenza di riscontri su quanto riferito dal DI CARLO a proposito della supposta inclinazione del CANALE a non inviare al confino soggetti della mafia locale quali GERACI Antonino "il giovane"; dimentica, soprattutto, l'appellante la circostanza che proprio NANIA Filippo, interlocutore del DI

CARLO e fonte delle informazioni da lui poi girate ai P.M. che lo interrogavano, mafioso di Partinico di sperimentata caratura, era andato a finire al confino, dialogando con il DI CARLO proprio dopo il suo ritorno: il che finisce con lo smentire quanto dichiarato da collaborante circa l'interessamento del CANALE affinché i mafiosi di Partinico non andassero al confino, senza dire – come osservato correttamente dal Tribunale (v. pag. 39 della sentenza impugnata) che l'attività preventiva e repressiva verso i mafiosi locali era, a quel tempo patrimonio pressoché incontrastato del Commissariato locale certamente poco accessibile al neo trasferito Brig. CANALE.

Peraltro si è avuto modo di rilevare che, esortato a fornire informazioni più precise anche in ordine ai rapporti tra il CANALE e congiunti del menzionato DEMMA Claudio, il DI CARLO non è stato in condizione di scendere in particolari, così impedendo la ricerca di riscontri.

Non ritiene la Corte di dover spendere soverchi commenti sull'apporto collaborativo di DI BENEDETTO Vito, altro soggetto interrogato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in quanto imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e giudicato con sentenza ex art. 444 c.p.p.

Senza nulla voler inferire sul livello di attendibilità soggettiva ed intrinseca delle sue dichiarazioni, anche perché non pare che il Tribunale abbia formulato dubbi al riguardo, rimane la circostanza assolutamente oggettiva della carenza di riscontri sia in ordine all'incontro casualmente avvenuto tra il geom. SANTO Stefano, (poi deceduto) e il m.llo CANALE all'interno del ristorante "Il Delfino" di Marsala ove lo stesso CANALE, a dire del DI BENEDETTO, si era recato unitamente al proprio nucleo familiare ed a quello del Procuratore della Repubblica Dr. BORSELLINO, sia soprattutto in ordine alla tecnica sperimentata dal SANTO (e dal CANALE) per aggirare possibili indagini in merito alla corruttibilità del CANALE in favore del quale il SANTO avrebbe elargito, del tutto infastidito per l'esosità e frequenza delle richieste, materiali a costo zero.

Come ricordato dal Tribunale, secondo la versione fornita dal DI BENEDETTO, il SANTO gli avrebbe confidato proprio in occasione di quell'incontro, che, per evitare sospetti, le forniture di materiale dell'ordine di decine di milioni venivano regolarmente fatturate al CANALE che pagava con assegni, poi "rimborsati" in denaro contante per equivalente, per evitare di lasciare traccia del "regalo" effettuato.

Correttamente il Tribunale ha rilevato l'incongruità di tale dichiarazione alla luce della circostanza che le indagini di tipo contabile fiscale effettuate sul conto della ditta Giuseppe MIRABILE & C. s.n.c. (della quale il SANTO era amministratore) hanno consentito di rinvenire una sola fattura per un importo complessivamente modesto (Lire 3.540.000 comprensive di IVA al 18%): se fosse risultato vero l'astuto meccanismo escogitato dal SANTO in combutta con il CANALE, sarebbero dovute risultare molte più fatture e per importi consistenti, elemento che, oltretutto, sarebbe poi servito al CANALE "a futura memoria" per dimostrare l'assoluta correttezza del suo operato anche per ciò che riguardava i costi affrontati per la realizzazione della villa.

Ma vi è di più: appare poco probabile il racconto del DI BENEDETTO, che ha comunque riferito di circostanze apprese da un soggetto non più in vita e mai riscontrabile, nella parte relativa all'entità delle somme elargite dal SANTO al CANALE, se poste in collegamento con l'epoca dei lavori (1983-1984) e con il fatto che la villa non era stata interamente realizzata dal CANALE, ma ampliata dopo il suo acquisto da terzi, in modo graduale e diluito nel tempo.

Con la conseguenza che, rispetto ad un valore iniziale sicuramente consistente rapportato al valore del terreno e della costruzione acquistata, appaiono poco giustificabili regali di materiale dell'ordine di decine di milioni come raccontato dal SANTO al DI BENEDETTO.

In ultimo va ricordato che altro collaboratore di giustizia di sicura affidabilità (SIINO Angelo) parlando del SANTO, ne ha rimarcato le doti di millantatore e di gradasso che certamente contribuiscono a screditare le confidenze di questi al suo amico DI BENEDETTO.

A fronte di tali considerazioni, cui si aggiunge la sostanziale genericità del commento speso sul CANALE ad opera del DI BENEDETTO in ordine alla sua eccessiva munificenza nello spendere (tanto da essere additato a spendaccione abituato poi a battere cassa presso persone che potevano aver bisogno dei suoi servizi), etichettabile come mera "voce di popolo" processualmente non utilizzabile, il P.M. appellante si è limitato a rilevare che l'importo di quella (unica) fattura era comunque consistente per l'epoca (ma non pare affatto che l'importo per opere di pavimentazione di una villa estesa oltre 140 mq. esclusi i materiali potesse definirsi costoso anche a quell'epoca, rappresentando in termini percentuali, il 2,5% del

valore complessivo della costruzione) e che in ogni caso risultano comprovati i rapporti (senza comunque specificare di che genere) tra il CANALE ed il SANTO: circostanza, quest'ultima, non solo neutra ma financo ovvia, posto che in un centro di modeste dimensioni quale è Marsala e in relazione anche alla notorietà mediatica del CANALE già prima del 1991, è ben possibile che i due si conoscessero (non foss'altro che per le forniture commissionate) e che l'imprenditore mostrasse anche in pubblico una certa cordialità con l'Ufficiale di P.G. anche per accreditarsi agli occhi dell'occasionale commensale (il Dr. BORSELLINO).

Considerazioni particolarmente severe vanno invece svolte in ordine alla attendibilità intrinseca del collaboratore INGRASCIOTTA Giovanni, soggetto non intraneo a "cosa nostra" ma abbastanza contiguo a MESSINA DENARO Matteo per conto del quale operava.

Come molti dei collaboratori esaminati nel presente processo, anche l'INGRASCIOTTA non ha fatto mistero del suo risentimento verso il Tenente CANALE, da lui indicato come "il maresciallo", rievocando il primo arresto operato proprio dall'imputato nei suoi riguardi per una vicenda connessa al traffico di sostanze stupefacenti.

E non ha mancato nemmeno di rimarcare la "spocchia" con la quale sarebbe stato apostrofato in occasione del suo arresto dal CANALE, meravigliato che un ex appartenente all'Arma come lui si fosse imbattuto in vicende criminali così gravi ("spocchia", ammesso che tale possa qualificarsi l'atteggiamento del CANALE, che appare più che giustificata proprio per la precedente appartenenza all'Arma dell'INGRASCIOTTA e che potrebbe meglio interpretarsi come segno di compatimento o al più come un tentativo di smussare la severità del momento).

Ma - come correttamente osservato dal Tribunale - non è tanto l'avversione dell'INGRASCIOTTA verso l'odierno imputato a rendere poco credibili le sue dichiarazioni, quanto, *more solito*, la mancanza di riscontri in ordine al riferito incontro svoltosi nello spiazzo esterno antistante il ristorante il "Vigneto" di Porto Palo (AG) al suo cospetto, nell'anno 1988 tra il CANALE, MESSINA DENARO Matteo, presente un certo LOMBARDINO Vito, un assicuratore di Marsala.

Si tratta di un episodio che, sebbene riferito dal collaborante con dovizia di particolari (vds, sul punto l'intero passo contenente le rivelazioni di tale fatto da parte dell'INGRASCIOTTA nel corso dell'interrogatorio reso al G.I.P. nel mese di gennaio 1997 pedissequamente riportato a pagg. 134-137 della sentenza impugnata), in

realtà è rimasto privo di riscontro, in quanto il funzionario di P.S. Dr. MISITI (che aveva per primo saggiato l'INGRASCIO in vista di una sua possibile collaborazione dopo il tentativo di omicidio da lui subito e l'arresto per favoreggiamento personale) ha ammesso di non aver dato alcuna importanza alle esternazioni – peraltro generiche – dell'INGRASCIO sul CANALE conoscendo l'impegno professionale di quest'ultimo e soprattutto l'impegno che questi aveva profuso nell'arresto dell'INGRASCIO per le vicende legate al traffico di stupefacenti.

Semmai va rilevato che sul piano dei riscontri la verifica ha conseguito un risultato opposto (per l'Accusa) nel momento in cui LOMBARDINO Vito, interrogato su quell'incontro, ha recisamente negato la circostanza, riconfermando tale versione anche nel corso di un confronto con l'INGRASCIO.

Senza dire che altri particolari desumibili dal racconto del collaborante quali le modalità dell'incontro svoltosi "*coram populo*" tra un giovane "figlio d'arte" emergente (ancorché non ancora conosciuto giudiziariamente in questo settore) ed il CANALE (che comunque lo aveva già tenuto d'occhio" qualche anno prima includendolo nel rapporto del 1988), inducono a non ritenere certo quell'incontro.

Non sembra convincente l'obiezione del P.M. appellante basata su un orario (il secondo pomeriggio) tale da assicurare una qual certa discrezione anche se l'incontro fosse avvenuto nello spiazzo antistante il ristorante fuori dalla vista di possibili involontari spettatori, in quanto è assolutamente fuori dalle regole di "cosa nostra" organizzare incontri per strada con il rischio di essere notati da soggetti estranei.

L'assenza di provvedimenti restrittivi adottati nei riguardi di MESSINA DENARO Matteo ha costituito lo spunto per il P.M. appellante per sostenere la tesi della inclusione "forzata" del nominativo del giovane da parte del CANALE con la riserva mentale da parte sua che la menzione in quel rapporto non avrebbe sortito alcun risultato e che soprattutto essa avrebbe potuto costituire, in futuro, un comodo alibi "a futura memoria".

Argomento, come acutamente osservato dal Tribunale, che prova troppo, apparendo già a prima vista suggestivo.

Il vero è che l'inserimento del nominativo del giovane MESSINA DENARO (a quel tempo poco più che ventenne) non poteva certo risolversi, anche alla lunga, in un vantaggio per costui, già marchiato da alcune annotazioni di P.G. (che poi sono

quelle riportate dal CANALE in quel rapporto per dovere istituzionale, indipendentemente dalla valutazione che avrebbe potuto darne l'Autorità Giudiziaria destinataria di quel rapporto.

Ciò serve però a dimostrare che, se incontro vi sia stato (il che non è stato dimostrato per nulla) si è svolto tra un Ufficiale di P.G. in piena attività istituzionale ed un soggetto sicuramente non appartenente (almeno per le notizie in possesso delle forze di Polizia del tempo) alla mafia: non è dato, oltretutto, sapere quale sia stato il contenuto e l'oggetto di quell'incontro, visto che l'INGRASCIOTTA si limitò a notare a debita distanza la scena, salvo a commentarla il giorno successivo con lo stesso MESSINA DENARO Matteo, che, a suo dire, lo avrebbe tranquillizzato sul rischio di colloquiare con un uomo delle istituzioni.

A fronte di tali inoppugnabili emergenze ancora una volta il P.M. appellante si sofferma a censurare – ma in modo astratto quanto ipotetico – il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale verso il collaborante (che si è limitato a rievocare alcune circostanze di fatto comunque non contestabili inerenti l'esordio sulla scena del crimine organizzato di esso INGRASCIOTTA interrotto dal M. Ilo CANALE), profondendosi poi in valutazioni, anche queste ipotetiche e secondo meccanismi deduttivi fin troppo personalistici, sul conto dell'atteggiamento manifestato dal Dr. MISITI nel sondare a titolo informativo l'INGRASCIOTTA agli albori della sua collaborazione su possibili soggetti in Marsala che facevano il c.d. "doppio gioco".

Trascura, tuttavia il P.M. di rilevare il contrasto tra la versione fornita dall'INGRASCIOTTA assolutamente spontanea e nient'affatto sollecitata dal funzionario di Polizia e quanto da costui riferito, in ordine alle notizie fornite dall'INGRASCIOTTA su sua espressa sollecitazione.

E l'affermazione conclusiva del P.G. secondo la quale l'incontro tra il CANALE ed il MESSINA DENARO Matteo che il CANALE "non avrebbe dovuto avere", vi è certamente stato, appare, ad avviso di questa Corte un'affermazione di tipo presuntivo, smentita da circostanze oggettive che quanto meno rendono estremamente incerto il fatto in sé ed ancor più il suo contenuto (vds. pag. 74 della memoria illustrativa del P.G.).

Davvero di sconsolante inutilità deve parlarsi a proposito delle dichiarazioni rese sul conto del CANALE con una spontaneità, a dir poco, sospetta da FEDERICO

Francesco, un ex sottufficiale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ed in servizio, per lungo tempo, al carcere di Marsala, già condannato per il delitto di associazione mafiosa.

Nel riconfermare quel giudizio di marcata inattendibilità, persino soggettiva (non risultando il FEDERICO un vero e proprio collaboratore di giustizia), ma soprattutto intrinseca, per la moltitudine di incongruenze ed inverosimiglianze che caratterizzano in generale le sue dichiarazioni ed in particolare i due episodi chiave a carico del CANALE, la Corte non può fare a meno di sottolineare come tutto il racconto del FEDERICO, sia per quel che attiene la corrottibilità del CANALE (destinatario di una elargizione di 20 milioni da parte del mafioso EVOLA Natale perché, quale ufficiale di P.G. incaricato delle indagini, si interessasse in favore di non meglio indicate persone coinvolte in una colossale truffa ai danni dell'AIMA oltre che in favore di congiunti di un protetto del FEDERICO – tale Prof. TANCREDI Leonardo insegnante presso il carcere di Marsala), sia per quanto attiene pericolose amicizie con esponenti mafiosi di rango quali i fratelli SALVO di Salemi che il CANALE sarebbe andato a trovare tra il 17 ed il 18 novembre 1984 presso il Carcere di Roma Rebibbia nel corso di un burrascoso viaggio in auto compiuto in compagnia dello stesso FEDERICO catapultatosi in tutta fretta a Marsala, da Fiuggi (o Chianciano) ove si trovava in vacanza con la moglie, su imperiosa sollecitazione del CANALE, presenti connotazioni di fantasiosità tali da sfiorare il ridicolo.

Basterebbe pensare, quanto al primo episodio, al mazzetto di banconote agitate e passate sotto il naso del CANALE, in quel momento influenzato (e quindi raffreddato si da non avvertire quell'invitante "odore dei soldi" di travagliata memoria passatigli dal FEDERICO sotto il naso) e al successivo repentino allontanamento del CANALE, avvolto in un plaid, alla volta dell'abitazione del FEDERICO, cui aveva sulle prime opposto uno sdegnato rifiuto all'offerta di tutto quel denaro, essendo forse finito l'effetto del raffreddore con conseguente recupero dell'olfatto; ovvero, quanto al secondo episodio, al viaggio "senza speranza" compiuto dal CANALE nel tentativo già vano in partenza, di poter entrare in contatto a Roma con i cugini SALVO (Ignazio ed Antonino) arrestati da pochi giorni con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, tramite il FEDERICO, del quale sfruttare la sua appartenenza alla Polizia Penitenziaria per accedere senza difficoltà al Carcere di Rebbbia e alle peripezie affrontate lungo il tragitto di ritorno nelle Calabrie, per bollare senza riserve, come

incredibile, tutto il narrato del FEDERICO.

E non a torto il Tribunale ha sostenuto che, pur potendosi ammettere la frazionabilità delle dichiarazioni tale da non incidere sulla attendibilità di esse, laddove l'inverosimiglianza del primo racconto sia così marchiana da rasentare il ridicolo, entra in crisi l'intera attendibilità del dichiarante.

Orbene, di fronte a simili circostanze assolutamente palesi ed ai riscontri di tipo negativo emersi in esito agli approfondimenti (il riferimento è a tale GENTILE Antonietta suocera del Prof. TANCREDI, per nulla implicata in una truffa AIMA, ma in una ben più modesta truffa ai danni dell'INPS – e non INAM come erratamente affermato dal Tribunale – legata a false dichiarazioni sul numero delle giornate lavorative ed alla fine prosciolta con ampia formula assolutoria per non avere commesso il fatto e oggetto di un rapporto giudiziario redatto proprio dal CANALE), il P.M. stigmatizza il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale sul conto del FEDERICO per effetto dell'acredine da lui nutrita verso il CANALE, rilevando come l'averla il dichiarante espressamente preannunciata rievocando anche la denuncia per diffamazione sporta a suo carico dal CANALE, è sintomatica della sua lealtà e quindi della sua sincerità: quasi che l'acredine pregressa, in sol colpo sparisse d'incanto per far posto al desiderio di riscatto giudiziario del FEDERICO in un empito di riaffermazione della verità e della giustizia!

Davvero troppo poco per corroborare le dichiarazioni, davvero sconclusionate, del FEDERICO animato invece da chiaro intento vendicativo nell'intento di ritrovarsi accomunato a quello che un tempo era considerato un suo amico.

Né può certo bastare il fatto che i due fossero stati in passato in rapporti per ritenere verosimili le accuse.

Anche le ulteriori riflessioni svolte dal P.M., poi riprese dal P.G. nella sua memoria illustrativa, non appaiono ad avviso della Corte per nulla convincenti soprattutto perché basate su ragionamenti di tipo probabilistico – se non addirittura possibilistico – circa le ragioni per le quali il FEDERICO dovesse aggiungere particolari, frutto, invece, di una conoscenza approfondita dei fatti che testimonia la bontà del suo racconto.

Si tratta di tesi di assai difficile comprensione, specie perché è lo stesso P.G. a prospettare, alla fine, l'eventualità che i riscontri raccolti non fossero di univoco significato e dunque inidonei ad avallare il racconto nel suo complesso.

Davvero assai poco convincente, per concludere, la ricostruzione – sempre in termini possibilistici – mai verificabile ed anzi smentita da dati documentali in ordine al periodo di detenzione dei SALVO a Roma; ovvero alla presenza del CANALE a Roma per ragioni di servizio in un giorno che il FEDERICO nei suoi ricordi colloca a Marsala; ovvero, ancora, al periodo di ferie trascorso a Fiuggi dal FEDERICO in compagnia della moglie, circa l'avventuroso viaggio a Roma del CANALE per incontrare i SALVO. Sorprendono persino i calcoli sui tempi di viaggio effettuati dal P.M. per dar forza alla propria tesi, davvero empirici specie se riferiti ad un periodo in cui il percorso stradale dalla Toscana a Marsala era davvero estenuante e difficilmente colmabile con una sola sosta notturna anche per l'automobilista più provetto; sorprende non poco persino il calcolo sulle ferie e su possibili rientri anticipati da parte della moglie del FEDERICO, effettuato, anche questo, in modo del tutto disancorato dalla realtà, non mancando di sottolineare che l'attendibilità o inattendibilità di una dichiarazione va valutata – soprattutto in presenza di un soggetto già intrinsecamente inattendibile perché non disinteressato verso chi accusa – in modo ancor più rigoroso, modalità questa, assai poco conciliabile con ricostruzioni approssimative da imporre quasi *"per partito preso"*.

Nessuna particolare utilità è dato rinvenire nelle dichiarazioni del collaborante BONO Pietro, pur dovendosi dar atto del fatto che gli episodi da costui narrati, e che vedrebbero protagonista il CANALE, sono numerosi e riferiti soprattutto ai rapporti preferenziali intrattenuti dal CANALE con soggetti mafiosi o soggetti vicini alle "famiglie" del luogo.

Una doverosa precisazione va fatta in via preliminare, dovendo anche in questo caso affermarsi che di certo il BONO (che non è associato mafioso, ma abile sofisticatore vinicolo a sua volta vicino, per sua stessa ammissione, a molti associati mafiosi dai quali riceveva confidenze ad ogni piè sospinto) era stato fatto oggetto di indagini direttamente da parte dell'allora Maresciallo CANALE (vds. processo verbale di perquisizione nell'ambito del rapporto giudiziario 5/25 del 16 marzo 1988) e, dopo le prime rivelazioni del collaboratore di giustizia CALCARA Vincenzo raccolte anche dal CANALE, oggetto di specifiche indagini poi culminate nel procedimento per associazione mafiosa a suo carico.

Il che porta a ritenere quanto meno non disinteressato il BONO laddove formula accuse a carico dell'odierno imputato.

Ciò precisato, alcuni degli episodi menzionati dal collaborante (come quello relativo alla presunta severità ed anomalia comportamentale del CANALE nella conduzioni di indagini su reati contro la P.A. attinenti il Comune di Campobello di Mazara, oggetto persino di specifica doglianza presso il Procuratore della Repubblica dell'epoca Dr. COCI da parte di una delegazione del P.C.I. della quale faceva parte il sindaco di allora di quel Comune), appaiono assolutamente estranei al tema del processo e in ogni caso testimonierebbero della particolare scrupolosità – mai fuori dalle regole – del CANALE nell'espletamento di compiti istituzionali peraltro delegatigli dall'Autorità Giudiziaria.

Specifiche attenzioni meritano invece – per le possibili refluenze su uno dei due leit motiv del processo (la contiguità del CANALE con ambienti mafiosi) – due episodi descritti in termini sufficientemente precisi dal collaborante, collocabili in contesti temporali tra loro assai distanziati.

Premesso – come già accennato – che il BONO non è "uomo d'onore" pur professando intensità di rapporti con vari associati, il collaborante ha puntato il dito contro il CANALE, una prima volta, rievocando un episodio (incontro tra egli e il CANALE, mediato da tale INTORCIA Nino, anch'egli soggetto estraneo agli ambienti mafiosi tant'è che un'indagine a suo carico per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. venne archiviata per inconsistenza della *notitia criminis*, che viene temporalmente collocato a cavallo tra la fine degli anni '60 ed i primissimi anni '70.

Le incongruenze ravvisabili nel racconto di quell'incontro, ben difficilmente superabili dalle considerazioni dell'Accusa che si sono, per la verità, incentrate su una inesatta interpretazione dei dati temporali forniti dal collaborante, cui è stato attribuito un mero refuso mnemonico, portano già a ritenere poco rispondente alla realtà quanto riferito dal collaborante.

Come esattamente osservato dal Tribunale (vds. pagg. 163.-164 della sentenza impugnata), appare ben strano che il BONO, estraneo alla consorte mafiosa quanto meno a livello di "iscritto" possa essere stato depositario delle confidenze profusegli a piene mani da vari associati mafiosi (PASSANNANTE Alfonso, SPEZIA Nunzio ed AGATE Mariano) sulla leggendaria disponibilità del CANALE in favore degli associati, ove si pensi che due dei soggetti ora menzionati sono stati oggetto del già citato rapporto giudiziario del luglio 1988 (che vedeva quali altri soggetti indicati MESSINA DENARO Matteo n.d.r.) attribuibile alla solerzia dell'imputato.

Nulla di preciso, poi, ha saputo riferire il BONO in ordine alla ragioni per le quali il CANALE si trovava nello stabilimento dell'INTORCIA (enologo marsalese).

Inoltre l'INTORCIA, pur avendo ricordato di conoscere il CANALE e di averlo incontrato in un paio di occasioni (una delle quali relativa a richieste di informazioni – in sé di certo non illegittime e nemmeno sintomatiche di un anomalo rapporto di frequentazione – sui nominativi di medici dell'ospedale di Lione presso il quale doveva essere ricoverata la figlia dell'Ufficiale), ha in ogni caso negato recisamente sia di aver presentato il CANALE al BONO, sia di aver espresso dei commenti sul conto del CANALE, dopo che questi si era allontanato dai locali.

Ma la circostanza dirimente presa in esame dal Tribunale riguarda l'epoca di quell'incontro, certamente (e non per imperfetta lettura degli atti come sostenuto dal P.M. o per confusione mnemonica in cui sarebbe incorso il BONO) collocabile secondo i ricordi del propalante, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70: vale a dire in un periodo nel quale certamente il CANALE non era in servizio a Marsala e persino a Partinico (località dalla quale sarebbe poi stato trasferito a Marsala preceduto da una "raccomandazione" dei mafiosi del posto ai "confratelli" marsalesi). Con ostinazione degna di miglior causa, il P.G. nella propria memoria illustrativa ha rilevato che, essendo stato fatto l'accento da parte del BONO ad un periodo di tempo in cui la Procura della Repubblica di Marsala era diretta dal Dr. COCI (che vi operò quale Procuratore Capo per un decennio compreso tra il 1975 ed il 1985), ed al processo a suo carico definito del 1984 dinnanzi la Corte di Appello di Palermo, è evidente che il periodo indicato dal collaborante fosse esattamente compreso tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Ora, al di là del caustico ed ingeneroso commento del P.G. circa la superficialità con la quale il Tribunale avrebbe valutato le dichiarazioni del BONO, va anzitutto ricordato che un'imprecisione mnemonica così grave da parte del collaborante (che, oltretutto, ha ripetuto il periodo indicato numerose volte), non può che incidere sull'attendibilità intrinseca della dichiarazione caratterizzata senz'altro da una grave imprecisione.

Ma, assorbente appare il fatto che il riferimento temporale del BONO risulta ancorato a due elementi ben precisi da lui stesso ripetutamente indicati (rottura dei rapporti tra lui e l'INTORCIA avvenuta tra il 1974 ed il 1975; procedimento instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica di Marsala intorno al 1974-1975), nient'affatto

tenuti in conto dal P.M. appellante: il riferimento alla definizione del processo dinnanzi la Corte di Appello di Palermo nel 1984 è, ad evidenza, del tutto incongruo in quanto collegato non già all'instaurazione del procedimento a seguito di denuncia del quale ha diffusamente parlato il collaborante ponendola in relazione alla presenza del Procuratore della Repubblica Dr. COCI, bensì alla definizione in appello di un processo caratterizzato da una lunga istruzione e dunque, ovviamente, definito molto tempo dopo il suo inizio, cui invece si è riferito il collaborante.

Anche l'episodio del presunto favore richiesto dal BONO ad AGATE Giovambattista (e non Mariano come erratamente affermato dal P.G.) per un suo "autorevole" intervento presso il CANALE al fine di ottenere il dissequestro di una partita di mosto, al di là della specificità del racconto, appare caratterizzato da alcune incongruenze di tipo logico, visto che il BONO ha fatto cenno di altri interessamenti altrettanto "autorevoli" sollecitati ad altri soggetti quali MESSINA Francesco (che ha però smentito di netto la circostanza) senza tuttavia sortire alcun risultato.

Infatti - come ricordato dal Tribunale - l'AGATE non accettò di fare da intermediario riferendo al BONO che il CANALE era divenuto "troppo caro" (evidente l'accento alla sua insaziabilità economica), senza tuttavia l'aggiunta di altri particolari.

E il fatto che alla fine il BONO sia stato costretto a rivolgersi ad un proprio legale per avanzare una formale istanza di dissequestro costituisce la riprova più chiara che il collaborante si nutriva di "chiacchiere" orecchiate qua e là sul conto del CANALE, enfaticandole con altri particolari di sua diretta elaborazione mentale ma del tutto disancorati dalla realtà.

Non minori perplessità suscita il racconto del BONO riferito ad una fuga di notizie alla vigilia di una grossa operazione di polizia che avrebbe consentito a MESSINA DENARO Francesco di darsi "alla macchia".

Rimandando alla puntualissima e meticolosa ricostruzione degli avvenimenti ed all'altrettanto minuziosa analisi operate dal Tribunale (vds. in particolare, pag. 174 in ordine alle confidenze ricevute dal figlio Vittorio, mentre il collaborante si trovava a Desenzano del Garda; pag. 176, in merito alle spasmodiche ricerche di informazioni e conferme presso vari esponenti mafiosi, al fine di individuare l'esatta fonte di quelle informazioni, identificata in MESSINA Nicola e qualificata ben a ragione come "fonte di quarta mano" che aveva dato origine ad un vero e proprio "passaparola" da un mafioso all'altro; pag. 177, sulla contraddittorietà tra l'iniziale affermazione del BONO

secondo la quale egli era l'abituale depositario di confidenze fattegli da "uomini d'onore" pur essendo egli estraneo alla compagine associativa e quella secondo la quale una richiesta di approfondimenti avanzata da soggetto estraneo alla mafia – quale era lui – ad un mafioso di rango era assolutamente impensabile, trattandosi di un mondo assolutamente impermeabile e refrattario a confidenze di alcun genere se non "tra pari"; pag. 178, in ordine alla conoscenza anticipata della "retata" nonostante l'avvenuta ricezione di un avviso di garanzia; pagg. 179-180 sulla situazione cristallizzata da tempo – 1985 – della irreperibilità di MESSINA DENARO Francesco; pagg. 183-184 sulla illogicità di un comportamento ambiguo e contraddittorio del CANALE che a fronte di una sua solerzia investigativa tale da includere il MESSINA DENARO Francesco (ed il figlio Matteo) tra i destinatari del rapporto giudiziario del luglio 1988, egli avrebbe poi all'ultimo minuto "virato" informando preventivamente il MESSINA DENARO Francesco e facendolo così fuggire indisturbato), va detto che i riscontri individuati dal P.M. appellante in una "visione" fugace e del tutto casuale da parte del maresciallo SCIARROTTA (a quell'epoca in servizio presso la Compagnia CC. di Castelvetrano) del MESSINA DENARO e del figlio Matteo a bordo di una Citroen X bianca vista transitare per le vie di Castelvetrano due o tre giorni prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare del 13 ottobre 1990, non appaiono affatto dirimenti.

La stranezza di tale circostanza, rimasta "*vox clamans in deserto*", smentita com'è da altre ben più pregnanti notizie provenienti sia dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano (Cap. ADINOLFI) sia dal Dirigente il Commissariato P.S. di Castelvetrano di quel tempo (dr. MISITI) che hanno parlato di uno stato di irreperibilità protraentesi da lungo tempo rispetto alla data di emissione del provvedimento restrittivo, non appare superabile, come preteso dal P.M. appellante che valorizza *sic et simpliciter* l'apporto della testimonianza del M.Ilo SCIARRATTA, tacciando il Tribunale di recepimento acritico della segnalazione indicante l'irreperibilità del MESINA DENARO Francesco a firma del sottufficiale datata 1985.

La mancata annotazione da parte del M.Ilo SCIARRATTA di una circostanza così particolare soprattutto perché non solo (essendo con lui in servizio altro sottufficiale nella persona del brig. BOTTARIGO) e perché ben a conoscenza della nota – a sua firma – con la quale era stata trasmessa al Comando provinciale CC. di Trapani la proposta per una misura di prevenzione di P.S. a carico del MESSINA DENARO,

ammanta di incertezza il ricordo del teste; ed altrettanto va osservato circa una – forse ancora più grave – mancata annotazione da parte del dr. MISITI e del Dr. GERMANA' Dirigente la Squadra Mobile di Trapani relativamente ad un'improvvisa quanto inusuale comparsa del MESSINA DENARO Francesco nel corso del 1988-1989 negli Uffici del Commissariato di Castelvetrano per dolersi, a mo' di velata minaccia, dello spirito persecutorio che animava i due Ufficiali di Polizia nei riguardi del giovane figlio Matteo, allora assai poco conosciuto dal punti vista criminale.

Ancora una volta le considerazioni del P.M. si caratterizzano per un elevato tasso di probabilismo alla stregua del quale valutare come possibile una diversa versione e/o lettura di circostanze o dichiarazioni indizianti, dimentico del fatto che in ogni caso una incertezza interpretativa – della quale nemmeno il P.M. fa mistero visti gli interrogativi con i quali pretende di dare risposte tranquillizzanti – non può che risolversi in favore dell'imputato.

E, in questo senso si pone in piena sintonia con questo inconsueto *modus operandi* processuale l'affermazione contenuta nell'atto di appello, laddove non può affatto escludersi in linea di principio che un uomo delle istituzioni preposto a compiere il proprio dovere, camuffi la sua reale intenzione di favorire criminali attraverso abili operazioni di polizia, riscuotendo così un credito ancor maggiore da parte dei propri superiori da valere quale "alibi" a futura memoria per coprire la tattica del "doppio gioco".

In tal senso appaiono quanto meno dubbie alcune considerazioni sull'astuzia ed abilità investigativa dell'imputato non disgiunte da cinismo, disinvoltura, infedeltà e coruttibilità: giudizio certamente tranciante ma che – ad avviso della Corte – non ha trovato adeguati riscontri come si osserverà nella parte finale della presente sentenza.

Non appaiono certo risolutive le indicazioni rivenenti da altro collaboratore ex associato mafioso (CASCIO Antonio) che, uniformandosi al consueto *clichè* che caratterizza quasi tutte le dichiarazioni dei collaboranti escussi nel processo, fa un fugace, quanto generico al CANALE, sul conto del quale avrebbe saputo – dopo avergliene chiesto conferma – dal solito MESSINA Francesco che il CANALE era un soggetto *disponibile*, tanto che nella circostanza il MESSINA gli avrebbe confidato di parargli lui personalmente ("*ci parru io personalmente*").

Ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale in termini di genericità della

notizia sia sostanzialmente corretta, al di là del riferimento *de relato* (che occorrerebbe, pur sempre, verificare), in quanto non si comprende bene quale fosse il genere di disponibilità del CANALE verso i mafiosi (ed il MESSINA in particolare): né appare dirimente la frase di equivoco significato "*ci parru io personalmente*" asseritamente pronunciata nell'occasione dal MESSINA, in quanto non è dato sapere a quale titolo e per quali finalità il MESSINA dialogasse con il CANALE.

Come in precedenza rilevato dal Tribunale rientrava nel novero delle possibilità che il CANALE colloquiasse con il MESSINA, magari sfruttando la propria abilità investigativa o il carattere del suo interlocutore per carpire notizie utili per la sua attività. Sicché non può affermarsi con certezza assoluta – mancando il riscontro sul punto – quale fosse il reale significato di quella espressione e se, in particolare, il MESSINA intendesse far comprendere che il CANALE era nelle sue mani. Non va dimenticato, a tale proposito, che l'espressione adoperata da qualche collaborante sul conto del CANALE ("*era nelle mani dei mafiosi*") è anche frutto di impressioni elaborate in forma autonoma dai vari collaboratori sulla base delle informazioni che giungevano alle loro orecchie, non avendo nessuno di loro riferito circostanze precise circa tipo ed oggetto di quella disponibilità.

Ma – per quanto riguarda specificamente il CASCIO – questi non ha avuto riferito dal MESSINA fatti specifici che potessero dare concretezza e chiarezza alla disponibilità di cui egli ha parlato, per di più in via del tutto casuale ed incidentale.

Ma quel che il P.M. omette di considerare è che il Tribunale non ha ritenuto intrinsecamente inattendibile il CASCIO perché originario bersaglio delle indagini del M.llo CANALE, ma per la genericità delle sue indicazioni proprio con specifico riferimento al genere di favori elargiti al MESSINA.

Né la circostanza che il MESSINA non avesse alcuna ragione di mentire significa che quello che ha riferito il CASCIO sia vero, potendo, al più essere verosimile ed abbisognevole di riscontri, in realtà non conseguibili proprio per la pochezza di particolari forniti dal CASCIO che si è limitato a parlare solo di disponibilità senza aggiungere altri particolari, perché non a sua conoscenza.

Un esame particolarmente accurato meritano, come precedentemente accennato, le dichiarazioni dei collaboranti PATTI Antonio e SINACORI Vincenzo.

Di parte di esse si è già discusso sia con riferimento al c.d. "periodo partinicense", sia con riferimento alla corruttibilità del Tenente CANALE.

Ferme restando le riserve espresse sull'attendibilità intrinseca dei due collaboranti, ritiene la Corte di dover concentrare l'attenzione su altri episodi di indubbia rilevanza specifica nell'economia del presente processo, soprattutto per le refluenze che essi potrebbero assumere secondo la chiave di lettura prescelta.

Una delle accuse più gravi rivolte dal PATTI all'imputato ha attinenza con un gravissimo episodio delittuoso avvenuto in Marsala e relativo all'omicidio di tale FERRARA

Come affermato dal Tribunale (vds. pag. 271 della sentenza impugnata) l'episodio riguardante il detto omicidio costituirebbe - secondo la prospettiva accusatoria - uno dei pilastri dell'impalcatura accusatoria: l'analisi davvero minuziosa con la quale è stato radiografato ogni più piccolo particolare della vicenda consente alla Corte di pervenire agevolmente alla conferma del giudizio espresso dal primo Giudice, secondo il quale il c.d. "*depistaggio*" di cui ha tanto diffusamente parlato il PATTI, attribuendolo al CANALE in favore di gruppi mafiosi di Marsala (segnatamente i fratelli Vincenzo e Gaetano D'AMICO), suscita più di una perplessità.

In sintesi può ricordarsi, per una più agevole lettura degli avvenimenti che, in seguito all'omicidio consumato il giorno 20 ottobre 1986 intorno alle ore 8,30 nella Via Crispi di Marsala in pregiudizio di FERRARA Giuseppe, inteso "*u cavalieri*", personale della Polizia di Stato (una cui pattuglia si era trovava a transitare sui luoghi attimi dopo l'omicidio) aveva proceduto al fermo, a poche ore di distanza dal delitto, di alcuni soggetti tra i quali PATTI Antonio, ritenendoli responsabili sulla base di alcuni elementi fattuali e della testimonianza di tale CICCIALRELLA Felice, testimone oculare delle sequenze finali dell'omicidio.

Tali indagini erano poi sfociate in un procedimento penale celebratosi dinnanzi la Corte di Assise di Trapani che vedeva imputati in stato di detenzione oltre il nominato PATTI Antonio, anche D'AMICO Vincenzo, ERRERA Francesco, MARCECA Vito ed altri) e che dopo una lunga istruttoria si era concluso con l'assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto.

Parallelamente alle indagini svolte dalla Polizia, coordinate dal Commissario Dr. MALAFARINA, erano state svolte, pressoché in contemporanea, altre indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia coordinate dal Maggiore MONTANTI e dirette dal cap. FRACCALVIERI (comandante la Compagnia CC.) con l'ausilio dei marescialli MULE' e CANALE e del brig. PINNA: tali indagini derivavano dalla

presentazione spontanea presso la Caserma dei Carabinieri di Marsala, appena 48 ore dopo il fatto, di un certo PACE Giuseppe (che risulterà, successivamente, per come riferito dal Col. CC. GEBBIA, in rapporti di interesse con i fratelli D'AMICO) il quale forniva alcuni elementi che indirizzavano i Carabinieri a seguire una diversa pista investigativa, orientata su altri possibili autori del fatto delittuoso (in particolare un certo RALLO Vito in posizione potenzialmente conflittuale con la vittima per interessi economici) e sui un diverso movente (interesse).

Il contemporaneo svolgersi di due indagini da parte di due diversi organi di polizia operanti sul medesimo territorio oltre a destare ben più di un malumore tra i Dirigenti delle due autorità (in particolare vds. le lagnanze espresse in modo esacerbato dal Dr. MALAFARINA sul modo di conduzione delle indagini da parte dei Carabinieri esternate proprio al maresciallo CANALE che ne addossava, in quella circostanza, la responsabilità ad altri colleghi) e le aspre critiche del Procuratore Dr. BORSELLINO nei riguardi dei Carabinieri, sono gli elementi di spicco che hanno indotto il P.M. appellante, sulla base del racconto del PATTI, a percorrere ostinatamente la strada del *depistaggio* da parte del CANALE in favore di alcuni personaggi mafiosi di Marsala, sfruttando anche quelle dichiarazioni rilasciate dal PATTI su possibili collusioni e/o cointeressenze del CANALE con i D'AMICO e con CAPRAROTTA Francesco, esponenti mafiosi di Marsala.

A ciò debbono aggiungersi altre dichiarazioni rese dal PATTI (le prime, in ordine di tempo, sul conto del CANALE cui seguiranno altre propalazioni sulla base di notizie apprese da altri accoliti in ordine alla "disponibilità" e "corruttibilità" del CANALE) secondo le quali egli si sarebbe convinto – nel corso del dibattimento di primo grado e dopo le dichiarazioni testimoniali del CANALE, sia del "*depistaggio*" escogitato dall'Ufficiale, sia della veridicità delle notizie precedentemente raccolte sul conto del CANALE tramite D'AMICO Vincenzo, detenuto nella medesima cella, il quale gli aveva parlato della quasi certezza che il gruppo imputato in quel processo sarebbe "uscito" di lì a poco, grazie anche al fattivo interessamento di D'AMICO Gaetano (fratello di Vincenzo) ed alla disponibilità di alcuni Carabinieri che stavano lavorando in loro favore.

Merita poi di essere ricordato l'epilogo di quel processo che, in fase di appello dinanzi la competente Corte di Palermo, vedeva un capovolgimento della decisione con la condanna di tutti gli imputati (ed in particolare del PATTI e del D'AMICO

Vincenzo) alla pena dell'ergastolo, sulla base delle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia (SPATOLA Rosario e MARINO Gaetano); di una diversa ricostruzione balistica e della testimonianza assolutamente decisiva di tale BARRESI Gaspare, altro teste oculare del fatto presentatosi, dopo un contatto informale con il M.Ilo CANALE, la stessa mattina del delitto in Caserma per riferire quanto a sua conoscenza sull'accaduto.

In ultimo mette conto di rilevare che il collaboratore di giustizia SPATOLA Rosario, nel corso delle sue prime confidenze rese ai Carabinieri (ed in particolare al M.Ilo CANALE delegato a raccogliere le sue prime dichiarazioni) in concomitanza con la sua decisione di collaborare con la giustizia, accusava apertamente il PATTI e il D'AMICO di quel delitto: delitto del quale, dopo la condanna definitiva all'ergastolo, si sarebbe autoaccusato il PATTI chiamando in causa altri complici.

Ed, infine, deve essere ricordato che, proprio grazie alla preziosa testimonianza del BARRESI raccolta dal CANALE e poi dallo stesso sfruttata giudiziariamente è stato possibile rivisitare l'intero episodio nel corso del procedimento c.d. "Omega" (la cui sentenza è stata acquisita in atti) svoltosi presso la Corte di Assise di Trapani che ha consentito di pervenire alla condanna di altri soggetti pur essi coinvolti nell'omicidio, quali GIACALONE.

Questi essendo, per sintesi, i punti salienti di tale vicenda, va subito detto che appaiono pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale circa una quanto assai incerta responsabilità consapevole del CANALE nell'operazione di depistaggio, senza trascurare alcune incongruenze nel racconto del PATTI che inducono a ritenere costruita *ex post* l'immagine del M.Ilo CANALE sulla base del "sentito dire" o anche "visto" (ma con una certa dose di superficialità).

Orbene a fronte delle circostanze di cui sopra svolte con estrema ocularità e puntigliosità dal Tribunale che nulla davvero ha lasciato di inesplorato, il P.M., con un giudizio certamente non lusinghiero sull'operato del Tribunale, tacciato di aver compito grossolani errori di fatto e di diritto (vds. pag. 429 dei motivi di appello) ha dedicato ben 50 pagine dell'atto di appello (cui ne sono seguite 9 nella corposa memoria illustrativa) nelle quali si è profuso su una congerie di circostanze forzatamente collegate nel tentativo di dare una veste credibile e ragionevole al suo assunto accusatorio fondato su mere deduzioni o ancor peggio, illazioni.

Alcuni dati essenziali debbono essere sottolineati.

E' certo, checché ne possa pensare il P.M. appellante, che il PATTI apprese della possibilità concreta di poter uscire dal processo solo dopo aver ascoltato la testimonianza del CANALE che aveva parlato – ma non avrebbe certo potuto far altro – della pista "RALLO" e delle indagini svolte dai Carabinieri, confermandole.

Secondo l'opinione del P.M. appellante non sarebbe affatto vero che il PATTI avrebbe espresso una qual certa meraviglia per l'inaspettato "regalo" fattogli dal CANALE attraverso la deposizione dinnanzi la Corte di Assise di Trapani sulla diversa pista seguita, sostenendo il rappresentante dell'Accusa che, solo per effetto di una progressione informativa sempre più incalzante, il PATTI alla fine avrebbe avuto la conferma che cercava sulla base di quelle assicurazioni fattegli dal detenuto D'AMICO Vincenzo (grazie all'opera esterna del fratello Gaetano) in forza delle quali il M.Ilo CANALE si stava interessando delle loro sorti in modo attivo.

Se è innegabile che il PATTI ha riferito di aver appreso dal suo compagno di cella (ma manca sul punto il riscontro proveniente dal CANINO, altro mafioso detenuto insieme al PATTI in quel contesto, che nulla ha riferito al riguardo su possibili manovre depistatorie del CANALE, essendosi egli limitato a parlare di tentativi da parte del D'AMICO Gaetano volti ad influenzare, previo "avvicinamento" i giudici popolari e ad inquinare alcune prove tecniche del processo, senza il minimo accenno a testimonianze che potessero privilegiare piste alternative) di manovre esercitate da D'AMICO Gaetano sul Maresciallo CANALE "per vedere di sviare le indagini" (v. pag. 244 della sentenza appellata), è parimenti vero che una corretta lettura degli avvenimenti porta ad escludere, o almeno a dubitare fortemente, dell'operazione di depistaggio.

Questa dovrebbe partire dal presupposto scontato di una amicizia del CANALE con i D'AMICO (amicizia sulla quale, come si vedrà più avanti, si è soffermato il PATTI avendo riferito di aver più volte notato il CANALE al Bar Spatafora di Marsala intrattenersi a parlare a lungo ed amichevolmente con i due fratelli mafiosi e con CAPRAROTTA Francesco, salvo ad essere clamorosamente smentito da tutti i testi – i gestori e commessi del bar – sentiti nel corso del processo che hanno escluso la circostanza ed, in particolare, la presenza del CANALE in quei luoghi), rimasta, invece, indimostrata o comunque non sufficientemente provata.

Ne deriva la correttezza, sotto il profilo logico, dell'argomentazione del Tribunale secondo la quale il PATTI, solo per effetto di una associazione di idee a posteriori, ha

finito per collegare la pista "RALLO" ad una deliberata deviazione di indagini escogitata dal CANALE per favorire i D'AMICO con i quali era in rapporti a tutto vantaggio dello stesso PATTI.

Escluso il meccanismo dell'autosuggestione ed escluso anche che il PATTI abbia lavorato di fantasia, è semplicemente da rilevare che il PATTI si sia convinto, magari sulla scorta di alcuni dati non adeguatamente valutati, di un possibile intervento del CANALE dietro pressione di D'AMICO Gaetano, ma nulla di più.

Resta poi da verificare la difficile conciliabilità di una opera di depistaggio in favore dei D'AMICO da parte del CANALE, ove si consideri l'apporto fornito dal teste BARRESI Gaspare che, solo grazie all'attività investigativa del CANALE che lo ha più volte ascoltato e ha lavorato poi sulle sue indicazioni, ha consentito di pervenire, guarda caso, al ribaltamento del verdetto di primo grado ed alla condanna proprio del D'AMICO Vincenzo (oltre che dello stesso PATTI), valorizzando anche le successive dichiarazioni dello SPATOLA.

Quanto alla sua riferita manipolazione da parte del CANALE, appare ben strana se solo si considera che lo SPATOLA – che secondo il PATTI nulla sapeva dell'omicidio FERRARA – ha dato una fortissima spinta al capovolgimento del giudizio di primo grado, rivelandosi così non già un soggetto manovrato o manovrabile a piacimento del CANALE quasi che fosse una sorta di periscopio da dirigere a piacimento verso un determinato bersaglio più o meno gradito, ma una persona ben informata dei fatti peraltro poi confessati pienamente, anche se tardivamente, dal PATTI.

Non è certo un riscontro alle affermazioni del PATTI sul *depistaggio* – come osservato dal Tribunale (vds. pag. 239 della sentenza impugnata) – la circostanza che effettivamente i Carabinieri seguirono una pista diversa dalla Polizia: a parte la ovvietà di tale circostanza, occorrerebbe pur sempre dimostrare che quella diversa pista era frutto, non già di un'errata valutazione di elementi da parte dei Carabinieri o di una marchiana cecità investigativa, quanto, piuttosto di una deliberata opera di favoritismo occulto attraverso meccanismi ben poco decifrabili, svolta dal CANALE (che non era l'unico Ufficiale di P.G. interessato a quelle indagini) su pressione del D'AMICO che avrebbe indotto in tutta fretta PACE Giuseppe a presentarsi spontaneamente (!) ai Carabinieri per raccontare alcune circostanze di rilievo che consentissero una lettura diversa da quella, fino a quel momento, fatta dalla Polizia.

Così come lo scontro istituzionale tra i due corpi di Polizia non significa affatto che il

CANALE fosse la c.d. "anima nera" delle indagini deviate, specie ove si consideri che proprio il dr. MALAFARINA che certamente tenero non è stato con i carabinieri, non ha mai esternato alcun sospetto sul conto del CANALE, ma semmai, come da lui affermato, sul conto del M.Ilo MULE'.

Ed anzi, contrariamente a quanto opinato dal P.M. appellante sarebbe persino emersa – a dire del cap. FRACCALVIERI – una qual certa conciliabilità tra le due piste, afferendo quella della Polizia agli esecutori materiali del delitto e quella dei Carabinieri al contesto generale in questo poteva collocarsi anche alla stregua di alcune indicazioni provenienti dalla sig.ra MISTRETTA (convivente del FERRARA) che sembravano sulle prime confortare la bontà o utilità della c.d. "pista RALLO".

Altra circostanza che, ad avviso del P.M. appellante influenzerebbe negativamente non poco la posizione del CANALE, sarebbe costituita dall'erronea valutazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel negare che la risposta fornita dal CANALE all'Avv. PELLEGRINO nel corso del suo esame dibattimentale ad una sua domanda (non trascritta) sarebbe stata falsa e reticente.

Si tratta, in particolare, di una domanda rivolta dal detto avvocato al CANALE con la quale verosimilmente si intendeva conoscere se a carico di un gruppo criminale oggetto di specifiche indagini compiute dalla Polizia il CANALE sapesse se stava svolgendo indagini sul conto di tali soggetti (tra i quali i nominati ERRERA Francesco, D'AMICO Vincenzo; CAPRAROTTA Francesco, PICCIONE Michele e MARCECA Vito, coinvolti, anche, nell'omicidio FERRARA).

Sostiene il P.M. che avendo il CANALE fornito una risposta negativa, nonostante quelle indagini fossero in corso come testimoniato dal rapporto giudiziario dei CC. di Marsala n. 210/03 del 10.9.1986 (si trattava, però, di una prosecuzione di un rapporto in origine redatto anche a cura del CANALE – che ne era stato "l'anima" – nel 1981), ciò equivarrebbe a dimostrare che non solo il CANALE mentiva, ma quel che è peggio, ciò faceva nel tentativo di "coprire" i D'AMICO.

Tesi che questa Corte definisce seducente, ma inidonea a dimostrare l'assunto accusatorio se solo si pensi che formalmente le indagini a carico di quei soggetti erano sostanzialmente ferme da quattro anni e che il rapporto ultimo (quello del 1986) non conteneva alcuno spunto di novità sicchè la risposta del CANALE, seppure potesse dare luogo ad equivoco, in ogni caso è da ritenersi formalmente congrua e corretta: ciò senza dire che comunque la Corte di Assise di Trapani che stava

istruendo il processo a carico del D'AMICO (e del PATTI) per l'omicidio FERRARA era comunque in possesso degli atti di quel processo, sicchè se *defaillances* potevano cogliersi nella deposizione del CANALE il P.M. di quel processo ben avrebbe potuto (e dovuto, aggiunge questa Corte) contestare le incongruità al CANALE, cosa, invece, non avvenuta.

Appare, quindi, assolutamente corretta la conclusione del Tribunale in ordine alla assoluta valenza di questa circostanza, valorizzata oltre misura dal P.M. appellante nell'ottica accusatoria di una colpevolezza a tutti i costi dell'odierno imputato.

Absolutamente corrette appaiono poi altre considerazioni svolte dal Tribunale – e contestate dal P.M. appellante – in ordine sia alla esclusiva responsabilità del PACE quale autore del *depistaggio* (non essendo stato dimostrato che il PACE fosse stato "manovrato" dal CANALE come "cavallo di troia") sia al rischio che costui potesse essere coinvolto nell'omicidio in quanto in posizione antagonista al FERRARA e parallela a quella del RALLO; sia in ordine alla giusta valorizzazione della abilità investigativa del CANALE nello sfruttare la testimonianza del BARRESI (testimonianza avvenuta in concomitanza con l'omicidio) sia pure nel giudizio di appello.

Non va dimenticato che i particolari riferiti dal BARRESI, seppur tardivamente sfruttati, erano stati trascurati dalla Polizia e che è stato solo il CANALE a valorizzare con il suo intuito investigativo, le sue dichiarazioni riuscendo alla fine a far condannare i veri responsabili, ingiustamente assolti in primo grado ma per ragioni del tutto diverse da quelle ipotizzate dal PATTI.

I riscontri di cui fa sfoggio il P.M. appellante (e lo stesso P.G. requirente) relativi alla effettività del *depistaggio* (sulla cui esatta terminologia bisogna comunque intendersi, visto che può più correttamente parlarsi di una "cantonata" presa dai Carabinieri) e alla vicinanza del PACE alla cosca dei D'AMICO, non sembrano provare nulla, per la semplice ragione che si tratta di riscontri "apparenti" e comunque caratterizzati dall'unilaterale convincimento del PATTI (e del P.M. appellante che tale convinzione sembra aver acriticamente recepito) che fosse stato il CANALE a deviare volutamente le indagini per salvare il D'AMICO e lo stesso PATTI.

Se la vicenda afferente il presunto *depistaggio* nell'ambito dell'omicidio FERRARA costituisce il nucleo centrale delle dichiarazioni del PATTI che vedono coinvolto l'imputato, ritiene la Corte di dover dedicare ulteriore spazio anche ad altre dichiarazioni eteroaccusatorie del PATTI riguardanti, in generale i rapporti

asseritamente intrattenuti dal CANALE con esponenti mafiosi di Marsala.

Si è visto in altra parte della sentenza delle dichiarazioni rese dal PATTI relativamente alla "disponibilità" dell'imputato nei confronti della "famiglia mafiosa" di Partinico sulla base delle notizie apprese da GERACI Antonio, con specifico riguardo ai favori che l'Ufficiale avrebbe reso ai vari sofisticatori vinicoli del posto durante il suo servizio istituzionale in quella Compagnia ed alla "raccomandazione" mafiosa locale che avrebbe preceduto il suo trasferimento a Marsala indirizzata agli esponenti mafiosi di tale città.

Nel ribadire l'inattendibilità di dette dichiarazioni, osserva la Corte che gli elementi passati in rassegna dal P.M. appellante per contestare le argomentazioni seguite dal Tribunale non appaiono idonei a mutare il giudizio espresso dal primo Giudice.

Va ribadito il concetto che il Tribunale, dopo aver dato atto della credibilità soggettiva del PATTI, amplificata – ma in modo del tutto superfluo – dal P.M. appellante nel proprio atto di appello, ha comunque espresso serie riserve sull'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia, sia pure soffermandosi *per incidens* anche sulla sua scarsa cultura e sull'altrettanto scarsa capacità mentale (peraltro emergente in modo documentale, checché ne possa dire il P.M.), in relazione ad altre circostanze vuoi di tipo fattuale, vuoi, soprattutto, di tipo logico, che giustificano pienamente quel giudizio negativo.

Segnatamente occorre ricordare che non è stata raccolta alcuna prova concreta in ordine agli incontri avvenuti tra il collaborante e l'esponente mafioso nonostante il rigido (soprattutto in quei tempi) regime carcerario di cui all'art. 41 bis O.P. non apparendo sufficiente in tal senso la positiva verifica di comuni – ancorché brevi – periodi di detenzione nel Carcere di massima sicurezza de L'Asinara.

Ancora, circostanza del tutto pretermessa e comunque sottovalutata in modo aprioristico da parte del P.M. appellante, relativamente al presunto trasferimento del CANALE preceduto da raccomandazioni di mafiosi, è bene ricordare che proprio concomitante verificarsi di un episodio inquietante in danno dell'allora Brig. CANALE quale l'incendio della sua autovettura che ha determinato il suo trasferimento per ragioni di sicurezza come è nelle abitudini dell'Arma dei CC., stride enormemente con l'immagine veicolata a tutti i costi di un ufficiale di P.G. corrotto e disponibile verso i mafiosi che in questo caso non solo non avrebbero avuto alcun motivo di compiere attentati, ma soprattutto non avrebbero avuto alcuna ragione per determinare (o

anche contribuire) al suo allontanamento da una sede nella quale si trovava peraltro da poco tempo (è arcinoto, tranne, forse, che per il P.M. appellante, l'estenuante lunghezza dei periodi di servizio in un determinato posto, specie agli inizi della carriera, per un appartenente all'arma dei carabinieri prima di deliberare un trasferimento ad altra sede), disposto non certo a domanda, bensì di autorità.

In ultimo le confidenze raccolte da NANIA Filippo (altro personaggio di rilievo nella fauna mafiosa di Partinico) secondo le quali il CANALE operava in modo da evitare l'invio al confino di mafiosi partinicensi è smentito – come già accennato – dal fatto che proprio il NANIA, come già osservato in altra parte della sentenza, era reduce da un invio al confino di ritorno dal quale avrebbe fatto queste confidenze al PATTI che le ha poi immagazzinate ed elaborate a scoppio ritardato.

Tanto si rileva dal fatto che tutte queste esternazioni riguardanti il CANALE, il PATTI le farà non come esordio della sua collaborazione, ma come seguito della vicenda concernente l'omicidio FERRARA che avrebbe in lui rafforzato quel convincimento preconcepito che il CANALE fosse corrotto o corruttibile ed avvicicabile, se non a disposizione dei mafiosi (*"l'avevano nelle mani i mafiosi"*) derivante dai commenti raccolti ben quindici anni dopo che il CANALE era andato via da Marsala.

Nella esasperata rincorsa del P.M. verso la colpevolezza ad ogni costo del CANALE, sorprende davvero che l'appellante valorizzi solo ed esclusivamente, per di più attraverso elaborazioni di tipo deduttivo, gli elementi di accusa e i riscontri nient'affatto certi (vds. dichiarazioni SINACORI sull'incontro del CANALE, presente il PATTI, presso lo studio dell'odontotecnico GENCO con Giambattista AGATE di cui si è precedentemente detto, recisamente smentito dal GENCO), gettando nella pattumiera, come riflessioni superficiali se non azzardate, argomentazioni che il Tribunale ha svolto con estrema puntigliosità senza lasciare nulla al caso: e sorprende, soprattutto, che il P.M. appellante, anziché evidenziare eventuali circostanze nuove non valutate dal Tribunale, si sforzi di ripetere le stesse argomentazioni che si caratterizzano soltanto per una eccessiva laboriosità, se non proprio tortuosità, del ragionamento.

A riprova del pregiudizio (giustificabile in astratto sol perché il P.M. rappresenta una parte processuale e non certo il soggetto deputato a giudicare) della Pubblica Accusa, va ricordato che altri episodi pur doverosamente analizzati dal Tribunale che li ha poi ritenuti del tutto insignificanti, se non confermativi di una sostanziale

inattendibilità delle dichiarazioni del PATTI, non sono stati nemmeno sfiorati dal P.M. che si è ben guardato dal compararli con le dichiarazioni per lui ritenute gravemente indizianti: la tanto decantata frazionabilità delle dichiarazioni, come precedentemente osservato da questa Corte, se certamente consente di ritenere utile sul piano probatorio la dichiarazione di un collaborante, anche se alcune delle cose da lui riferite non sono vere o non sono riscontrate (o riscontrabili), certamente non può non incidere, laddove alle dichiarazioni inverosimili, non riscontrate o non riscontrabili si aggiungano le altre dichiarazioni utili per l'accusa che si dovessero rivelare intrinsecamente (anche sotto il profilo logico) poco credibili, come è accaduto proprio nel caso del PATTI, su una inattendibilità intrinseca complessiva: e tutto ciò a prescindere dall'eventuale malanimo del collaborante verso il CANALE in relazione alla circostanza da lui riferita di una possibile manipolazione dello SPATOLA (secondo il PATTI, del tutto all'oscuro di quella vicenda) rivelatasi decisiva per la condanna del PATTI, a prescindere dalla sua successiva, quanto tardiva, confessione.

Quanto sopra vale per gli incontri "*coram populo*" e durevoli nel tempo, del CANALE con i mafiosi di Marsala (D'AMICO; CAPRAROTTA & *company*) nel famigerato Bar Spatafora abitualmente frequentato dal CANALE per i suoi "incontri" fuorilegge, tralasciando di considerare il P.M. quello che il Tribunale, con molta più perspicacia ed oculatezza (vds. pag. 225 della sentenza impugnata), considera, a tutto voler concedere (cioè che alcuni incontri possano esservi stati) come un possibile tentativo da parte del CANALE di captare notizie utili sfruttando la sua proverbiale e provetta abilità investigativa da tutti (mafiosi inclusi) riconosciutagli, ma soprattutto omettendo di rilevare che tutti – tranne un incerto DI PIETRA Alberto (vds. pag. 224 della sentenza) – i testi escussi in proposito, hanno categoricamente escluso non solo che il CANALE frequentasse quel bar, ma soprattutto che incontrasse quei soggetti.

Che dire, poi, di altro incontro di "*terzo tipo*" al bar Aloha ricordato dal PATTI in modo confuso ed in termini, a dir poco, esilaranti (l'atteggiamento di colpevole trascuratezza del CANALE di fronte al PATTI armato di pistola ostentatamente visibile e l'altrettanto colpevole "strizzatina d'occhio" rivolta all'interlocutore del momento – MESSINA Uccio [costruttore del luogo e superficiale conoscente del CANALE] per far intendere che "*vabbè, tutto era a posto*" (riferito al PATTI) ?

Anche la vicenda afferente le spasmodiche ricerche compiute dal CANALE a bordo di un fuoristrada in compagnia di D'AMICO Gaetano, per rintracciare le spoglie del

povero D'AMICO Vincenzo e del suo sodale CAPRAROTTA Francesco, fatti fuori da "mano nemica", e la conseguente contiguità del CANALE al "superstite" D'AMICO Gaetano meritano più di un fugace commento.

In modo assolutamente convincente il Tribunale ha dato atto di interne di altalenanti e diverse versioni del PATTI sulla sua "visione" del CANALE in compagnia del D'AMICO, rispettivamente rese il 17 novembre 1995 al P.M. e nel corso del procedimento a carico di ACCARDO Antonino ed altri (acquisito in atti), nonché in occasione dell'incidente probatorio afferente il presente processo.

Il primo Giudice ha soprattutto rilevato l'illogicità di una ricerca fatta dal CANALE insieme al D'AMICO fuori dagli incarichi istituzionali (e dunque a titolo di amicizia) gravida di conseguenze pericolosissime per la sua (ed altrui – quella del D'AMICO Gaetano – incolumità) ricordandosi semplicemente al P.M. che D'AMICO Gaetano, sfuggito alla "mattanza" sarebbe stato ucciso appena un mese dopo il fratello (vds. sul punto, pag. 234 della sentenza impugnata).

Così come è evidente che una vicinanza del D'AMICO Gaetano al CANALE (ritenuto al soldo di AGATE mariano, come affermato dal SINACORI) avrebbe potuto comportare non pochi problemi per la sua stessa incolumità.

Non miglior sorte merita altra notizia riferita dal PATTI, in modo quanto mai confuso e contraddittorio, come opportunamente evidenziato dal Tribunale (vds. pagg. 272-273 della sentenza), circa un fugace incontro tra il detto collaborante e CURATOLO Rocco "l'enologo" nel corso del quale questi, indicato come associato mafioso (circostanza smentita dalla intervenuta assoluzione con ampia formula), gli avrebbe rivelato nel 1992 in luogo non precisato ("campagne...campagne, andando verso Salemi") che lui "l'aveva [CANALE n.d.r.] nelle mani", non mancando di considerare che anche in occasione del confronto svoltosi in udienza (14 aprile 2004) tra il PATTI ed il CURATOLO quest'ultimo ha recisamente negato di aver espresso commenti di sorta sul conto del CANALE.

Si tratta, allora, di enfattizzazione di quelle "chiacchiere" o "sterili mormorazioni" (così a pag. 275 della sentenza) sul conto del CANALE che il P.M., capovolgendo il metodo di valutazione della prova, pone come elemento principale di accusa, piuttosto che riscontro come apparentemente sostenuto nei motivi di appello: invero è proprio partendo dalle dicerie sul conto dell'imputato che il P.M. appellante ha costruito la sua ipotesi accusatoria cercando poi di utilizzare quali elementi, stavolta sì, di

riscontro, i vari episodi descritti dai singoli collaboranti rivelatasi in gran parte inverosimili ed in alcuni casi soltanto, di incerta lettura, inidonea, è bene ricordarlo, a fondare un giudizio di colpevolezza, che deve essere espresso al di là di ogni ragionevole dubbio.

Un ultimo commento ritiene la Corte di dover spendere – con specifico riguardo alle dichiarazioni del PATTI (ma si tratta di un commento che dovrà inevitabilmente essere ripetuto a proposito di altri collaboratori altrettanto – se non di più – “illustri”) su una critica di fondo espressa in via generale dal P.M. appellante circa la frammentarietà delle valutazioni da parte del Tribunale che avrebbe quindi perso di vista l’unitarietà delle singole dichiarazioni dei collaboranti.

Si tratta di una critica, se si vuole, solo formalmente corretta, nel senso che il Tribunale ha ritenuto di dover analizzare quelle dichiarazioni in relazione o ai periodi di servizio (che sono tre, tra loro nettamente distinti per luogo, tempo e funzioni) trattandole in parti separate della sentenza: ma i continui riferimenti in occasione dell’analisi di dette dichiarazioni per le parti di interesse alle dichiarazioni di altri collaboranti ovvero alle altre dichiarazioni dello stesso collaborante oggetto di quell’analisi “frammentaria” (lavoro davvero improbo del quale forse il P.M. appellante, così come il P.G. non si è reso ben conto) costituisce la miglior riprova dello sforzo (sicuramente riuscito) di esame unitario compiuto dal Tribunale.

L’altro “cavallo di battaglia” del P.M. è rappresentato, come precedentemente detto, dal collaboratore di giustizia SINACORI Vincenzo.

Valgono, anche per costui, quelle considerazioni generali in ordine alla riconosciuta attendibilità soggettiva (nient’affatto ignorata e/o vilipesa dal Tribunale come pretenderebbe il P.M.) che caratterizza il detto collaborante.

Quanto alla sua tanto decantata attendibilità intrinseca, se non possono muoversi obiezioni di sorta alla riconosciuta credibilità delle sue dichiarazioni largamente sperimentate in modo quanto mai proficuo in altri processi, ciò non significa affatto che tale attendibilità si sia manifestata all’interno del presente processo, laddove aleggia sinistramente il fantasma dell’acredine verso il CANALE quale elemento di fondo.

Ben a ragione, quindi il Tribunale, nel dare atto della importanza centrale in via potenziale del SINACORI per venire a capo degli assetti mafiosi della provincia di Trapani, essendosi egli rivelato l’arma vincente per scoprirne la recondita struttura,

ha comunque sottolineato i limiti dell'apporto del SINACORI – che di certo non intaccano né mortificano la sua attendibilità soggettiva e nemmeno quella intrinseca (se riferita ad altri processi e contesti) – collegati a quel malanimo che condiziona sensibilmente la sua complessiva credibilità.

Malanimo che sembra essere un *leit motiv* per molti dei collaboratori esaminati in questo processo e che il P.M. ha ingiustificatamente sottovalutato, privilegiando invece, per una sorta di proprietà transitiva ben poco praticabile nel processo penale, la credibilità intrinseca dei medesimi collaboratori sperimentata in altri processi.

Nel richiamare quanto detto a proposito di tale collaborante in merito alle propalazioni da lui fatte con riguardo ai primi due periodi di servizio dell'imputato CANALE (il periodo partinicense ed il periodo marsalese), ritiene la Corte di dover soffermare la propria attenzione sul terzo periodo di servizio dell'imputato che lo vede prima impegnato alla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo (1° semestre del 1992, ante omicidio BORSELLINO) e dopo, trasferito a Roma al R.O.S. dei Carabinieri.

Un periodo che vede poi il CANALE partecipare con successo al concorso pubblico per Ufficiale nell'Arma dei carabinieri ed assumere servizio con il grado di Tenente presso il N.A.S. di Napoli.

Anche tale periodo non è sfuggito all'attenzione di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali un posto di rilievo va, ancora una volta, attribuito al SINACORI.

Uno degli episodi chiave riferito dal detto collaborante riguarda un regalo che sarebbe stato fatto al CANALE nel Natale del 1992 a mò di ringraziamento dei servizi resi alla mafia locale che, grazie alle "soffiare" riusciva a far sottrarre gran parte degli associati alla cattura e comunque a render loro la vita possibile.

Secondo quanto affermato dal collaborante, questi, una volta assunta nel 1992 la reggenza del mandamento di Mazara del Vallo, ormai azzerato nelle sue posizioni apicali, avrebbe ricevuto da CASCIOLO Gaspare, associato mafioso in posizione di vertice della famiglia di Salemi (imputato nel presente procedimento, sebbene soltanto per il delitto di corruzione aggravata) una richiesta di contribuzione della famiglia di Mazara del Vallo nella misura di 10 milioni di lire (in aggiunta alla somma di pari importo stanziata dalla famiglia vicina di Salemi) da dirottare verso il sempre più "vorace" M.ilo CANALE.

Il SINACORI, dopo aver assunto informazioni da MESSINA Francesco e conferme sul quanto riferitogli dal CASCIOLO, avrebbe consegnato a quest'ultimo la somma richiesta che gli sarebbe stata fatta pervenire tramite il Dr. PANDOLFO (terzo imputato nel presente processo).

L'importanza di questa dichiarazione si coglie a prima vista riguardando essa non solo il CANALE ma anche gli altri due soggetti chiamati in causa imputati nel presente processo (anch'essi "malamente" assolti dal Tribunale secondo l'appellante P.M.).

Ritiene la Corte di dover condividere integralmente le considerazioni svolte dal Tribunale che ha sostanzialmente "bocciato" le dichiarazioni del SINACORI sulla base di alcune circostanze che si ritengono troncanti.

Una, di ordine generale, afferisce al fatto che nella provincia di Trapani non ci sarebbe stato un numero così elevato da destare sospetti di persone sottrattesi all'esecuzione di misure cautelari (finalità perseguita dai mafiosi con l'aiuto decisivo del CANALE alla base del consistente regalo destinatogli).

Ancora più significativamente, posto che il SINACORI ha temporalmente collocato, senza incertezze, quel regalo intorno al Natale del 1992, è evidente la discrasia con la circostanza che il CANALE era in servizio a Roma presso il R.O.S. e che quindi quel regalo – se davvero risalente a quell'epoca – non avrebbe avuto alcuna ragione.

In ultimo, il Tribunale ha ritenuto assolutamente strano che il SINACORI si fosse occupato di veicolare quel regalo solo nel 1992 e non negli anni successivi, tanto più che aveva appreso dal MESSINA Francesco, prima di ottenere conferme che lo autorizzassero a sborsare la somma indicatagli dal CASCIOLO, che rientrava nelle usanze di quella famiglia "omaggiare" uomini delle istituzioni e, per quanto di interesse, il CANALE, ad ogni fine d'anno in cambio dei servizi ricevuti.

A parte i commenti più o meno linguisticamente fondati sulla distinzione tra usanze e regalie che a parere di questa Corte tradiscono solo il preconcetto del P.M. verso il Giudice reo di aver assolto un imputato a dispetto di una evidenza schiacciante a suo carico, non sembra di certo convincente la considerazione del P.M. che la successiva latitanza del SINACORI nel 1993 costituirebbe riscontro della sospensione del "servizio" dopo il 1992.

Altri, infatti al posto del SINACORI, avrebbero dovuto continuare la tradizione una volta che il MESSINA aveva solennizzato in tal modo quelle abitudini.

Ed anche per il CASCIOLO valgono le medesime considerazioni con riguardo alla interruzione dell'usanza (o consuetudine che dir si voglia), determinata secondo il P.M. appellante da un suo successivo (rispetto al 1992) stato di latitanza.

Appare poi davvero poco comprensibile quella ricerca di conferme da parte del SINACORI per avere il via libera, tanto più che a rivolgergli la richiesta era stato un suo "*pari* (se non superiore in) *grado*", sicchè, sotto questo profilo, le sue esternazioni appaiono ad avviso di questa Corte poco coerenti così come incoerente appare l'atteggiamento del SINACORI di non chiedere conferma al CASCIOLO dell'avvenuta veicolazione del denaro, posto che tanta oculatezza contabile adoperata prima di consegnare il denaro al CASCIOLO – del tutto coerente persino con il nuovo incarico assunto dal SINACORI e con la prudenza nell'accertarsi che fosse davvero un'usanza quella delle "*regalie di fine d'anno*" non si sposa affatto con il mancato accertamento *ex post* della effettiva destinazione della somma al CANALE, anche perché – come esattamente osservato dal Tribunale – non si trattava di una somma esigua in un momento in cui "cosa nostra" non navigava nell'oro per via dei continui arresti e prudenza avrebbe voluto che il SINACORI si sincerasse con il suo corrispondente di Salemi della effettiva consegna di quel denaro.

Né può costituire riscontro la propalazione di BRUSCA Giovanni (che avrebbe riferito – ma *de relato* ed in modo del tutto generico – di aver saputo da SALVO Antonio, nel suo periodo di latitanza nella zona del trapanese, di una "*messa a libro paga*" del CANALE presso i cugini SALVO).

Invero non può consentirsi di qualificare *convergenza del molteplice* la somma aritmetica di due (o più) dichiarazioni provenienti da collaboratori diversi (anche dal punto di vista geografico) caratterizzate da genericità e, per quanto riguarda il SINACORI anche da incoerenza interna accentuata da una buona dose di acredine, oltre che "de relato", contro qualsiasi regola interpretativa delineata dall'art. 192 comma 3 c.p.p.

Costituisce, viceversa, riscontro negativo la circostanza che i vari mafiosi che, grazie all'asserita unzione del CANALE, avevano modo di sottrarsi alla cattura, oltre ad essere un numero non in sé elevato (il P.M. ha negato che quanto riferito dai militari sentiti nell'ambito del processo su tale evenienza fosse basato su dati statistici sostenendo la tesi della semplice impressione, e ricordando che lo stesso Tribunale ha inteso attribuire un valore assai limitato agli elogi sull'attività del CANALE espressi

da molti di tali militari) spesso cadevano, invece, nelle maglie della Polizia o dei Carabinieri: il che costituisce una smentita delle dichiarazioni del SINACORI, per lo meno sul piano generale, visto che protagonista di molte operazioni conclusesi con l'arresto dei mafiosi era proprio il CANALE.

Ovvio, poi, che l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni riferite al detto episodio, oltre a rendere quanto mai incerta la posizione del CANALE, refluiscono ancor più negativamente sulla presunta colpevolezza del CASCIOLO (che certo non può rispondere di un episodio singolo di corruzione sol perché patentato "mafioso" come da sentenza di condanna definitiva in atti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.) e del PANDOLFO (indipendentemente dalle incertezze sulla sua esatta identificazione), soprattutto perché si tratta di unica chiamata in correità non riscontrata (apparendo del tutto insignificante l'apporto del BRUSCA circa le connessioni mafiose del CANALE con la famiglia di Salemi).

Omette poi il P.M. appellante di considerare che nessun riscontro può essere attribuito alla affermazione del PATTI secondo la quale lo stesso, pur preavvisato in tempo di possibili provvedimenti restrittivi nei suoi confronti (a riprova della disponibilità delle forze dell'ordine ad aiutare i mafiosi) venne ugualmente catturato per una sua sbadataggine, senza tuttavia fare mai il nome del CANALE come possibile "delatore" tra le forze di polizia asseritamente "amiche del giaguaro".

Particolarmente significative – ove dimostrate – sarebbero potute essere le dichiarazioni del SINACORI afferenti le fughe di notizie grazie alle quali i mafiosi potevano conoscere in anticipo le operazioni o mosse di polizia.

Numerosi gli episodi menzionati dal collaborante che costituiscono l'oggetto di altra corposa parte della sentenza dedicata proprio a tale peculiare aspetto (vds. pagg. 316 – 343 della sentenza impugnata).

Nonostante l'ampio spazio dedicato dal P.M. appellante alle incoerenze e superficialità da parte del Tribunale nel valutare benevolmente (si intende *pro* CANALE, PANDOLFO e CASCIOLO) le dichiarazioni del collaborante SINACORI, evento che ha indotto lo stesso Organo dell'Accusa a approfondire ogni sforzo per superare l'insuperabile attraverso ragionamenti spesso capziosi e ancor più spesso scarsamente rispettosi di alcune emergenze obiettive in favore degli imputati, ritiene la Corte che anche tali dichiarazioni eteroaccusatorie risentano di quelle debolezze già rilevate per le precedenti.

In questo senso deve ricordarsi, quanto alla vicenda relativa alla anticipata conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare dell'1 marzo 1993 nell'ambito del procedimento penale a carico di ALFANO Calogero ed altri, di cui parla il SINACORI a proposito di BOCINA Felice (appartenente all'area della delinquenza comune) e BRUNO Calcedonio (mafioso di rango), che il CANALE ha parlato di due soggetti (uno dei quali non avvisato preventivamente perchè non mafioso) comunque tratti in arresto (dalla Polizia e non dai Carabinieri che solo in minima parte parteciparono agli arresti) senza che possa rilevare in alcun modo il fatto che il BRUNO, nonostante il preavviso ricevuto, abbia poi scelto per strategia processuale, di essere comunque arrestato.

Ed anzi, come osservato dal Tribunale, il SINACORI, nel rievocare l'episodio, ha riferito di essersi lui stesso reso latitante per notizie orecchiate da altre fonti, non ben precisate.

In ogni caso nell'episodio concernente il detto provvedimento restrittivo nessun accenno ha fatto il SINACORI al CANALE o al PANDOLFO, come possibili fonti di informazione (vds. pg. 336 della sentenza).

In modo analogo vanno esaminate altre similari vicende narrate dal SINACORI ed afferenti, rispettivamente, all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 30 marzo 1993 (nella quale sarebbe stato anche arrestato il PATTI che si è ben guardato dal menzionare il CANALE quale possibile informatore), vicenda rispetto alla quale mai il SINACORI ha fatto il nome del CANALE e del PANDOLFO ed all'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 marzo 1994 (c.d. "operazione PETROV" derivata dalle prodezze del collaborante SCAVUZZO Pietro) in cui, senza il minimo accenno al CANALE ed al PANDOLFO, l'unico tra gli imputati chiamato in causa sarebbe CASCIOLO Gaspare.

Ancora una volta le dichiarazioni del SINACORI appaiono prive di riscontro, anche per gli scarsi riferimenti al soggetto che avrebbe fatto da intermediario tra il M.llo LOMBARDO Antonino (cognato del CANALE, morto poi suicida a Palermo) ed il CASCIOLO, genericamente indicato con l'appellativo "u cagnulazzu", misterioso fratello di un dentista di Partinico a nome D'ANGELO Angelo.

Tutto questo, senza tralasciare la non corrispondenza tra il reato di corruzione aggravata contestato al CASCIOLO (in concorso con il CANALE ed il PANDOLFO che con riferimento a questo episodio, il solo che chiama in causa il CASCIOLO, non

vengono nemmeno sfiorati dalle accuse del SINACORI) e quello che il P.M. appellante vorrebbe oggi venisse attribuito all'imputato, in aperta violazione dell'art. 521 c.p.p. Valgono, poi, quelle considerazioni già svolte a proposito della condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo a carico del SINACORI per il delitto di corruzione aggravata, circa la diversa valenza probatoria delle dichiarazioni confessorie, ai fini della affermazione di colpevolezza del SINACORI nell'ambito del giudizio abbreviato da lui prescelto, ed ai fini della affermazione della colpevolezza dei chiamati in correità (il CANALE, il PANDOLFO ed il CASCIOLO).

Le obiezioni mosse dal P.M. appellante alle benevole valutazioni espresse dal P.M. risoltesi in favore degli imputati non sembrano, ad avviso della Corte, cogliere nel segno.

A prescindere dalla critica del P.M. appellante alla valorizzazione di un dato (emerso solo empiricamente nei ricordi forse imprecisi dei militari chiamati a deporre, condizionati dall'immagine di efficientismo del CANALE) inerente il numero dei mafiosi che si sottraevano alle misure cautelari, rientrando nella norma, va anzitutto rilevato che la circostanza che molti dei mafiosi si siano resi latitanti, non costituisce certo la prova che fosse il CANALE a fare da "spia" o "informatore".

Ma quel che appare ancor più sorprendente è la pretesa del P.M. appellante di coniugare il dato dei latitanti al dato della corruttibilità del CANALE che solo un altro, tra i tanti collaboratori sentiti (BRUSCA Giovanni) ha collegato alle "fughe di notizie" per evitare l'esecuzione di provvedimenti restrittivi, per di più sulla base di notizie apprese *de relato* da MESSINA Francesco, difficilmente riscontrabili.

Quanto alle rivelazioni provenienti dagli altri collaboranti (PATTI, DI BENEDETTO, MILAZZO, SINACORI SIINO) circa la "voracità" (in senso traslato) del CANALE, va ancora una volta detto che non basta, a tutto voler concedere, provare che il CANALE fosse soggetto corruttibile e disponibile verso "cosa nostra" per affermare che era anche l'informatore al loro soldo, potendo quella generica notizia costituire un indizio di partenza da verificare in modo rigoroso.

Se poi si pone mente al fatto che la maggior parte di detti collaboranti non ha fatto il nome dell'imputato e che anzi altri (PATTI Antonio) ha fatto il nome di soggetti diversi dal CANALE, ecco che quel riscontro di cui parla tanto diffusamente il P.M. appellante, in realtà non c'è o comunque è rimasto avvolto nella incertezza, colmabile solo attraverso uno sforzo interpretativo ancora una volta poggiante su equazioni che

non possono trovare ingresso nel processo penale in cui la colpevolezza si misura sulle prove (o sulla convergenza granitica di molteplici indizi) e non sui sospetti o su insinuazioni o accuse a mezza voce.

Il fatto che i vari collaboranti siano plausibili nel riferire che molti mafiosi riuscivano a sottrarsi all'arresto non è nemmeno quel riscontro di cui fa cenno il P.M. in quanto la plausibilità si riferisce ad un dato generale e riguarda la notizia storica della sottrazione alle misure (certamente controllabile *ex post*) ma giammai consente di ricondurre in termini di certezza al nominativo del CANALE quale veicolatore di quelle informazioni.

Ritiene la Corte che una esemplificazione dell'associazionismo di idee che sembra pervadere la tesi accusatoria, è data dal fatto che ogni tanto il CANALE, anche dopo il suo trasferimento a Palermo (prima) ed a Roma (dopo il luglio 1992) si trovasse a Marsala (a riprova della sua possibilità di informare preventivamente i mafiosi di operazioni di Polizia) e che egli fosse telefonicamente in contatto, per ragioni istituzionali, con i Carabinieri di Marsala (a conforto della tesi della teorica possibilità che egli potesse essere informato in anticipo dai colleghi di determinate operazioni per poi "girare" la notizia, anche generica, ai mafiosi e consentir loro di evitare l'arresto).

Si tratta, infatti, di comportamenti ipoteticamente attuabili, ma, appunto, appartenenti all'area della possibilità e non della certezza e dunque inutilizzabili come riscontro o come indizio.

In tal senso va poi rilevato che tra le tante "fughe di notizie" che ad avviso del P.M. appellante potrebbero rientrare nel novero della generica disponibilità del CANALE verso le cosche locali, ve ne sono alcune di cui hanno parlato uomini delle istituzioni (il Col. GEBBIA ha riferito di una latitanza di AGATE Mariano che aveva subodorato l'emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti da parte del G.I. Dr. FALCONE e il Maresciallo BONFIGLIO, all'epoca comandante la Stazione CC. di Partanna nel periodo 1991-1996 ha parlato di due grosse operazioni dei Carabinieri finalizzate alla cattura di molti mafiosi appartenenti ai contrapposti clan degli ACCARDO e degli INGOGLIA, responsabili della c.d. "faida" di Partanna in cui alcuni mafiosi - PANDOLFO Vincenzo capo della famiglia di Partanna e RALLO Francesco - si sarebbero sottratti anticipatamente all'arresto).

Orbene in nessuna di dette operazioni si parla di sospetti sul conto del CANALE, formulabili ad avviso del P.M. solo sulla base di mere esternazioni di carattere generale (e che lasciano, per questo il tempo che trovano) del Col. GEBBIA che ha parlato di un generico sospetto che aveva nutrito sui carabinieri che operavano nel territorio di Marsala in relazione *"alla difficoltà per molti di loro di trovare un posto di lavoro per i figli"* che avrebbe potuto costituire la molla per eventuali delazioni dietro compenso.

Con un mirabolante associazionismo di idee il P.M. appellante pretende di trasformare quello che appare un sospetto generalizzato e nel contempo generico, in prova a carico del CANALE sol perché destinatario anche lui, insieme ad altri sottufficiali (M.llo DITTA e M.llo NOTO) tra i più stretti collaboratori dell'alto Ufficiale, delle prime confidenze da questi manifestate ai suoi subalterni in merito al piano operativo volto alla cattura di mafiosi.

Equazione ancor peggiore ritiene abbia operato il P.M. appellante per quanto riguarda le notizie riferite dal M.llo BONFIGLIO, posto che i sospetti sul CANALE sarebbero stati alimentati dal fatto che il CANALE, come tanti altri ufficiali, sottufficiali e militari in genere (tutti angosciati ed accomunati dal problema esistenziale dei figli privi di speranze o certezze lavorative) ha preso parte alle operazioni di P.G. e che il PANDOLFO ed il RALLO si sono resi uccel di bosco.

Si è visto anche, per ultimare l'analisi sul versante delle c.d. *"fughe di notizie"*, della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni di BONO Vincenzo circa l'attribuibilità al CANALE di notizie che avrebbe dato in anticipo per favorire la sua latitanza e quella di MESSINA DENARO Francesco.

Ancora una volta il P.M. appellante fa leva sulla attendibilità – esclusa da questa Corte – del BONO per rimarcare l'indizio a carico dell'imputato.

Qualche commento più specifico ritiene la Corte di dover operare su altra *"fuga di notizie"* di cui hanno diffusamente parlato SINACORI Vincenzo e BRUSCA Giovanni relativamente alle collaborazioni di CALCARA Vincenzo e SPATOLA Rosario.

Ad avviso del P.M. il Tribunale avrebbe dato una interpretazione fuorviante alle dichiarazioni dei due collaboranti che non intendevano accusare il CANALE di manovrare i neo pentiti, quanto, piuttosto, segnalare il sospetto che i collaboratori potessero essere manipolati da appartenenti alla P.G. o dagli stessi magistrati, aggiungendo poi che della loro collaborazione – fermo restando il loro giudizio critico

sulla effettiva "mafiosità" dei due neo pentiti – si riusciva a sapere in anticipo grazie alle notizie veicolate dal CANALE che era presente alla stesura dei verbali di interrogatorio di costoro.

Ritiene la Corte che il Tribunale non sia affatto incorso in quel marchiano errore prospettico di valutazione di cui tanto parla il P.M., individuando, invece, le varie incoerenze e/o imprecisioni nei racconti dei due collaboranti (come la supposta presenza del CANALE agli interrogatori del CALCARA) giungendo alla conclusione che non solo il CANALE non aveva contribuito in alcun modo alla supposta manipolazione dei due pentiti (e dello SCAVUZZO) ma soprattutto la conoscenza anticipata del contenuto dei verbali era stata abilmente sfruttata dal CANALE per operazioni di P.G. partite in tempo reale sulla base delle delazioni dei tre collaboranti e ponendo in risalto la contraddittorietà di questo supposto, quanto inutile, "doppio gioco" del CANALE.

Per concludere sulla questione, osserva la Corte che quella messe di riscontri di carattere generale al *dictum* dei vari collaboratori di giustizia, così tanto sbandierata dal P.M. appellante, spesso si è rivelata fallace e in qualche caso soltanto ha suscitato perplessità su una corretta lettura.

Alcuni di tali riscontri (dire comune della "corruttibilità" e "disponibilità" del CANALE) sono frutto di notizie "de relato" di contenuto generico, sicchè quella convergenza del molteplice sottolineata dal P.M. è, sì, convergenza se vista quale mera somma aritmetica di più dichiarazioni di identico tenore, senza però dimenticare che tutte le dichiarazioni si caratterizzano oltre che per la (spesso estrema) genericità, anche per il fatto che nessuno dei collaboratori è riuscito mai a riferire notizie di prima mano su "disponibilità" o "corruttibilità", e sul modo di estrinsecazione delle relative condotte, giungendo, in qualche caso, a costruirci sopra.

Non è certo riscontro il fatto che tutte le voci sul conto del CANALE riguardassero l'identico contesto territoriale, vista l'appartenenza di quasi tutti i collaboratori a quel contesto e tenuto conto che quei pochi che appartenevano ad un'area geografica diversa (BRUSCA, LA BARBERA e SIINO) hanno fatto riferimento a notizie apprese, sempre *de relato*, da mafiosi locali del territorio trapanese in quei brevi periodi nei quali si erano trovati ad operare nel medesimo contesto ovvero si trovavano "in fuga".

Quanto al fatto che più di un collaboratore (MILAZZO Francesco, SINACORI Vincenzo, LA BARBERA Gioacchino, SIINO Angelo e CASCIO Antonio) ha riferito di uno stretto rapporto di "vicinanza" tra il CANALE e MESSINA Francesco "mastro Ciccio", se è innegabile che l'identità del personaggio titolare del rapporto corruttivo con il CANALE rappresenta più di un sospetto, è pur vero che si tratta di notizie riferite dai collaboratori in termini generici e sempre come apprese dal MESSINA, sicchè la semplice convergenza di tali dichiarazioni, in assenza di altri più probanti di riscontri che sono sempre mancati, rende assai problematico parlare di prova certa al di là di ogni dubbio della "corruttibilità" o "vicinanza" del CANALE.

In proposito vanno richiamate le considerazioni svolte da questa Corte in occasione dell'analisi delle singole dichiarazioni dei collaboranti testè menzionati.

Proseguendo sul tema del periodo di servizio svolto dal CANALE a far data dal gennaio 1991, fuori dal territorio di Marsala (il c.d. "terzo periodo"), ritiene la Corte di dover analizzare alcune provalazioni promananti da BRUSCA Giovanni ad integrazione, peraltro, di quanto già osservato da questa Corte riguardo alla attendibilità intrinseca di detto collaborante.

Il BRUSCA, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine all'elaborazione di un piano per l'eliminazione di DI MAGGIO Baldassare, ha parlato di tentativi reiterati posti in essere, scomodando ogni conoscenza possibile e sfruttabile, per conoscerne il domicilio.

In tal senso ha fatto cenno della disponibilità ad un aiuto esternatagli da SALVO Antonio (mafioso di Salemi imparentato con i più noti cugini SALVO "gli esattori") che, nella circostanza, gli avrebbe anche fatto presente la possibilità - tramite un paesano medico-politico di Salemi suo amico - di agganciare l'allora maresciallo CANALE per avere la preziosa informazione dal BRUSCA ricercata ad ogni costo (*"io sarei disposto ad uscire qualsiasi cifra per che mi si faccia avere l'indirizzo do abita DI MAGGIO"*).

Proprio in quella circostanza il SALVO gli avrebbe riferito quella sibillina frase che tanto ha attirato l'attenzione del P.M. appellante secondo la quale a detta del SALVO il CANALE *"era a libro paga dei suoi [miei] zii"* [SALVO Ignazio e SALVO Nino n.d.r.]. Sempre il BRUSCA, quasi a voler confermare il rapporto privilegiato del SALVO con il m.llo CANALE, ha evidenziato che questi parlava di CANALE *"come se lo avesse nel*

*taschino della giacca*": niente di più che una sensazione ricavata dall'atteggiamento fin troppo ostentato del SALVO.

Come affermato dallo stesso BRUSCA quel tentativo promesso con tanta ostentazione e generosità dal SALVO, non ebbe alcun esito anche perché il CANALE si trovava già a Roma. Il periodo in cui il BRUSCA colloca l'episodio risale al maggio 1993, epoca dell'attentato di Via Fauro a Roma in danno del presentatore televisivo Maurizio COSTANZO, attentato che – sempre secondo le indicazioni del BRUSCA – inizialmente aveva preoccupato il CANALE quale possibile reale bersaglio tanto da costringerlo ad una ancor maggiore prudenza e riservatezza nell'apparire.

Le numerose imprecisioni e genericità (come il nominativo del medico-politico amico del SALVO di cui non sarebbe stato fatto il nome) caratterizzanti il racconto del BRUSCA e soprattutto il negativo esito di quell'aiuto, si profilano come elementi che gettano una pesante ombra di incertezza sull'intero episodio nei termini in cui il BRUSCA lo avrebbe percepito e che inevitabilmente condizionano l'attendibilità del racconto se riferito alla decantata *"disponibilità"* del CANALE verso i SALVO, i mafiosi di Salemi e il rapporto di dipendenza dai due cugini esattori.

E ben a ragione il Tribunale ha fatto ricorso al concetto di probabile *"millanteria"* riferito al SALVO in relazione ai suoi vantati rapporti con il CANALE, mai riscontrati, ma semplicemente *more solito*, supposti e non verificabili in alcun modo

Né può costituire riscontro il fatto, ammesso dallo stesso CANALE (anche alla Commissione Parlamentare Antimafia) della conoscenza da parte sua di ben due dei domicili del DI MAGGIO (nonostante egli non si occupasse affatto della gestione di tale collaboratore nel periodo in cui prestava servizio al R.O.S. di Roma), proprio perché, se ciò fosse stato vero e se fosse stata vera la notizia del SALVO di una massima disponibilità del CANALE nei suoi confronti, l'imputato non avrebbe perso una occasione così favorevole per guadagnare consistenti somme di denaro in proporzione all'importanza della notizia da fornire a chi ne aveva impellente bisogno (tanto da essere disposto il BRUSCA – come già cennato – a pagare qualunque somma).

Secondo la prospettazione del P.M. appellante le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sarebbero assolutamente non condivisibili, sia perché l'ammissione del CANALE che due domicili del DI MAGGIO erano da lui conosciuti finisce con l'avvalorare le affermazioni del SALVO (che dunque non sarebbe affatto un

millantatore), sia perchè soprattutto riscontra le dichiarazioni del BRUSCA che, oltretutto, nessun particolare motivo di astio aveva verso il CANALE.

Ancora un riscontro ulteriore alle esternazioni del BRUSCA proverrebbe (ma il condizionale è d'obbligo in quanto davvero non si riesce a cogliere il senso della riflessione del P.M. sul punto) da quanto dichiarato dalla vedova del Dr. BORSELLINO a dire della quale il CANALE, il giorno dell'attentato all'*anchor man* televisivo era diretto a vedere lo spettacolo insieme ad una delle figlie del Dr. BORSELLINO, rinunciandovi all'ultimo minuto solo per non aver potuto trovare i biglietti: il che dovrebbe costituire la riprova che gli iniziali timori da parte del CANALE di essere proprio lui il bersaglio di quell'attentato (in realtà diretto contro il COSTANZO per come ribadito dal BRUSCA e per le assicurazioni da lui date al SALVO) erano fondati e che quindi era vera l'affermazione del SLAVO al SIINO che il CANALE in quel momento non si poteva muovere. Francamente non è dato vedere come tale testimonianza possa costituire riscontro al fatto che il SALVO fosse il mezzo, per il BRUSCA di avere una informazione, quando è stato categoricamente escluso che il SALVO abbia avuto quella informazione, potendo al più essa valere quale conferma degli iniziali timori del CANALE di poter subire un attentato ma non certo riprova che egli fosse in rapporti con il SALVO, valendo ben poco il particolare riferito dal SALVO secondo cui il CANALE temeva per la sua vita, ben potendolo apprendere o supporre per altre vie.

L'ansia colpevolista del P.M. si è spinta a valorizzare un episodio – che la Corte reputa assolutamente insignificante – cui avrebbe fatto cenno il SIINO relativo a notizie che il CANALE avrebbe fornito a MESSINA Francesco su un pranzo organizzato da alcuni Ufficiali e Sottufficiali dei Carabinieri individuato dal MESSINA come ghiotta occasione per uccidere il capitano DE DONNO in quel momento attivamente impegnato sul fronte delle indagini a carico di SIINO per la vicenda mafia ed appalti.

Il tradimento del CANALE, che avrebbe fatto le confidenze al suo "*amico*" MESSINA Francesco escludendogli la possibilità di un addomesticamento dell'Ufficiale dei CC. in favore del SIINO e contemporaneamente esortandolo a fornire tutto il pesce (ovviamente di ottima qualità) occorrente per il convivio (così come avvenuto in occasione di un soggiorno a Pantelleria di una settimana del CANALE e del Dr. BORSELLINO) sarebbe consistito proprio nell'indicare il luogo e giorno del pranzo, poi effettivamente avvenuto: circostanza: quest'ultima che – confermata anche

dall'Ufficiale – costituirebbe il riscontro al fatto non solo che il pranzo si svolse, ma anche che il MESSINA non poteva che apprendere solo dal CANALE una notizia così riservata.

Si tratta, a giudizio della Corte, di una delle tante ipotesi di scuola rientranti nel novero delle possibili eventualità delle quali è costellato l'appello del P.M.

Non sembra poi potersi attribuire soverchio valore ad altra notizia fornita dal BRUSCA riguardante le indagini sulla vicenda giudiziaria riguardante il processo a carico del sen. ANDREOTTI, posto che è stato lo stesso BRUSCA a precisare subito di non poter dare indicazioni precise sul conto del CANALE per la pochezza delle informazioni a sua disposizione ed aggiungendo poi – quasi a voler dimostrare la sua estrema coerenza nel selezionare informazioni di tipo oggettivo da informazioni basate su deduzioni in modo da accreditarsi come soggetto in sé altamente credibile – che quanto da lui riferito su tale vicenda era frutto di personali deduzioni determinate da non meglio precisate *"sfumature comportamentali"* dei propri interlocutori in occasione di un incontro avvenuto a Lascari qualche giorno prima dell'arresto di tale RABBITO Paolo in relazione alla vicenda ANDREOTTI.

E' solo un dovere di completezza che induce questa Corte a ritornare sull'analisi dell'episodio puntualmente ricostruito dal Tribunale (vds. pagg. 311-313 della sentenza impugnata) per ribadire l'assoluta inconsistenza di quella che può definirsi una mera illazione in base alla quale il CANALE avesse un qualche ruolo nel fatto che gli interlocutori di quel momento (BRUSCA, SALVO Antonio, SANGIORGI Gaetano, e lo stesso RABBITO) sapessero che il nominativo omissato in un verbale contenete dichiarazioni del DI MAGGIO sul sen. ANDREOTTI fosse proprio il RABBITO (arrestato poco tempo dopo quell'incontro). Del resto la riprova della assoluta superfluità di questo episodio nell'economia della vicenda processuale riguardante il CANALE è data dalla mancanza di accenni nella memoria illustrativa del P.G. requirente.

Non pare proprio che quei riscontri di tipo cronologico menzionati dal P.M. nel suo atto di appello a pag. 517 (verbali di perquisizione e sequestro e verbale di fermo nei confronti del RABITO; relazione del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore democristiano) e le risposte fornite dal P.M. Dr. INGROIA (uno dei sostituti procuratori rappresentati la pubblica accusa nel processo a carico dell'uomo politico) in ordine ad alcune chiacchierate più particolareggiate intercorse con il CANALE su particolari relativi a quelle indagini ed al nominativo di

RABBITO, possano valere per provare che il CANALE fosse coinvolto in questa vicenda a livello di rapporti privilegiati con la mafia di Salemi, ma solo un modo del tutto preconcepito per affermare che il CANALE (che sembra quali ricoprire il ruolo di immancabile *cacio sui maccheroni*) avesse a che fare pure con quella vicenda.

Uno dei capitoli della sentenza impugnata ha affrontato *ex professo* la questione della manipolazione da parte del CANALE attribuitagli da alcuni collaboratori in relazione alle dichiarazioni di CALCARA Vincenzo, SPATOLA Rosario e SCAVUZZO Pietro.

Si è visto in precedenza come uno degli accusatori principali del CANALE su questo versante sia stato BRUSCA Giovanni che ha riferito in modo deciso di informazioni assunte da MESSINA Francesco sul fatto che il CANALE favorisse i mafiosi locali sfruttando in modo tempestivo le informazioni acquisite attraverso le dichiarazioni dei collaboranti per passarle ai mafiosi ed evitare loro conseguenze giudiziarie. Dichiarazioni che – come opportunamente rilevato dal Tribunale – muovono dal presupposto che il CANALE avesse realmente partecipato alla gestione dei tre collaboratori di giustizia ora segnalati.

In realtà si è visto che solo per lo SPATOLA, il CANALE è stato nelle condizioni di conoscere più a fondo e da vicino le sue dichiarazioni, avendolo gestito durante la sua collaborazione su delega del Procuratore della Repubblica; ma a ben vedere da quella conoscenza non è filtrato nulla che avesse anche solo in parte potuto avvantaggiare i mafiosi del luogo.

Ma anche con riguardo ad una possibile operazione di *depistaggio* compiuta asseritamente dal CANALE attraverso la manipolazione delle dichiarazioni dei detti collaboranti in combutta con il Dr. BORSELLINO (sintomatico, quanto mortificante ed ingeneroso l'accento adoperato da alcuni collaboranti alle intenzioni del compianto Procuratore della Repubblica di "*farsi un pentito*"), il Tribunale ha messo in luce l'aporia logica di un comportamento che, per un verso vedeva il CANALE impegnato a gestire i collaboratori, manovrarli in modo da orientare le indagini su soggetti che non avevano nulla a che fare con indagini mafiose, per "coprire" i veri mafiosi e nello stesso tempo, lo vedeva impegnato nell'effettuare una verifica delle dichiarazioni da utilizzare in sede di riscontro per l'adozione di misure cautelare dirette proprio contro quei mafiosi che – secondo l'impostazione accusatoria – egli intendeva proteggere.

La vicenda relativa all'ex sindaco di Castelvetro VACCARINO Antonino, indagato per il delitti di traffico di stupefacenti (per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato grazie alle rivelazioni del CALCARA) e di associazione di stampo mafioso, per il quale è stato invece assolto dalla S.C. essendosi rivelate le propalazioni del CALCARA infondate, appare, ad avviso della Corte, emblematica dell'aporia di cui sopra.

Secondo l'ottica del VACCARINO, il suo principale accusatore sarebbe stato il CALCARA manovrato abilmente dalle istituzioni (leggi CANALE) per lanciargli addosso accuse non vere; sempre secondo il VACCARINO, il CANALE sarebbe stato buon amico di SALVO Ignazio, appartenente al suo stesso partito politico (D.C.) che più volte gli aveva manifestato in pubblico la sua stima e rettitudine, tanto da esortarlo a non dare le dimissioni da Presidente della U.S.L. di Castelvetro, aggiungendo che un amico comune (il M.llo CANALE) era ugualmente convinto della sua rettitudine, giudizio che lo stesso CANALE gli avrebbe poi espresso di persona in occasione di un incontro casuale risalente a quello stesso periodo.

Ora appare sin troppo evidente l'intima contraddizione logica che vorrebbe, da una parte, il CANALE impegnato a strumentalizzare il CALCARA (che, *per incidens*, non ha gestito affatto se non partecipando a due soli interrogatori) per attaccare il VACCARINO (estraneo al contesto mafioso) e dall'altra parte, il CANALE pronunciare lodi sperticate sull'integrità morale del VACCARINO, che avrebbe accomunato il CANALE al SALVO Ignazio che lo indicava come persona amica in servizio alla Procura della Repubblica [di Marsala].

Tutto questo senza considerare che le dichiarazioni del VACCARINO circa i rapporti tra il CANALE e l'esattore di Salemi non sono state in ogni caso riscontrate e che se davvero il CANALE si fosse servito del CALCARA per danneggiare il VACCARINO, certamente si sarebbe alienato le simpatie del SALVO che si ergeva ad amico e protettore del VACCARINO.

Anche con riguardo ad altre presunte manipolazioni di collaboratori da parte del CANALE ritiene la Corte che le notizie fornite dal BRUSCA e dal SINACORI suscitino più di una perplessità specie se riviste alla luce dell'attività investigativa o di riscontro posta in essere dal CANALE a seguito di quelle collaborazioni: attività, peraltro, sperimentata ancor più efficacemente in occasione di altre collaborazioni (AIELLO Piera; SGHEMBRI Giacchino; PATTI Concetta) gestite dal CANALE, il quale si è anche

distinto (vds. testimonianza del Pres. TRAINITO Gaetano, all'epoca dei fatti dallo stesso riferiti, Giudice Istruttore a Marsala) nello smascheramento di un finto pentito quale si è rivelato TRUGLIO Vito.

Una trattazione separata si impone per la questione afferente le possidenze immobiliari del CANALE (e del proprio nucleo familiare) e, più in generale, per il reddito di cui il detto nucleo disponeva quanto meno con riferimento al periodo in contestazione: periodo piuttosto esteso riguardante circa quindici anni (dal 1978 al 1994).

Secondo le acquisizioni dibattimentali – ivi comprese quelle derivanti da produzioni difensive nell'ultimo scorcio dell'istruzione dibattimentale – il reddito complessivo del CANALE e della sua famiglia nel periodo analizzato sia dal collegio peritale incaricato della relativa relazione tecnico-contabile, sia dai consulenti del P.M. non ha presentato anomalie particolari, ove si eccettui, come accertato dal consulente del P.M. (sebbene con alcune puntualizzazioni che hanno lievemente modificato i risultati originari esposte in una relazione suppletiva) alcune annualità denotanti criticità (nel senso di saldi negativi, talvolta anche consistenti).

Il risultato cui è pervenuto il collegio peritale è stato recisamente contestato dal P.M. appellante che – come ricordato in altra parte della presente sentenza – ha richiesto la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di rivisitare i risultati della perizia alla luce delle precisazioni del C.T. di parte (Geom. GRAVANTE) sussistendo incertezze interpretative sulla lettura dei dati finanziari derivanti da una inesatta lettura dei dati da parte del Tribunale.

Questa Corte ha ritenuto superflua tale richiesta per la decisiva considerazione che quelle criticità negative evidenziate dal consulente del P.M. (anche se ridotte con riferimento ad alcuni anni) sono state tenute in debita considerazione dal Tribunale, con specifico riferimento alle annualità 1979; 1982; 1983; 1984; 1986; 1989; 1990 e 1991: in tal senso vanno quindi confermate le considerazioni espresse nella ricordata ordinanza emessa all'udienza del 7 febbraio 2008

Nonostante tali risultati, tenuti in conto dai periti nominati dal Tribunale, non si ritiene che una eventuale perizia contabile espletata in sede di appello avrebbe potuto modificare detta situazione, sicchè, come già detto, la richiesta istruttoria avanzata dal P.M., ancora una volta deve considerarsi una superfetazione del tutto irrilevante nel presente giudizio.

Non va, peraltro, dimenticato che nel tempo il CANALE ha disposto di redditi derivanti dalla sua attività istituzionale (comprensivi anche di somme elargite in aggiunta allo stipendio tabellare in relazione a specifici incarichi ricoperti dall'imputato), nonché dei redditi percepiti dal coniuge per la sua attività di insegnante e di liberalità ricevute dalla famiglia di origine della moglie canalizzate per l'acquisto della villa e del terreno di pertinenza.

Ecco perché in modo assolutamente convincente, i periti hanno concluso per un esame sostanzialmente positivo della situazione economica complessiva dell'imputato vista sulla lunga distanza: solo un tenore di vita inadeguato e costante nel tempo avrebbe potuto giustificare quei sospetti alimentati dalle voci ricorrenti sulla corruttibilità dell'imputato.

Sul punto ritiene la Corte di respingere come frutto di mera presunzione la tesi del P.M. appellante secondo il quale, essendo il CANALE un abile ed astuto investigatore, è da ritenere che ben difficilmente egli avrebbe potuto far emergere eventuali accumulazioni di ricchezze, ovviamente abilmente occultate grazie proprio alle sue riconosciute capacità nel districarsi anche per quanto riguarda le proprie disponibilità economiche.

Astenendosi da qualsiasi commento in proposito, la Corte osserva semplicemente che se si fosse dovuto dar credito alle voci correnti sul conto del CANALE, secondo le quali egli sarebbe stato ricompensato a colpi di dieci milioni per volta per ogni cortesia che faceva, ci si dovrebbe trovare di fronte ad un personaggio titolare di numerose possidenze immobiliari e comunque aduso a vivere in modo smaccatamente lussuoso.

Ma basterebbe ricordare l'attenzione che l'Arma dei Carabinieri pone nel radiografare – specie laddove sul conto di un determinato appartenente all'Arma circolino voci sospette o esposti (come nel caso in esame) – la sua vita economica, adottando poi provvedimenti in piena autonomia provvedimenti di trasferimento di ufficio in via cautelativa. Niente di tutto ciò è accaduto: il che significa che il tenore di vita del CANALE, anche quando era un modesto maresciallo ordinario come nel primo periodo marsalese, non aveva destato particolari sospetti nell'Arma.

Non vanno dimenticati gli accenni alla corruttibilità dei militari larvamente fatti dal Col. GEBBIA a proposito della fuga di notizie che avrebbe favorito il mafioso AGATE Mariano, datosi alla macchia poco prima che venisse emesso il provvedimento

restrittivo nei suoi confronti del quale aveva avuto sentore.

Ma proprio con riferimento al CANALE l'alto Ufficiale ha escluso qualsiasi alone di sospetto, affermando nel contempo che sarebbe stato possibile che qualcun altro dei subalterni potesse "vendersi" per assicurare un futuro ai propri figli.

Ciò significa che il Comando dei Carabinieri, anche a livello di vertice, non trascurava affatto di monitorare la situazione intervenendo laddove la situazione sospetta potesse dare adito a conseguenze sfavorevoli anche sul piano dell'immagine generale dell'istituzione.

Ancora, come risultato dall'attività istruttoria espletata dal Tribunale, nel tempo il nucleo familiare del CANALE è ricorso al credito bancario ed in particolare all'affidamento, con l'ulteriore notazione che attesa la notorietà del personaggio e soprattutto la sua funzione, non è affatto improbabile che qualche affidamento sia stato dato con possibilità di fruire di scoperture: ma tutto ciò non fa che confermare che il CANALE laddove la sua situazione era di difficoltà economica, soleva provvedere attraverso il ricorso al credito, ricorso che non sarebbe stato necessario se davvero avesse potuto fruire di redditi occulti derivanti dalla corruzione.

Nemmeno sono emerse situazioni sospette collegate ad improvvisi rientri dalle scoperture conseguenti a disponibilità economiche improvvisi e consistenti, sicché è da scartare l'ingenerosa riflessione del P.M. circa l'abilità del CANALE di occultare i redditi di natura illecita, frutto solo dell'exasperazione a tutti i costi della tesi colpevolista.

E, quanto alle spese sostenute per la cura della figlia, si è trattato di spese anticipate dal S.S.N. cui si è accompagnata, grazie anche al patrimonio di conoscenze ed alla fiducia accordatagli dal Dr. BORSELLINO, la possibilità per il CANALE di usufruire di agevolazioni nei vari soggiorni in Francia durante le degenze della figlia

Fatte queste considerazioni generali e condividendo comunque la Corte le argomentazioni svolte dal Tribunale sul versante del tenore di vita complessivo del CANALE nel periodo preso in esame – pur con quelle riserve formulate relativamente ad alcuni anni – occorre fare alcune ulteriori riflessioni sul valore della tanto decantata villa.

Va, anzitutto, precisato che – come accertato dal collegio peritale tecnico (Ingg. CASTRONOVO e D'ADDELFO) – questa villa si caratterizza per una superficie coperta complessivamente modesta (110/120 mq.) cui va aggiunta una superficie

esterna pertinenziale (veranda coperta) di circa 40 mq.

Le caratteristiche costruttive dell'immobile risultano assolutamente nella norma, nel senso che non sono stati impiegati materiali di lusso.

Inoltre – dato che verosimilmente è sfuggito alla considerazione del P.M. appellante – la villa in questione non è stata costruita *ex novo* dal CANALE, ma acquistata, usata e di minori dimensioni, insieme al terreno circostante, con atto notarile del 2 febbraio 1982, grazie anche al consistente aiuto della famiglia di origine della moglie del CANALE.

Sicchè tutti i costi considerati dai periti tecnici, ammontanti (ove si tenga conto della elettropompa del valore di Lire 5.000.000 di cui ha parlato il P.M. appellante) a circa Lire 150.000.000, appaiono assolutamente congrui se riferiti al valore della villa nel suo complesso: ne deriva che gli esborsi per i quali l'imputato ha fornito dimostrazione appaiono congrui se riferiti alle sole opere di miglioria ed ampliamento avvenute dopo il 1983 e proseguite presumibilmente fino alla fine degli anni '80.

Va infatti ricordato che la costruzione era stata realizzata nel 1976 da terzi soggetti che avevano poi ceduto il corpo di fabbrica nello stato in cui si trovava nel 1982.

Il riferimento da parte dei periti al prezziario regionale in uso nel 1986 per i lavori pubblici è certamente corretto ma vale solo per quei materiali impiegati nel completamento delle opere ovvero in attività di ampliamento realizzate dopo il 1983.

E', infatti, a quella data che risale la realizzazione della piscina di dimensioni, per vero, contenute (50 mq. circa) e ricavata da una preesistente cava a cielo aperto che è stata impermeabilizzata.

Ed è quella l'unica data compatibile con l'impiego di calcestruzzo, sicchè – come esattamente osservato dal Tribunale (vds. pag. 296 della sentenza impugnata) – verrebbe smentito anche il dato proveniente dalle propalazioni del SINACORI, secondo il quale i mafiosi (segnatamente D'AMICO Vincenzo e AGATE Mariano) avrebbero regalato intorno al 1988 il calcestruzzo necessario al CANALE per costruire la villa.

Va ribadito che l'unica attività edilizia compatibile con l'impiego di calcestruzzo è costituita dalla impermeabilizzazione della cava destinata ad ospitare la piscina come precisato dai periti tecnici che hanno escluso l'impiego di calcestruzzo successivamente alla data di realizzazione di tale impianto e soprattutto per la realizzazione di opere di ampliamento di vani e di miglorie (quali la veranda)

realizzate successivamente.

Ed ancora, mette conto di ricordare che tutta l'attività edificatoria afferente la villa è stata compiuta spesso in economia (senza, quindi, laddove possibile, il ricorso a manodopera specializzata con conseguente abbattimento dei costi), sicchè non pare alla Corte che l'incidenza dei costi di costruzione per la villa possano apparire sproporzionati o esorbitanti, ovvero mettersi in correlazione con quelle affermazioni provenienti dai collaboratori (segnatamente il SINACORI) secondo le quali il CANALE era destinatario di regali di calcestruzzo o di somme corrispondenti al valore del calcestruzzo fornito.

In tal senso non sembrano allora condivisibili le osservazioni svolte dal P.M. appellante in merito alle contribuzioni di *cosa nostra* per la realizzazione della villa del CANALE.

Né la prova di tali contribuzione può ricavarsi dalla mancata conservazione da parte del CANALE di ricevute (o documenti fiscali equivalenti) attestanti i costi sostenuti nel tempo per la detta attività, osservandosi non solo che il CANALE non era tenuto a conservare le ricevute, ma che è ben possibile – e nient'affatto inverosimile, come affermato dal P.M. appellante e dal P.G. requirente – che il CANALE si sia disfatto o abbia smarrito le ricevute in questione.

Osserva la Corte che appare persino paradossale la riflessione del P.M. secondo la quale il CANALE avrebbe dovuto avere tutto l'interesse a conservare (per almeno dieci anni) la documentazione comprovante i costi sostenuti in quanto già destinatario sin dal 1983 di esposti e di accertamenti patrimoniali consequenziali che lo avrebbero dovuto indurre a stroncare sul nascere possibili sospetti.

In tal senso la Corte ha motivo di ritenere che la documentazione fiscale reperita dall'imputato ed anche le dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che hanno eseguito prestazioni a favore del CANALE afferenti lavori per la villa siano assolutamente idonee a dimostrare l'assunto difensivo, senza che – soprattutto le documentazioni prodotte – possano essere tacciate di falsità (insinuazione che non si è mai discostata dalla mera ipotesi di scuola posto che il P.M. non ha mai iniziato un'indagine penale per contestare reati di falso ovvero reati di falsa testimonianza). Così come paradossale appare quella richiesta avanzata dal P.M. nel corso del dibattimento, opportunamente disattesa dal Tribunale, mirante all'espletamento di una perizia agronomica per l'esame dell'impianto arboreo circostante la villa

evidentemente ritenuto – vista la rigogliosità e varietà degli alberi – sintomo di opulenza: l'ennesima riprova di una logica colpevolista spinta alle estreme conseguenze, ma non giustificata affatto dalle emergenze processuali.

In ultima analisi ritiene la Corte che, sia le conclusioni del collegio peritale sulle possidenze immobiliari e reddituali del CANALE, sia le conclusioni del collegio peritale sui costi di costruzione della villa (*rectius* di ampliamento della sua consistenza) non rappresentano affatto quel riscontro all'accusa di corruttibilità formulato dai collaboranti, quanto meno in termini di certezza processuale.

L'ampilissimo materiale probatorio esaminato dal Tribunale e dal P.M. e rivisto dalla Corte permette di formulare alcune riflessioni di fondo al fine di riepilogare i risultati raggiunti.

E' bene subito precisare, onde sgombrare il campo da facili equivoci, che l'ampia istruzione probatoria non ha portato ad una esclusione in termini categorici di ogni responsabilità nei riguardi del CANALE, ovvero ad affermare l'assoluta correttezza e linearità di comportamento da parte di costui.

Come opportunamente evidenziato dal Tribunale (vds. pag. 372 della sentenza impugnata) alcuni degli episodi riferiti sul conto dell'imputato si sono manifestati come *"apparentemente solidi e sintomatici di una potenziale responsabilità"*, salvo poi a scolorirsi dopo l'analisi approfondita condotta dal Tribunale soprattutto nel campo dei riscontri concreti.

Quella *"vox communis"* sul conto dell'imputato, tacciato di vicinanza agli interessi di "cosa nostra" e soprattutto di insaziabile avidità di denaro occorrente per prezzolarne l'attività al soldo dei mafiosi, se poteva (e può valere) come base dalla quale partire per una indagine di tipo penale, in mancanza di riscontri specifici individualizzanti, ovvero in presenza di incerte chiavi di lettura, non appare bastevole per fondare un giudizio di colpevolezza basato su ben altre regole di quelle prospettate dal P.M. appellante; tanto più ove si consideri che a questa ridda di voci negative si è contrapposta una messe di commenti positivi non solo sulla abilità investigativa, ma anche sulla integrità comportamentale ed etica dell'imputato che fa da esatto contraltare a quelle malevole dicerie, anche se diffuse e talvolta accentuate.

Non tutti i collaboratori sentiti nel corso del processo si sono distinti per la loro *"neutralità"* nei riguardi del CANALE, fatto che è inevitabilmente si è riflettuto in termini negativi sul giudizio di attendibilità intrinseca di alcuni di essi, nemmeno

ignorato (ed ignorabile) da parte del P.M. appellante.

Senza voler riferirsi a quelle punte dell'iceberg costituite da alcuni episodi, parto della fervida fantasia dei collaboratori (che pure in una valutazione unitaria e complessiva dei risultati raggiunti assume il suo peso a favore dell'imputato), anche laddove si è trattato di dichiarazioni promananti da soggetti del tutto disinteressati, queste non hanno consentito quella necessaria verifica, proprio a causa della genericità delle indicazioni o degli elementi di riferimento.

Ciò ha inciso sulla credibilità estrinseca delle dichiarazioni che, proprio per la gravità delle accuse necessitavano di una verifica estremamente rigorosa anche in presenza di plurime chiamate convergenti.

Senza dire che molti dei riscontri, laddove vi è stata la possibilità di farvi ricorso, si sono rivelati inconsistenti ovvero hanno determinato la smentita delle dichiarazioni stesse.

Emblematiche, in tal senso, le esternazioni del SIINO che mentre nella fase antecedente la sua collaborazione, per sua stessa ammissione, non aveva risparmiato giudizi "pepati" sul conto del CANALE, ha poi mutato atteggiamento rivedendo in parte quei giudizi o, quanto meno, correggendo il tiro: fatto inconsueto per un collaboratore tra i più attendibili che non ha risparmiato di certo chiamate in correità (o reità) nei confronti di uomini delle istituzioni a dimostrazione della estrema serietà della sua collaborazione, con la conseguenza che se davvero sul conto del CANALE egli avesse avuto elementi certi li avrebbe certamente indicati.

Manca la certezza sul contributo dato dal CANALE agli interessi di "cosa nostra", così come manca la certezza in ordine alla sua corruttibilità, non desumibile nemmeno dall'esame analitico della sua situazione economica e finanziaria.

La villa che – nell'immaginario di "cosa nostra" avrebbe dovuto costituire, con la sua magnificenza, la spia di quella corruttibilità – è risultata una delle tante abitazioni periferiche, magari confortevoli di cui sono possessori milioni di italiani, costruita con sacrifici e spesso in economia.

Anche quell'attività di *depistaggio* e di "informazione" attribuita al CANALE non ha trovato agganci di alcun genere, rimanendo così isolate le accuse spesso formulate in termini generici o quanto meno, ambigui.

La regola della convergenza del molteplice così clamorosamente calpestata a detta del P.M. appellante deve, dunque, essere riguardata alla luce di un criterio di

particolare severità che esige la verifica puntuale di elementi esterni di riscontro ad accuse caratterizzate da genericità per le quali non basta la omogeneità e cospicuità delle fonti di accusa soprattutto perché tutte formulate *"de relato"* e mai per scienza diretta.

E nelle poche occasioni in cui si è trattato di indicazioni provenienti da episodi percepiti direttamente dai collaboratori, si è trattato di indicazioni generiche, occorrendo comunque specificare in cosa la sbandierata *"vicinanza"* ai mafiosi si fosse concretizzata ovvero di notizie smentite dai riscontri successivi.

Escluso che nel caso in esame si sia trattato di un complotto ordito ai danni dell'imputato, è indubbio che la ricorrenza così persistente di voci sulla corruttibilità del CANALE, peraltro espresse in termini assolutamente dispregiativi, formava (e costituisce ancor oggi) un alone di sospetto sul conto dell'odierno imputato: non è da escludere che alcuni suoi comportamenti un po' troppo disinvolti collegati ad un carattere certamente esuberante, impulsivo, talvolta *"sopra le righe"* come sottolineato dal Tribunale (vds. pag. 376 della sentenza impugnata) possa aver dato la stura a quei commenti poco lusinghieri da parte di soggetti poco inclini a subire angherie o invasioni di campo da parte dell'autorità costituita.

Ed è anche logico ritenere che un siffatto modo di procedere possa aver suscitato invidie e gelosie che pure non hanno impedito persino ai suoi detrattori interni (vds. deposizione M.llo ANALDI ovvero Dr. MALAFARINA) di formulare giudizio positivi sull'abilità investigativa dell'imputato.

E' anche ben possibile che l'etichettatura di *"manciatario"*, nell'immaginario di *"cosa nostra"* si sia potuta, con il tempo, ingigantire, condita anche da aneddotica spesso romanzata, fino a costituire quell'univoco mormorio utile solo come base di partenza per una indagine: ma è bene ricordare che mai una eventuale eccessiva disinvoltura nel comportamento o nei metodi di indagine potrebbe integrare un giudizio di colpevolezza in termini di corruzione (reato necessariamente agganciato a condotte specifiche e ben individuate o individuabili) ovvero di vicinanza (anche se le conclusioni rassegnate dal P.G. preludono ad una vera e propria *intranseità*) a *"cosa nostra"* (reato, comunque, collegato a condotte ben specificate ed individualizzanti soprattutto quando riferite a soggetti estranei formalmente al sodalizio mafioso).

Né eventuali esuberanze comportamentali al più incidenti sul profilo etico e/o deontologico dell'imputato e come tali valutabili sul piano disciplinare possono

automaticamente trasformarsi in giudizi di valenza penale, ancorati a regole ben più severe.

E' poi ovvio che la posizione degli imputati PANDOLFO e CASCIOLO inevitabilmente collegata "per trascinamento" alla posizione del CANALE, va analizzata alla luce delle (ancora più scarse) informazioni provenienti dai collaboratori di giustizia, appena più incisive per il PANDOLFO, ma mai oltrepassanti la soglia della genericità.

In tal senso si richiamano le considerazioni svolte da questa Corte in maniera specifica relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di volta in volta concernenti i due imputati

Sicchè a giudizio della Corte la sentenza impugnata va integralmente confermata nei termini e con la formula assolutoria adoperata dal Tribunale.

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 605 c.p.p.**, conferma la sentenza emessa in data 15 novembre 2004 dal Tribunale in composizione collegiale di Palermo nei confronti di **CANALE Carmelo, CASCIOLO Gaspare e PANDOLFO Giuseppe**, appellata dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Palermo. Indica in giorni **novanta** il termine per il deposito della motivazione.

**Palermo, 17 luglio 2008**

**Il Consigliere, estensore**

**- Dr. Renato GRILLO -**

**Il Presidente**

**- Dr. Rosario LUZIO -**

*R. Luzio*

Depositato in Cancelleria

Palermo, 3/8/2008

Il Cancelliere C1

*Margherita Di Maggio*